



Ministero della Salute

Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane
del Servizio Sanitario Nazionale
Uff. 3 – Segreteria CCEPS

Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie

Massimario 2018

A cura di Antonio Federici e Roberto Dati

SOMMARIO

- I Albi professionali
- II Disciplina
- III Elezioni
- IV Ricorsi alla Commissione Centrale

Indice

ALBI PROFESSIONALI

CANCELLAZIONE	
Albo Odontoiatri	1
Obbligo del contraddittorio	2
DINIEGO DI ISCRIZIONE	3-4

DISCIPLINA

COLLEGIO GIUDICANTE	
Opinioni sull'operato del ricorrente	5
Principio del "collegio perfetto"	6-8
Ricusazione e cause di astensione	9-11
MANCANZE DISCIPLINARI NELLA LIBERA PROFESSIONE	
Certificazione	12-13
Condotta imprudente o negligente	14-15
Conflitto di interessi	16
Consenso informato	17
Consulenze tecniche	18-20
Doveri di collaborazione con l'Ordine	21-23
Esercizio abusivo della professione	24-31
Falsa dichiarazione	32
Lesioni gravissime	33
Obbligo di astenersi dall'attività professionale	34
Obbligo di informare l'Ordine	35
Obbligo di formazione e aggiornamento	36
Non corretto esercizio della medicina - Formazione erronea di convincimento	37
Prestazioni sanitarie gratuite	38
Rapporti tra colleghi	39-42
Responsabilità del Direttore sanitario	43-45
Sovradosaggio di farmaco	46
Sperimentazione	47-48
Terapie mediche alternative	49
MANCANZE DISCIPLINARI NEL SERVIZIO PUBBLICO	
Irreperibilità dal servizio	50
Pressioni indebite per ottenere vantaggi economici	51-52
Prescrizioni false, indebite, in bianco	53-56
Prestazioni non effettuate	57-60
Rapporto con il procedimento disciplinare nel rapporto di impiego	61
Sottrazione di farmaci	62
Violazione obblighi di servizio	63
MANCANZE DISCIPLINARI / FARMACIE E FARMACISTI	
Concorrenza	64
Prescrizioni	65
Tracciabilità	66
MANCANZE DISCIPLINARI / PUBBLICITÀ SANITARIA	
Autorizzazione preventiva	67
Carattere istituzionale dell'iniziativa pubblicitaria	68
Caratteristiche economiche del messaggio pubblicitario	69-70

Direttore sanitario – responsabilità	71-73
Marchio registrato	74
Modalità di effettuazione della pubblicità	75-76
Principi di correttezza informativa	77-78
Pubblicità non rispondente alle aspettative ingenerate	79
Trasparenza e veridicità del messaggio	80-85
Uso di dicitura non corretta, titoli inesistenti, termini inappropriati	86-88
MANCANZE DISCIPLINARI / VETERINARI	
Certificato medico veterinario	89
Farmaco destinato all'uso veterinario	90
Interventi radicali di amputazione	91
Limiti alla sindacabilità delle valutazioni a discrezionalità tecnica	92
POTERI DEGLI ORDINI	
Articolazione interna dell'Ordine	93
Sindacato di merito di valutazioni a discrezionalità tecnica	94
POTESTÀ DISCIPLINARE	
Iscrizione a più Albi	95
Assoggettamento a più poteri disciplinari	96
PRESCRIZIONE	97-101
PROCEDIMENTO	
Accertamento dei fatti	102
Assistenza legale (limiti)	103
Attività istruttoria svolta dagli Ordini	104
Audizione preliminare	105-108
Comunicazioni e notificazioni	109-112
Diniego di accesso agli atti	113-114
Diritto di difesa – contestazione degli addebiti – genericità	115-117
Diritto di difesa –contestazione degli addebiti – non circostanziata menzione	118-123
Diritto di difesa –contestazione degli addebiti – modificazione	124
Diritto di difesa – contestazione degli addebiti – rinvio ai fatti penali	125
Diritto di difesa – fase del contraddittorio	126-130
Diritto di difesa – mancata convocazione a seduta disciplinare	131
Diritto di difesa – ricusazione	132
Diritto di difesa – termine	133
Duplicazione del procedimento	134
Iter procedurale – correttezza	135-137
Legittimazione a chiedere l'avvio di un procedimento	138
Mancata comunicazione all'Ordine	139
Non conoscenza degli atti	140
Principio del <i>ne bis in idem</i>	141-143
Prove a difesa	144
Prove documentali	145-146
Regole di ermeneutica	147
Termini del procedimento	148
PROVVEDIMENTO	
Apprezzamento autonomo da parte dell'Ordine	149-150
Comunicazione del dispositivo	151
Elementi posti a base del provvedimento	152-154
Errore materiale	155
Indicazione di termine e Autorità cui ricorrere	156-157
Motivazione	158-166
Notifica provvedimento (domicilio)	167
Segnalazione anonima	168
Sottoscrizione	169
Valutazione condotta dall'organo di disciplina	170

RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E ALTRI PROCEDIMENTI	
Accertamento della sussistenza del fatto	171-172
Annullamento sentenza di condanna – effetti sul procedimento disciplinare	173
Autonomia della decisione disciplinare	174-181
Indicazione del movente del reato penale commesso	182
Patteggiamento	183-185
Prescrizione del reato	186
Sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell’esito del giudizio penale	187-189
Utilizzo delle risultanze del giudizio penale	190-195
Valutazione sul piano deontologico	196-200

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE	
Attinenza con l’esercizio della professione	201-202
Buona fede – esclusione	203
Colpa professionale	204
Consapevolezza delle funzioni proprie del sanitario	205
Dovere di rispettare la salute fisica e psichica	206
Elemento psicologico	207
Riconoscimento del danno	208-209
Risarcimento del danno – effetti	210-215
Trascuratezza e mancato controllo	216

SANZIONI	
Applicazione automatica	217
Circostanze attenuanti	218
Computo di periodi già scontati	219-221
Congruietà	222-225
Determinazione dell’entità	226-235
Dolo o colpa	236
Indicazione della sanzione applicabile – differenze con le sanzioni penali	237
Principi in materia di sanzioni disciplinari	238
Principio di proporzionalità	239-241
Recidiva	242-244

ELEZIONI

CONVOCAZIONE	245-246
INELEGGIBILITÀ	247
LEGITTIMAZIONE A RICORRERE	248
NOTIFICAZIONI	
Omessa notifica del ricorso agli eletti ed al Ministero	249
OPERAZIONI ELETTORALI	
Diniego di accesso	250-251
Irregolarità - identificazione degli elettori	252
Irregolarità - mancata richiesta di verbalizzazione	253-254
Irregolarità - presenza di terzi	255
Verbali	256-257

RICORSI ALLA COMMISSIONE CENTRALE

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE	258
IMPUGNAZIONI	
Contestazione dei verbali dell'Ordine	259
Effetto sospensivo del provvedimento impugnato	260
INAMMISSIBILITÀ	
Ricorso avverso atti endoprocedimentali	261
Ricorso meramente esplorativo	262
INTERESSE A RICORRERE	
Sopravvenuta carenza di interesse	263

=====

ALBI PROFESSIONALI

CANCELLAZIONE

Albo Odontoiatri

1. È legittimo il provvedimento di cancellazione dall'Albo degli odontoiatri adottato in base al d. lgs. 13 ottobre 1998, n. 386, il quale prevede l'obbligo di superare una specifica prova attitudinale per i soggetti che, immatricolati al corso di laurea in medicina e chirurgia negli anni dal 1980/81 al 1984/85 ed in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, vogliono ottenere l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri. Tale disciplina, infatti, trova applicazione non solo per i predetti soggetti che chiedano per la prima volta l'iscrizione all'Albo, ma anche per chi aveva già ottenuto l'iscrizione in precedenza. *Decisione n. 106 del 15 novembre 2018*

Obbligo del contraddittorio

2. L'art. 11 del d. lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, prevede che la cancellazione dall'Albo professionale non possa essere pronunciata, fuori dalle eccezioni ivi previste, se non dopo aver sentito l'interessato, a salvaguardia del principio del contraddittorio. *Decisione n. 106 del 15 novembre 2018*

DINIEGO DI ISCRIZIONE

3. Il diniego di iscrizione all'albo non si configura come un provvedimento disciplinare, bensì come un atto decisionale avente natura amministrativa, derivante dalla valutazione e dal riscontro circa la sussistenza di determinati presupposti di fatto e di diritto, che si pongono alla base del procedimento che conduce alla accettazione dell'istanza dell'interessato volta all'iscrizione all'albo, ovvero al suo diniego. A norma degli artt. 6 e 42 del DPR 5 aprile 1950, n. 221, legittimamente l'Ordine nega la iscrizione nel caso in cui i reati per i quali sussiste giudicato penale nei confronti del sanitario sono puniti con la reclusione superiore nel minimo ai due anni e nel massimo a cinque; per l'applicazione dell'art. 50 del medesimo DPR in sede di re-iscrizione occorre aver acquisito agli atti il prescritto provvedimento di riabilitazione. *Decisione n. 57 del 17 maggio 2018*

4. La motivazione del provvedimento ordinistico non richiede forme sacramentali purché siano compiutamente indicati i fatti e/o atti rilevanti ai fini del giudizio e la decisione sia argomentata anche con richiamo alle disposizioni violate. Alla luce dei predetti riferimenti, è corretta la decisione del Consiglio direttivo dell'Ordine, il quale abbia motivatamente ritenuto che vi sia un impedimento non superabile all'accoglimento dell'istanza di reiscrizione all'albo, qualora l'istante si trovi in accertate condizioni psicofisiche incompatibili con l'esercizio "dell'arte medica, anche a tutela del cittadino". *Decisione n. 107 del 15 novembre 2018*

DISCIPLINA

COLLEGIO GIUDICANTE

Opinioni sull'operato del ricorrente

5. L'espressione fuori dal giudizio da parte di un componente dell'organo di disciplina di opinioni sull'operato del ricorrente non costituisce violazione del principio di terzietà del giudice, né di indipendenza ed imparzialità (nemmeno ai sensi dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo), ancorché tali opinioni siano esternate dal Presidente. *Decisioni nn. 87-89 anno 2018*

Principio del "collegio perfetto"

6. Non è fondata la doglianza circa il vizio di insussistenza del provvedimento per ingiustificata modificazione del collegio giudicante, e sottoscrizione del provvedimento da parte di soggetto diverso dal segretario originario, perché, come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. n. 7765/2005), "... i collegi e i consigli centrali degli Ordini professionali in generale, sono organi collegiali a composizione variabile e noncollegi perfetti". Conseguentemente è irrilevante la modificazione dei suoi componenti; tantomeno può avere rilevanza la modificazione del soggetto titolare dell'ufficio di segretario in considerazione del fatto che è organo ausiliario, per cui la continuità della funzione prescinde dalla continuità della titolarità dell'ufficio. *Decisione n. 60 del 5 ottobre 2018*

7. In mancanza di una specifica allegazione circa la non legittimazione dei rispettivi partecipanti a presenziare alle due sedute nelle quali si è articolato il procedimento (difetto del requisito di componente del Collegio), non appare rilevante la questione posta dal ricorrente in merito ad una sola asserita ma non dimostrata diversità dei componenti dell'organo, sia perché la parte non ha assolto all'onere della prova, sia perché il procedimento non necessariamente deve essere trattato e deciso dal Collegio giudicante nella medesima composizione. Infatti, l'organo in questione è configurato come organo amministrativo collegiale e non come collegio perfetto, per cui, conformemente anche alla giurisprudenza della Suprema Corte (ved. Cass. n. 7765/2005), "...i collegi e i consigli centrali degli Ordini professionali in generale, sono organi collegiali a composizione variabile e non collegi perfetti; ne consegue che è irrilevante che il relatore di un procedimento disciplinare presente nella seduta conclusiva del procedimento sia rimasto assente nella precedente seduta istruttoria". *Decisione n. 62 del 5 ottobre 2018*

8. È infondato il motivo di ricorso con il quale si deduce che la Commissione che ha irrogato la sanzione è diversa da quella che ha deliberato di aprire il procedimento disciplinare, in quanto le commissioni degli Ordini professionali non possono considerarsi un collegio perfetto. *Decisione n. 105 del 15 novembre 2018*

Ricusazione e cause di astensione

9. L'art. 64 del DPR n. 221/1950 stabilisce che "i componenti i Consigli degli Ordini o Collegi, dei Comitati centrali delle Federazioni e della Commissione centrale, possono essere ricusati per i motivi stabiliti dal Codice di procedura civile, in quanto applicabili, e debbono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono anche se non proposto". È pertanto infondato il motivo di ricorso con cui si deduca la mancata astensione di un componente del collegio di disciplina non compreso nelle ipotesi di astensione e ricusazione del giudice elencate agli artt. 51 e 52 c.p.c. e richiamate dall'art. 64 del DPR n. 221/1950. La circostanza che uno dei componenti del

collegio di disciplina debba astenersi in quanto risulta pendente una vertenza tra l'Ordine e il padre dell'incolpato non costituisce fattispecie giuridica idonea a determinare l'incompatibilità del detto componente del Collegio disciplinare, in quanto ipotesi non tipizzata nel disposto degli articoli 51 e 52 c.p.c. Del resto, detta circostanza non risulta neppure oggettivamente idonea a configurarsi come tale da dar luogo a una possibile mancanza di parzialità dell'organo giudicante, tanto più se in formazione collegiale. *Decisione n. 16 del 18 gennaio 2018*

10. Premesso che la riconsiderazione può essere rivolta nei confronti dei singoli componenti e non del collegio quale organo nel suo complesso, sussiste l'obbligo di astensione tutte le volte che uno o più componenti della commissione disciplinare rivestano cariche statutarie nella persona giuridica da cui promana la segnalazione sulla cui base è avviato il procedimento disciplinare. *Decisione n. 76 del 5 ottobre 2018*

11. La partecipazione del Presidente dell'Ordine alla seduta nella quale è stato deliberato l'avvio del procedimento non risulta suscettibile di produrre danno all'interessato attesa la natura preliminare e prodromica di tale atto, in particolare laddove, quand'anche dovesse aversi per provata la dedotta inimicizia nei confronti del ricorrente, il Presidente non abbia in alcun modo partecipato al procedimento disciplinare che – giova ricordare – inizia solo con l'atto di contestazione degli addebiti. *Decisione n. 105 del 15 novembre 2018*

MANCANZE DISCIPLINARI NELLA LIBERA PROFESSIONE

Certificazione

12. L'accertamento di un determinato stato di salute il cui esito è rappresentato in una certificazione medica integra la violazione del principio di affidamento se detto stato di salute non è verificato personalmente dal medico. Il certificato, infatti, è un atto finalizzato ad attestare oggettivamente una determinata condizione che sia stata effettivamente rilevata in esito ad un accertamento personale, operazione che deve essere condotta in maniera particolarmente rigorosa nel caso in cui dalla certificazione derivino effetti giuridici pregiudizievoli per soggetti terzi (nella specie il datore di lavoro). In tale attività di certificazione eventuali referti o attestazioni provenienti da specialisti non sono sostitutivi dell'accertamento diretto in quanto assumono il valore di elementi di valutazione che non esimano il medico dal visitare il paziente per la formazione del suo giudizio. Pertanto, indipendentemente dalla veridicità o meno della condizione oggetto di certificazione, è da giudicare contraria alle norme di etica professionale la condotta del medico che attesti uno stato di incapacità temporanea al lavoro sulla base della sola acquisizione di documenti provenienti da altri medici ed in assenza di un accertamento diretto sul paziente (anche per la verifica della attendibilità di quanto attestato nei documenti prodotti). Ai fini della attestazione della malattia per l'assenza dal lavoro da parte dei medici di medicina generale, l'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale richiede che l'assistito sia visitato dal medico certificatore, non essendo possibile il rilascio del certificato qualora la malattia sia stata constatata senza accertamento diretto e solo a seguito di attestazioni rese da altri sanitari (artt. 45, comma due, lett. h, 52, commi due e tre). La mancanza di contestazione della falsità di quanto attestato in certificazione e la condotta dell'incolpato esente da responsabilità per dolo costituiscono giusta causa per la riduzione della sanzione. *Decisione n. 103 del 15 novembre 2018*

13. L'art. 24 del Codice di deontologia medica fa riferimento all'obbligo del medico di "...rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati". Quanto al suo ambito applicativo, il termine "certificazione" deve essere inteso nella sua accezione più ampia, ricomprendendovi tutte le ipotesi in cui il medico, ancorché sulla base di valutazioni discrezionali, rilascia attestazioni o

dichiarazioni ricadenti su fatti o qualità delle persone; in tal modo, pur non determinando una certezza legale fino a querela di falso, assicura l'idoneità del documento ad assolvere a finalità informative o notiziali spendibili *iuris tantum* dal destinatario nei suoi rapporti con soggetti terzi, sia pubblici che privati (c.d. certificazione impropria). Con specifico riguardo all'art. 24 del Codice di deontologia medica, è vietata la condotta del sanitario che attesta fatti riguardanti le persone senza una preventiva verifica diretta degli stessi, poiché quanto forma oggetto di attestazione, per assumere valenza oggettiva e capacità affidante, indipendentemente dalla sua veridicità deve fondarsi su dati rilevati in via diretta attraverso un accertamento personale. *Decisione n. 104 del 15 novembre 2018*

Condotta imprudente o negligente

14. È meritevole di censura il medico, specializzato in patologia ostetrica, che abbia rilasciato a una paziente una relazione afferente a due visite mediche, priva dei dati clinici e diagnostici rilevati e consegnandole il documento con ritardo, dopo tre richieste di accesso e per aver posto in essere una condotta professionale imprudente, in quanto non si adoperava per approfondire e accertare lo stato di gravidanza, a fronte delle circostanze riferitele dalla paziente, causandole un successivo ricovero ospedaliero con conseguenti danni. Così agendo, il sanitario si pone quindi al di fuori del dettato deontologico e dei normali canoni di prudenza che devono accompagnare l'agire del medico, in considerazione della concreta possibilità di trovarsi davanti ad una gravidanza extrauterina. *Decisione n. 9 del 18 gennaio 2018*

15. È legittima la sanzione disciplinare irrogata nei confronti del medico che abbia partecipato in qualità di secondo operatore ad intervento chirurgico laparoscopio per recidiva ernia inguinale, durante l'esecuzione del quale il medico operatore, dopo aver lesionato un vaso, abbia bloccato l'emorragia posizionando un catetere di Foley, che veniva rimosso il giorno successivo dal ricorrente, così provocando l'aggravamento dell'emorragia interna, già in corso, con morte del paziente. Ciò laddove il sanitario non sia in possesso delle conoscenze adeguate per effettuare autonomamente un intervento in laparoscopia, ragione per la quale aveva convocato un collega, ma sia bensì in possesso delle conoscenze adeguate per rimuovere un catetere, sapendo proprio per tali conoscenze che il catetere in vista della dimissione doveva essere rimosso. Pertanto, è infondato il gravame riguardante nel merito la condotta professionale del sanitario, potendosi condividere la valutazione tecnica effettuata dall'Ordine e ravvisandosi la correttezza del provvedimento disciplinare nel considerare la condotta tenuta dal medico caratterizzata da negligenza e imprudenza. *Decisione n. 33 del 17 maggio 2018*

Conflitto di interessi

16. Il giudizio disciplinare è correttamente svolto quando non investa l'attività di ricerca svolta dall'incolpato, bensì l'attività di informazione e divulgazione delle sue tesi in materia di terapie mediche alternative, nello svolgimento della quale il sanitario abbia mirato a screditare e a togliere credibilità ai protocolli terapeutici tradizionali, in violazione del Codice di deontologia medica, che impone di rispettare e di applicare terapie di comprovata efficacia, così come riconosciute e validate dalla comunità scientifica, salva l'ipotesi di autorizzata attività di sperimentazione terapeutica. Ciò determina anche la configurabilità di un conflitto di interessi in capo al ricorrente, nella sua duplice veste di propositore di originali ipotesi terapeutiche e, al tempo stesso, di autore di pubblicazioni o comunque di interventi comunicativi caratterizzati da fini di lucro. *Decisione n. 105 del 15 novembre 2018*

Consenso informato

17. Dal punto di vista deontologico, sussiste la disciplinare responsabilità nel caso in cui il medico abbia raccolto il consenso del paziente per mezzo di atti che sono preordinati ad una diversa funzione rispetto a quella della informativa *ex art.* 33 C.d.m.; in particolare, la possibilità di esprimere il consenso attraverso la disamina e sottoscrizione di preventivi non è né prevista né desumibile dalla disciplina deontologica in quanto il preventivo contiene un elenco di prestazioni ipotizzate ed il relativo costo ed è valevole come proposta di contratto, elementi che, anche quando consistano nell'elencazione degli atti di cura, non hanno alcuna equivalenza rispetto a quelli nei quali è riassunto il concetto di consenso informato. L'Ordine è munito di un potere proprio di rilevare la violazione degli obblighi sul consenso informato, non essendo necessaria una specifica denuncia, né segnalazione del paziente. *Decisione n. 78 del 5 ottobre 2018*

Consulenze tecniche

18. È contrario ai principi deontologici l'aver redatto, in qualità di consulente tecnico della Procura, una relazione in un contenzioso matrimoniale esprimendo conclusioni e valutazioni atte a qualificare la figura paterna come affetta da turbe psichiche, senza neppure conoscere il soggetto in questione. Ciò ove emerga, dalla lettura di detta relazione, che il sanitario estensore abbia ecceduto nell'esprimere la valutazione di propria competenza, travalicando il proprio ruolo con l'introduzione di commenti e osservazioni a carattere spiccatamente personale o con affermazioni quale quella di "ritenere l'abuso sessuale altamente probabile". Infatti, pur riconoscendo la doverosità della segnalazione di sospetti abusi, è da ritenersi imprescindibile che la stessa emerga da circostanze rilevate oggettivamente e non da informazioni apprese *de relato* da una delle parti del rapporto, emotivamente coinvolta nella separazione dal coniuge. *Decisione n. 3 del 18 gennaio 2018*

19. In un processo penale a carico di un collega, i medici che siano consulenti di parte del P.M. possono legittimamente effettuare una lettura ed una valutazione delle risultanze in atti orientata a sostenere la tesi dell'accusa. Tuttavia, ove il caso in questione implichi l'interpretazione di un tracciato elettrocardiografico e la valutazione delle potenziali conseguenze derivanti dalle risultanze, che si reputano prerogativa di uno specialista in cardiologia, i ricorrenti, in osservanza delle disposizioni deontologiche e di etica professionale, devono avvalersi della consulenza di un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta, secondo quanto declinato dall'art. 62, comma tre, del Codice di deontologia medica. Infatti, è indubbio che, in siffatta circostanza, il giudizio medico suscettibile di essere espresso si collochi proprio in ambito cardiologico, risultando contestata la lettura del tracciato ecocardiografico. Peraltro, tenuto conto sia della legittimità nell'espletamento dell'incarico di consulenza, quanto dell'imperizia nel mancato coinvolgimento di un collega specializzato in materia, si può accogliere la richiesta di riduzione della sanzione disciplinare irrogata dalla misura della censura a quella dell'avvertimento. *Decisione n. 35 del 17 maggio 2018*

20. Nell'espletamento dell'incarico di consulenza medico-legale nell'ambito di un procedimento giudiziale la valutazione peritale deve essere mantenuta nei limiti del mandato assegnato dal Magistrato. *Decisione n. 86 del 4 ottobre 2018*

Doveri di collaborazione con l'Ordine

21. È legittimamente sanzionato il medico che risulti non aver instaurato con l'Ordine una comunicazione veritiera e trasparente nel rispetto dei principi di leale collaborazione, in occasione di una richiesta di chiarimenti circa la gestione di un sito internet e correlato poliambulatorio, oltre che per non aver risposto ai ripetuti inviti a presentarsi per conferire con il Presidente dell'Ordine e non aver comunicato il proprio cambio di residenza. *Decisione n. 8 del 18 gennaio 2018*

22. È corretta la procedura seguita dall'Ordine che, con una seconda convocazione notificata al sanitario, nella quale si prenda atto della "mancata ottemperanza senza giustificazione alla convocazione in data odierna", ammonisca il sanitario in merito al rispetto dell'art. 64 del Codice di deontologia medica riguardante i doveri di collaborazione con l'Ordine, intendendosi in tal modo reso edotto il sanitario della contestata inosservanza delle disposizioni disciplinari. *Decisione n. 16 del 18 gennaio 2018*

23. Rientra nei principi generali di collaborazione con l'Ordine di appartenenza, codificati nell'art. 64 del Codice di deontologia medica, la veritiera comunicazione di situazioni giuridiche aventi rilevanza penale e, ancor prima, detto principio rileva quale obbligo di veridicità delle dichiarazioni rese, imposto dall'ordinamento giuridico e penalmente sanzionato. In proposito, sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale (si veda Cass., sez. V, sent. n. 2447 del 27 aprile 2012) "la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando tale disposizione alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni che si avvedano di detta non veridicità. Inoltre, l'art. 75, comma uno, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 prescinde, per la sua applicazione, dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della non veridicità, rispetto al quale sono irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante". Ne discende che il sanitario è tenuto in ogni caso a segnalare, al momento dell'iscrizione all'Albo, la sussistenza di precedenti penali, rilevando, questa, non su un piano meramente formale (corrispondente alla non menzione nel casellario giudiziale), bensì sotto il profilo contenutistico dell'assenza di condanne. *Decisione n. 32 del 17 maggio 2018*

Esercizio abusivo della professione

24. È legittima la sanzione irrogata al medico che abbia agevolato la consorte nell'esercizio abusivo della professione di psicoterapeuta e sessuologa nell'ambito del proprio studio, con conseguente violazione degli articoli 1, 2 e 3 del Codice di deontologia medica. *Decisione n. 10 del 18 gennaio 2018*

25. Per l'integrazione dell'illecito deontologico di agevolazione dell'esercizio abusivo della professione, qualora l'organo di disciplina in sede di contestazione ha fatto riferimento solo all'art. 67 C.d. e non anche all'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, non gli è consentito applicare in sede di provvedimento sanzionatorio la più gravosa misura della interdizione prevista da tale legge in luogo di quella codicistica, salvo incorrere in un vizio logico giuridico nella valutazione del carattere doloso della condotta. *Decisione n. 108 del 15 novembre 2018*

26. È infondata la tesi del ricorrente per cui, in presenza di una sentenza penale di prescrizione ed in difetto di una autonoma valutazione dei fatti da parte dell'organo di disciplina su tutti gli elementi della vicenda processuale, non sussistono i requisiti per ritenere sussistente l'infrazione ex artt. 8 L. 175/1992 e 67 Codice di deontologia medica, con specifico riferimento alle lesioni lamentate dalla paziente in relazione ad elementi della bocca che non sarebbero stati oggetto di intervento da parte del sanitario. Infatti, la circostanza che, in sede di appello, i reati dei quali il ricorrente sia stato riconosciuto colpevole con sentenza di condanna pronunciata in primo grado sono stati dichiarati estinti per prescrizione non incide sull'accertamento dei fatti, in merito ai quali l'Ordine conserva piena autonomia nella valutazione della responsabilità disciplinare che ne può discendere. Pertanto, quando le risultanze emerse in sede penale sono sottoposte ad autonoma valutazione da parte dell'organo di disciplina, correlando i fatti accertati ai principi deontologici, pesandone la gravità e la conseguente sanzione, la decisione è da ritenersi legittimamente adottata. *Decisione n. 69 del 16 marzo 2018*

27. È inaccettabile la doglianza secondo la quale le lesioni subite dall'autrice dell'esposto da cui è scaturita l'azione disciplinare nei confronti dell'odontoiatra non sarebbero dovute alle cure da lui prestate, in quanto la responsabilità in capo allo stesso consiste nell'aver permesso, consentito o non impedito a persona non abilitata di effettuare prestazioni odontoiatriche che abbiano in seguito prodotto le lamentate lesioni. È precisamente questa la fattispecie prevista e punita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 175, recante norme in materia di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie. *Decisione n. 69 del 16 marzo 2018*

28. Va respinta la richiesta subordinata di attenuazione della misura sanzionatoria ("interdizione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore ad un anno"), atteso che la sua determinazione rientra nelle prerogative dell'organo di disciplina, il quale correttamente faccia applicazione della legge n. 175/1992, intesa a reprimere un fenomeno tanto diffuso quanto nefasto. *Decisione n. 69 del 16 marzo 2018*

29. In caso di sentenza *ex art. 444 c.p.p.*, ai fini della applicabilità dell'art. 8 L. n. 175/1992, il patteggiamento, che può valere come ammissione, costituisce prova della sussistenza dei fatti materiali e della loro ascrivibilità agli imputati se ciò emerge dagli atti del procedimento penale. Al ricorrere di tali elementi ed in esito all'accertamento anche in sede disciplinare della corrispondenza dei fatti ai reati ipotizzati, può ritenersi provato il dolo specifico se risulta che l'agente si sia prefissato lo scopo di favorire l'esercizio abusivo della professione (nella specie la commissione disciplinare ha ritenuto di ravvisare il dolo specifico nel fatto che il ricorrente operava nel medesimo studio da epoca ultraventennale ed era in esso costantemente presente, rappresentando tale situazione condizione sufficiente per presumere la consapevolezza del reo di agevolare l'esercizio abusivo della professione). *Decisione n. 82 del 5 ottobre 2018*

30. La misura stabilita dall'art. 8, comma uno, della legge n. 175/1992 costituisce anch'essa sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 40 D.P.R. n. 221/1950, concorrendo a determinare il novero delle sanzioni applicabili in caso di condotte di favoreggiamento o agevolative dell'abusivismo professionale. Nei casi previsti dal citato art. 8, anche in assenza di dolo può aversi violazione dell'art. 67 C.d., per concretare la quale è sufficiente il solo profilo colposo. *Decisione n. 95 del 15 novembre 2018.*

31. In relazione alla contestazione di agevolazione dell'esercizio abusivo della professione, nel caso in cui costituisca oggetto di patteggiamento *ex art. 444 c.p.p.* anche il reato di cui all'art. 348 c.p., l'organo di disciplina può affermare la responsabilità deontologica. Nel caso in cui l'odontoiatra titolare, o soggetto con analoga posizione, sia presente presso lo studio contestualmente agli altri soggetti accusati di esercizio abusivo della professione di odontoiatra (odontotecnico e segretaria/addetta alla poltrona), costituisce agevolazione dell'esercizio della professione da parte di tali soggetti non idonei e non abilitati dalla legge l'aver loro consentito il libero accesso allo studio: ricorrendo tale circostanza, risulta accertata la volontà del sanitario di commettere l'illecito favoreggiamento, così integrando l'elemento soggettivo del dolo specifico, ossia il requisito di applicabilità dell'art. 8 della L. n. 175/1992. *Decisione n. 101 del 15 novembre 2018*

Falsa dichiarazione

32. È legittimo il provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Ordine di appartenenza su segnalazione di quello destinatario dell'istanza di trasferimento – con relativo diniego di iscrizione da parte di quest'ultimo – quando il sanitario abbia oggettivamente affermato il falso nella dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, che accompagnava la sua domanda di iscrizione all'Albo, attestando di non avere riportato condanne e confidando sulle risultanze di un certificato che avrebbe dovuto

metterlo in condizione di una più approfondita verifica del suo stato proprio per il precedente penale di cui era ben a conoscenza. Inoltre, stante l'incontestata natura di enti pubblici non economici degli Ordini e dei Collegi professionali, inclusi tra le pubbliche amministrazioni, giusta la previsione dell'art. 1, comma 2, d. lgs. n. 29/1993, poi trasfuso nel d. lgs. n. 165/2001 (si veda, sul punto, Cass. civ., sez. I, 14 ottobre 2011, n. 21226), la condotta del sanitario appare censurabile in quanto, da un lato, le dichiarazioni sostitutive, attestanti stati e qualità personali, ex art. 46 DPR n. 445/2000, "sono considerate come fatte a pubblico ufficiale", d'altro canto, l'atto nel quale tali dichiarazioni sono trasfuse è destinato a provare la verità dei fatti attestati e a produrre specifici effetti, consistenti nell'ammissione dell'interessato all'Albo, condizionata al requisito di non avere riportato condanne penali (si vedano, in proposito, Cass., sez. II, 12 gennaio 2012, n. 4970, rv. 251815; Cass., sez. V, 7 marzo 2008, n. 13556, rv. 239827; Cass., sez. V pen., 24 novembre 2014, n. 48681). *Decisione n. 32 del 17 maggio 2018*

Lesioni gravissime

33. L'aver, in violazione dell'art. 19, commi 1, 3, 5-7, della legge n. 194/1978 ("Norme sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza") cagionato, in concorso ed in contrasto con quanto previsto dalla citata legge, l'interruzione di gravidanza ad una minore, causando alla stessa lesioni gravissime, è in netto e gravissimo contrasto con gli artt. 1, 3, 4, 32, 33, 42, 43 e 68 del Codice di deontologia medica. Pur se accertati in sede penale, tali fatti possono avere grande rilievo anche sotto l'aspetto deontologico-disciplinare ed essere connotati da "gravità particolare ed assoluta" quando siano commessi in danno al bene primario della salute della paziente (peraltro minore di età), violando, tra l'altro, le regole di condotta imposte dal medico che opera in un contesto pubblicitario. Pertanto, è da ritenersi congrua la sanzione della radiazione dall'Albo, cui l'organo di disciplina sia giunto previa autonoma valutazione della condotta del sanitario, il quale sia provato che abbia compromesso gravemente sia la sua personale reputazione, sia la dignità della classe sanitaria, violando non solo norme deontologiche citate, ma anche quelle della legge 194/1978, aventi anch'esse rilevanza deontologica-disciplinare. *Decisione n. 5 del 18 gennaio 2018*

Obbligo di astenersi dall'attività professionale

34. A seguito della instaurazione di una relazione sentimentale con un paziente il medico è tenuto ad interrompere la relazione di cura con il medesimo e deve astenersi dal rendere prestazioni professionali a suo beneficio; in particolare al medico non è consentito rilasciare in favore del medesimo certificazioni e/o relazioni mediche e/o prescrizioni mediche, neanche nel caso in cui i detti documenti vengano rilasciati a titolo di favore personale. Il rilascio della detta documentazione (certificazioni, relazioni e prescrizioni) costituisce attività medica rientrante nella riserva professionale che non perde, né modifica la sua natura di attività medica quando sia svolta a titolo gratuito (*affectionis vel benevolentiae causae*). Ai fini della responsabilità deontologica ciò che rileva è il solo fatto di aver avviato ed intrattenuto una relazione sentimentale quando il rapporto terapeutico è ancora in atto, essendo del tutto irrilevante la condiscendenza del paziente e la sua piena capacità di determinarsi liberamente, anche nel caso in cui ciò abbia comportato l'assoluzione in sede penale con la formula "perché il fatto non sussiste". *Decisione n. 85 del 15 novembre 2018*

Obbligo di formazione e aggiornamento

35. L'obbligo di formazione e/o aggiornamento previsto dal Codice deontologico comprende l'osservanza di analoghi obblighi discendenti a carico dell'iscritto per disposizione di legge o regolamento, come la formazione continua stabilita dagli artt. 16 e ss. del d. lgs. n. 502/1992 s.m.i. e dal sistema di cui all'art. 2, comma 357, L. n. 244/2007 (Educazione continua in medicina- ECM).

Lo svolgimento parziale, ancorché insufficiente, della attività di aggiornamento può essere valutata ai fini della riduzione della sanzione. *Decisione n. 100 del 15 novembre 2018*

Obbligo di informare l'Ordine

36. In virtù del principio sulla base del quale *ignorantia legis non excusat*, non può essere accolto il gravame in ordine alla mancata conoscenza dell'esistenza del doppio casellario giudiziale, in ragione della circostanza per la quale l'interessato chiamato a rendere la dichiarazione – indipendentemente da quanto rileva dal casellario giudiziale – è tenuto a informare l'amministrazione alla quale l'istanza è rivolta di tutte le circostanze di cui sia a conoscenza che l'abbiano visto coinvolto in un procedimento penale, tanto più nell'ipotesi in cui questo si sia concluso con una condanna. È quindi non corretto il comportamento del sanitario che abbia ommesso di informare l'Ordine sia del primo procedimento penale al quale è stato sottoposto, sia di quello successivo, conclusosi con il c.d. "patteggiamento". *Decisione n. 32 del 17 maggio 2018*

Non corretto esercizio della medicina - Formazione erronea di convincimento

37. Risulta infranto l'art. 4, comma due, del Codice di deontologia medica, che fissa, tra i principi del corretto esercizio della medicina, quello della conoscenza scientifica e della coscienza intesi come strumenti attraverso i quali il professionista assolve responsabilmente agli obblighi che contrae con il cittadino. Due termini che non consistono soltanto nel far riferimento a conoscenze consolidate e assolutamente garantite ma che impongono l'osservanza di quelle regole logiche e di metodologia che guidano la ricerca della verità con spirito veramente critico e libero da suggestioni di qualsiasi natura al fine di rispettare la vita, la salute fisica e psichica, ovvero la dignità della persona con cui il medico entra in contatto. È dunque legittimo il provvedimento disciplinare fondato su elementi probatori idonei a comprovare che l'accertamento diagnostico effettuato dal medico sanzionato è sopravvenuto rispetto alla formazione del convincimento della sussistenza di un abuso sessuale sulla minore da parte del padre, basandosi soltanto su comportamenti dei due soggetti come esposti dalla madre e interpretati senza alcun riscontro oggettivo, né adeguati approfondimenti, facendosi suggestionare dal sofferto racconto della madre (giudizio poi smentito sia dalla diagnosi del Reparto di Neuropsichiatria Infantile, emesso solo 6 giorni dopo e successivamente dal Collegio peritale della Procura che escludeva la pregressa condizione abusante e l'esistenza di una personalità paterna turbata), tanto da indurre la madre a presentare formale denuncia alla Autorità giudiziaria prima ancora di aver visitato la bambina ed eseguito le necessarie verifiche. *Decisione n. 3 del 18 gennaio 2018*

Prestazioni sanitarie gratuite

38. È indiscusso che lo specialista possa prestare gratuitamente la propria opera in particolari circostanze, suscettibili di essere individuate, oltre che sulla base di linee indicative dettate dall'Ordine di appartenenza, anche sulla base di un orientamento di buon senso, risultando l'elemento della "particolarità" per sua natura circoscritto a casi non ordinariamente riscontrabili nell'ambito dell'attività professionale. Tuttavia, non è consentito che la pubblicità divulgata dal centro dentistico di cui sia responsabile il ricorrente riguardi trattamenti sanitari offerti gratuitamente in modo ordinario nel contesto del centro stesso e non circoscritti neppure ad un determinato lasso di tempo, non integrando, perciò, quei caratteri di eccezionalità richiesti dalla disposizione deontologica di riferimento. Simili indicazioni pubblicitarie risultano, inoltre, idonee ad ingenerare spinte consumistiche e comportamenti inappropriati da parte dell'utenza, magari indotta dal vantaggio economico a richiedere prestazioni non necessarie. *Decisione n. 49 del 16 marzo 2018*

Rapporti tra colleghi

39. Sussiste violazione degli artt. 42-46 del Codice deontologico dell'Infermiere, per aver pubblicato sul proprio profilo *facebook* frasi contenenti giudizi ritenuti denigratori, rivolte a colleghi. Ciò ove il ricorrente abbia pubblicato sul proprio profilo telematico frasi dal contenuto negativo nei confronti di propri colleghi e superiori, che, ad una lettura oggettiva, risultino sufficientemente circostanziate da lasciar comprendere ai lettori, seppure circoscritti nel numero e autorizzati all'accesso dall'interessato, i riferimenti specifici ivi formulati, sia con riguardo alle persone coinvolte, sia con riferimento alle accuse rivolte, del tutto destituite di alcun fondamento. In tal caso, appare evidente il giudizio di disvalore espresso dal sanitario nei confronti dei propri colleghi, rispetto a circostanze non accertate, tanto più che i lettori del messaggio risultavano essere verosimilmente anche altri lavoratori operanti nel medesimo contesto lavorativo, nonché alcuni pazienti, fruitori o potenziali fruitori del servizio reso dalla struttura ospedaliera. Pertanto, la condotta tenuta dal ricorrente non è consona ai principi di correttezza della professione, non costituendo né la mera manifestazione di un'opinione, né una critica fondata su dati di fatto accertati, bensì un giudizio su astratte e generiche circostanze non comprovate. *Decisione n. 38 del 17 maggio 2018*

40. La valutazione di idoneità di una dichiarazione a ledere la dignità e la professionalità di un collega, in violazione dei principi deontologici fondamentali, deve essere valutata alla luce del contesto in cui la stessa è resa: le dichiarazioni che rappresentano opinioni, valutazioni e apprezzamenti degeneranti in attacchi personali o in manifestazioni gratuitamente lesive del decoro della professione o di chi la esercita, realizzate con l'uso di espressioni linguistiche oggettivamente offensive ed estranee ad una normale contrapposizione di idee, non sono suscettibili di configurarsi come lecite manifestazioni di pensiero. *Decisione n. 38 del 17 maggio 2018*

41. In caso di diverbio litigioso, se i fatti siano ascrivibili ad entrambi i litiganti e non è accertata nel giudizio penale l'antigiuridicità della condotta, viene meno anche il presupposto fattuale su cui poggia il provvedimento sanzionatorio che agli atti di tale procedimento abbia fatto riferimento. *Decisione n. 73 del 4 ottobre 2018*

42. Gli apprezzamenti negativi formulati dal ricorrente nei confronti di colleghi, spesso trascesi nella vera e propria denigrazione, rendono censurabile la sua condotta nei termini ampiamente descritti e motivati dall'organo di disciplina. *Decisione n. 105 del 15 novembre 2018*

Responsabilità del Direttore sanitario

43. La ricorrente censura il provvedimento impugnato sotto il profilo dell'infondatezza dei rilievi addebiti alla ricorrente in qualità di Direttore sanitario di struttura odontoiatrica, affermando che la responsabilità per la mancanza del timbro e della firma leggibile sulle prescrizioni rilasciate ai pazienti vada attribuita esclusivamente alla segretaria della struttura nella quale esisteva una prassi consolidata per cui le ricette (essendo "sempre le stesse") venivano predisposte dalla segretaria stessa con relativo timbro della struttura e firmate dall'odontoiatra prescrivente previo controllo. Pertanto, le censure di negligenza e superficialità non sarebbero ascrivibili alla ricorrente sia per il numero delle ricette che dovrebbero essere verificate, sia perché se si ipotizzasse un onere di tal genere in capo alla stessa verrebbero compromesse le funzioni tipiche e principali proprie del Direttore sanitario. Al riguardo, come da costante giurisprudenza della Commissione Centrale, va ritenuta provata la violazione dell'art. 69 del Codice di deontologia medica quando dagli atti risultino violati da parte del medico che riveste la qualifica di Direttore sanitario una serie di obblighi (tra cui la mancata vigilanza sulle condotte del personale operante nella struttura sanitaria)

che egli sia tenuto ad osservare. Il che fa ritenere che la sua funzione di garanzia sia venuta meno. *Decisione n. 63 del 16 marzo 2018*

44. È legittima la sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente nella sua qualità di Direttore sanitario di struttura odontoiatrica se dagli atti non risulta la produzione di una documentazione atta a provare che la ricorrente abbia posto in essere idonee condotte attive volte a vigilare sull'operato del personale operante nella struttura medesima. Da ciò consegue la violazione dell'art. 69 C.d.m., in quanto il medico a cui è stata attribuita la direzione della struttura sanitaria è tenuto a garantire il rispetto di tutte le prescrizioni ed obblighi di legge, comprese quelle concernenti le certificazioni mediche da rilasciare ai pazienti. La norma di cui al citato art. 69 non pone a carico del sanitario una forma di responsabilità oggettiva, bensì un onere strettamente correlato all'espletamento del suo incarico. *Decisione n. 63 del 16 marzo 2018*

45. L'aver comunicato il proprio incarico di direttore sanitario all'Ordine di appartenenza solo nel corso dell'anno successivo a quello di assunzione è condotta correttamente ritenuta meritevole di sanzione disciplinare. Al riguardo, va richiamata una forma di responsabilità "rafforzata" del professionista che rivesta altresì un ruolo direzionale della struttura alla quale viene ricondotta l'iniziativa pubblicitaria. Infatti, come la CCEPS ha più volte avuto modo di precisare, la responsabilità del medico è chiaramente delineata dall'art. 69 del relativo Codice deontologico, ai sensi del quale il direttore sanitario è tenuto a garantire il rispetto delle norme deontologiche nell'espletamento della propria attività e deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente all'organizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura medesima. Si tratta di un onere strettamente correlato all'espletamento dell'incarico attribuito al medico, al quale compete verificare che il messaggio pubblicitario divulgato non integri gli estremi della concorrenza sleale o dell'illecito accaparramento. *Decisione n. 67 del 16 marzo 2018*

Sovradosaggio di farmaco

46. È meritevole di sanzione il sanitario che, in servizio presso una struttura di oncologia medica, si sia reso corresponsabile di un sovradosaggio del farmaco *Platinex* nei confronti di paziente ricoverato presso la suddetta struttura, pur in presenza di sintomi tipici da sovradosaggio. Giustamente l'organo di disciplina ha affermato che la responsabilità deontologica del medico, e ancor prima la coscienza professionale che dovrebbe connotare il suo particolare e delicato ruolo, debba andare ben oltre una distratta risposta resa all'infermiere di turno, tanto più in un ambito così sensibile e peculiare quale è quello delle terapie oncologiche. Il fatto stesso che il ricorrente abbia avuto conoscenza della condizione e del trattamento terapeutico del paziente e sia stato coinvolto, pur incidentalmente, nella somministrazione del farmaco, lo rende responsabile di non aver tenuto, in coscienza e competenza, un comportamento idoneo ad approntare una corretta gestione del rischio clinico, nel primario interesse della sicurezza del paziente. In ossequio agli artt. 14 e 21 del Codice di deontologia medica ("il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e contribuire all'adeguamento dell'organizzazione sanitaria, alla prevenzione e gestione del rischio clinico anche attraverso la rilevazione, segnalazione e valutazione degli errori al fine del miglioramento della qualità delle cure"; "egli deve affrontare nell'ambito delle specifiche responsabilità e competenze ogni problematica con il massimo scrupolo e disponibilità, dedicandovi il tempo necessario per una accurata valutazione dei dati oggettivi"), il ricorrente – avendo apposto di proprio pugno sulla cartella clinica l'annotazione in ordine alla modalità di somministrazione del farmaco – avrebbe dovuto controllare la posologia da somministrare al paziente. *Decisione n. 4 del 18 gennaio 2018*

Sperimentazione

47. L'assenza di previa informazione agli organi preposti della sperimentazione di nuova terapia e della previa validazione della stessa costituisce illecito disciplinare anche quando la terapia proposta è compatibile con i protocolli terapeutici ufficiali, ovvero è ad essi complementare. *Decisioni nn. 87-89 anno 2018*

48. In materia di sperimentazione l'applicazione della sanzione della sospensione per il periodo massimo previsto dall'art. DPR n. 221/1950 difetta di proporzionalità nel caso in cui il medico si è reso responsabile dell'erronea condotta sanzionata non già per perseguire lucrose attività indebite, quanto perché mosso da intenti terapeutici verso una generalità di pazienti colpita da malattia temibile e insidiosa. *Decisioni nn. 87-89 anno 2018*

Terapie mediche alternative

49. Il giudizio disciplinare è correttamente svolto quando non investe l'attività di ricerca svolta dall'incolpato, bensì l'attività di informazione e divulgazione delle sue tesi in materia di terapie mediche alternative, nello svolgimento della quale il sanitario abbia mirato a screditare e a togliere credibilità ai protocolli terapeutici tradizionali, in violazione del Codice di deontologia medica, che impone di rispettare e di applicare terapie di comprovata efficacia, così come riconosciute e validate dalla comunità scientifica, salva l'ipotesi di autorizzata attività di sperimentazione terapeutica. Ciò determina anche la configurabilità di un conflitto di interessi in capo al ricorrente, nella sua duplice veste di propositore di originali ipotesi terapeutiche e, al tempo stesso, di autore di pubblicazioni o comunque di interventi comunicativi caratterizzati da fini di lucro. *Decisione n. 105 del 15 novembre 2018*

MANCANZE DISCIPLINARI NEL SERVIZIO PUBBLICO

Irreperibilità dal servizio

50. È corretta la sanzione della radiazione irrogata al medico di cui sia stato accertato che si era reso, arbitrariamente, irreperibile dal servizio pubblico di guardia medica che espletava presso una struttura sanitaria pubblica e che per il medesimo fatto era stato sottoposto a procedimento penale conclusosi con la condanna in primo grado a tre anni di reclusione e interdizione dai pubblici uffici, sentenza confermata dalla Corte d'Appello e divenuta irrevocabile con la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione. *Decisione n. 26 del 15 marzo 2018*

Pressioni indebite per ottenere vantaggi economici

51. Per la configurazione della violazione dell'art. 30 del Codice di deontologia medica, è sufficiente far rinvio alle risultanze probatorie in atti, dalle quali risulti la continuità dei rapporti intercorrenti tra il medico e il rappresentante dell'azienda fornitrice di protesi mammarie, con esplicite pressioni dello stesso medico finalizzate all'ottenimento di vantaggi, secondo quanto scaturite dalle intercettazioni acquisite. *Decisione n. 20 del 18 gennaio 2018*

52. Correttamente l'organo di disciplina ravvisa una infrazione nell'aver il sanitario indotto alcuni pazienti a corrispondere somme di denaro per l'espletamento di un proprio dovere professionale, fondando la sanzione disciplinare sulle testimonianze acquisite in sede di indagine penale e recepite nel provvedimento disciplinare ivi impugnato. In proposito, va altresì considerato che, in relazione alla natura del bene tutelato in ambito disciplinare, quale è come detto il decoro della professione e l'integrità morale della categoria, è sufficiente l'esistenza di un solo caso comprovato, atto a palesare la sussistenza di un comportamento deontologicamente scorretto, per giustificare l'irrogazione di una sanzione. *Decisioni nn. 23 del 18 gennaio 2018 e 27 del 15 marzo 2018*

Prescrizioni false, indebite, in bianco

53. Costituisce illecito disciplinare l'aver redatto per un lungo periodo di tempo, in qualità di medico di base convenzionato con il S.S.N., un ingente numero di prescrizioni farmacologiche in favore di propri assistiti, del tutto ignari di tali prescrizioni (mai costituenti oggetto di loro richieste, né essendo mai stati farmaci, prescritti a loro nome, concretamente da essi ricevuti), in assenza di necessità terapeutiche, trattandosi evidentemente di farmaci destinati a terze persone. *Decisione n. 41 del 15 marzo 2018*

54. Costituisce illecito disciplinare l'aver attestato falsamente, nella redazione di prescrizioni mediche, e in qualità di medico di base convenzionato con il S.S.N., la sussistenza di esigenze, fatti, e circostanze, riferibili ai pazienti indicati al precedente addebito, non veritiere, trattandosi – quantomeno per alcune di esse – di prescrizioni in cui abbiano, evidentemente, beneficiato terze persone, tenute alla spesa sanitaria, con ciò comportando rilevante danno a carico dello stesso S.S.N. *Decisione n. 41 del 15 marzo 2018*

56. Costituisce illecito disciplinare l'aver – come accertato dai NAS nel corso di accesso ispettivo congiunto con funzionari ASL – lasciato disponibili, presso una farmacia, due ricette in bianco, evidentemente da compilare, anche in sua assenza presso la stessa farmacia, secondo le esigenze contingenti dei clienti. *Decisione n. 41 del 15 marzo 2018*

Prestazioni non effettuate

57. Sono meritevoli di sanzione le plurime e reiterate azioni poste in essere dall'incolpato, volte ad attestare falsamente la presenza in servizio, al fine di ottenere una remunerazione per prestazioni non effettuate. Tanto più quando l'organo di disciplina abbia riscontrato la noncuranza del sanitario nell'assentarsi arbitrariamente da un servizio di continuità assistenziale medica, che presuppone il coinvolgimento di interessi fondamentali e particolarmente sensibili, quale quello della salute dei pazienti. *Decisione n. 14 del 18 gennaio 2018*

58. È legittima la sanzione disciplinare irrogata in conseguenza della condanna penale a carico del sanitario per il reato di truffa, per avere egli, con artifici e raggiri, attestato falsamente l'effettuazione della prestazione di guardia medica presso il distretto sociosanitario della ASL di appartenenza, procurandosi un ingiusto profitto in altrui danno. *Decisione n. 29 del 15 marzo 2018*

59. Costituisce illecito disciplinare l'aver redatto prospetti falsamente attestanti l'effettuazione di visite o altre prestazioni sanitarie durante il servizio di guardia medica nel corso di vari anni, con ciò raggirando i competenti organismi del S.S.N., che gli riconoscevano compensi per le attività di guardia medica nel Comune di riferimento, per prestazioni non eseguite o eseguite solo in parte. *Decisione n. 41 del 15 marzo 2018*

60. Costituisce illecito disciplinare l'aver attestato falsamente, redigendo i prospetti di cui al capo precedente e formando un atto nell'esercizio delle proprie funzioni, che le attività descritte erano state compiute o avvenute in presenza del ricorrente, per l'ottenimento dei compensi per il servizio di guardia medica. *Decisione n. 41 del 15 marzo 2018*

Rapporto con il procedimento disciplinare nel rapporto di impiego

61. Anche nel caso in cui il sanitario sia già stato sanzionato dalla ASL nell'ambito del rapporto di convenzionamento per la medicina generale, l'Ordine può valutare la medesima condotta ai fini

disciplinari in virtù di quanto disposto dall'art. 68 C.d.m. Infatti, anche il medico operante nelle strutture sanitarie pubbliche e private è soggetto alla potestà disciplinare dell'Ordine al pari di tutti gli altri medici e indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, in quanto l'iscrizione all'Albo avviene sulla base di una volontaria adesione e l'appartenenza all'Ordine determina l'accettazione da parte dell'iscritto della disciplina e del conseguente esercizio del potere disciplinare. *Decisione n. 74 del 4 ottobre 2018*

Sottrazione di farmaci

62. Costituisce illecito disciplinare l'aver sottratto, nella propria qualità di direttore sanitario di struttura sanitaria, in numerose occasioni, imprecisati quantitativi di farmaci in propria disponibilità, da utilizzare per i pazienti della struttura stessa, in ragione delle proprie funzioni direttoriali, trasferendoli indebitamente o ad altra struttura, per la cura degli ospiti in regime privato, o presso la propria abitazione, con ciò appropriandosi indebitamente di tali farmaci, già dispensati a spese del S.S.N. *Decisione n. 41 del 15 marzo 2018*

Violazione obblighi di servizio

63. La violazione da parte del medico degli obblighi di presenza nel sistema della continuità assistenziale comporta lesione dei doveri di decoro e di necessaria assistenza dovuta ai suoi pazienti. *Decisione n. 74 del 4 ottobre 2018*

MANCANZE DISCIPLINARI / FARMACIE E FARMACISTI

Concorrenza

64. La mancata contestazione di ipotesi di illecito di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c. non pregiudica la possibilità di procedere ad una valutazione della condotta del farmacista per gli effetti dell'art. 27 del Codice deontologico dei farmacisti, laddove la valutazione della condotta riguarda la correttezza professionale e non gli effetti sui rapporti con i terzi, ovvero l'illecito concorrenziale in sé. Tanto è vero ciò, che la competenza ad accertare la concorrenza sleale, in quanto comportante un illecito civile, è coperta da riserva giurisdizionale in favore del Giudice ordinario (si veda l'art. 2599 c.c.). *Decisione n. 60 del 5 ottobre 2018*

Prescrizioni

65. Il motivo di ricorso sulla prescrizione di farmaci in assenza di necessità terapeutica è contraddetto da altra doglianza, vertente sulla effettuazione di prescrizioni fittizie onde evitare di divulgare il problema di disfunzione erettile di determinati pazienti: entrambi i motivi di ricorso risultano privi di pregio, oltre al fatto che il comportamento in sé è caratterizzato da una particolare gravità nell'uno e nell'altro caso. Per quanto concerne le ricette depositate presso la farmacia, la giustificazione dell'incolpato sarebbe stata suscettibile di eventuale considerazione qualora le stesse fossero state complete in tutte le parti, anziché essere prive dell'indicazione terapeutica. *Decisione n. 41 del 15 marzo 2018*

Tracciabilità

66. Lo spostamento di farmaci da una casa di cura all'altra, ovvero presso la propria abitazione non è consentito per nessuna ragione: i farmaci devono essere tracciati nel loro impiego e nei loro spostamenti. *Decisione n. 41 del 15 marzo 2018*

MANCANZE DISCIPLINARI / PUBBLICITÀ SANITARIA

Autorizzazione preventiva

67. È corretto l'operato dell'Ordine che risulti non aver assoggettato ad autorizzazione preventiva l'iniziativa pubblicitaria del sanitario, ma anzi la abbia sanzionata dopo che l'interessato l'aveva realizzata, peraltro perseverando così nella condotta contraria ai principi deontologici già sanzionata in precedenza dal medesimo Ordine in una corretta logica di graduazione delle sanzioni da irrogare secondo criteri di recidività. Ciò senza che i principi della libertà di concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, invocati dal ricorrente, risultino in alcun modo pregiudicati. *Decisione n. 66 del 16 marzo 2018*

Carattere istituzionale dell'iniziativa pubblicitaria

68. È priva di fondamento l'affermazione del ricorrente secondo la quale lo stesso non sarebbe responsabile di alcuna omissione in quanto i messaggi pubblicitari veicolati si configurerebbero quali pubblicità di brand o istituzionali proprio in quali tali dovrebbero imputarsi in via esclusiva alla Società che gestisce lo studio dentistico presso il quale egli opera. Secondo detta tesi, la c.d. pubblicità "istituzionale" o "di brand", diversamente dalla pubblicità c.d. "promozionale" sarebbe utilizzata dalla società capogruppo non per promuovere un servizio o per attestare la validità delle prestazioni erogate, bensì unicamente per valorizzare un marchio aziendale o reclamizzare l'immagine della Società medesima. La tesi non è meritevole di pregio ove agli atti non risulti alcun elemento concreto che possa far presumere che si tratti di pubblicità istituzionale piuttosto che di pubblicità promozionale, in presenza dell'utilizzo di determinate espressioni ("Il mio dentista ha la Porsche. Noi abbiamo la TAC 3 D", nonché "Dentisti di un altro pianeta") con le quali si persegua il risultato di esaltare i materiali usati e le prestazioni offerte dalla Società rispetto a quelli offerti da altri professionisti operanti sul mercato. *Decisioni nn. 64 e 65 del 16 marzo 2018*

Caratteristiche economiche del messaggio pubblicitario

69. È illecita la pubblicità che riguardi elementi (impianto, corona, protesi mobili) oggetto del d. lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 "Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici" all'art. 1, comma due, lett. d), il quale definisce come "dispositivo su misura" qualsiasi dispositivo fabbricato appositamente sulla base della prescrizione scritta di un medico debitamente qualificato e indicante, sotto la responsabilità del medesimo, le caratteristiche specifiche di progettazione del dispositivo, che sia destinato ad essere utilizzato solo per un determinato paziente. Di siffatti dispositivi, l'art. 21 del decreto legislativo cit. proibisce la pubblicità al pubblico: cartelloni stradali, litografie e volantini che abbiano una grafica tale da far risaltare ed enfatizzare il dato economico, contenendo anche dati equivoci ("*GRATIS, offerta valida per il primo appuntamento, Visita + Preventivo + Panoramica Digitale, protesi mobile su impianti da € 3.500, impianto + corona in ceramica da € 950*") e suggestivi tali da attrarre la clientela con costi molto bassi, sono pertanto incompatibili con la dignità e decoro professionale. *Decisione n. 66 del 16 marzo 2018*

70. Effettuare pubblicità avente ad oggetto la realizzazione di un impianto e di una corona in porcellana, specificando il relativo prezzo, concreta una condotta vietata dal nostro ordinamento ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. n. 46/1997. *Decisione n. 68 del 16 marzo 2018*

Direttore sanitario – responsabilità

71. Il ricorrente deduce l'illegittimità della sanzione ricevuta per la indimostrata imputabilità del messaggio veicolato alla propria sfera giuridica, attesa l'asserita esclusiva riconducibilità del messaggio stesso alla Società che gestisce lo studio dentistico presso il quale egli opera. La sua estraneità all'iniziativa pubblicitaria facente capo alla menzionata società discenderebbe dalla natura del rapporto contrattuale facente capo al ricorrente, che non intercorrerebbe tra lo stesso (nella sua qualità di direttore sanitario) e la Società che gestisce lo studio dentistico, bensì si configurerebbe esclusivamente con altri soggetti giuridici, titolari di ambulatori odontoiatrici. Il gravame è infondato, atteso che la carica ricoperta dal medico all'interno di ambulatori quale direttore sanitario non lo rende estraneo alle vicende che afferiscono alla Società capogruppo, della quale gli ambulatori stessi siano da considerare quali mere articolazioni interne, come oltretutto puntualmente indicato nel provvedimento disciplinare. Proprio la carica di direttore sanitario ricoperta impone al professionista un obbligo di vigilanza sulla struttura cui è preposto mediante un comportamento teso a predisporre tutte le misure attive e passive affinché non si verifichino violazioni anche di carattere deontologico. *Decisione n. 65 del 16 marzo 2018*

72. Pur dovendosi prescindere – come sostenuto dal ricorrente – dalla natura (individuale, associativa o societaria) dei soggetti in capo ai quali ha luogo l'esercizio della professione, resta ferma la responsabilità "rafforzata" del professionista che rivesta altresì un ruolo di riferimento della struttura alla quale viene ricondotta l'iniziativa pubblicitaria. Infatti, come la CCEPS ha più volte avuto modo di precisare, la responsabilità del medico è chiaramente delineata dall'art. 69 del relativo Codice deontologico, ai sensi del quale il direttore sanitario è tenuto a garantire il rispetto delle norme deontologiche nell'espletamento della propria attività e deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente all'organizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura medesima. Si tratta di un onere strettamente correlato all'espletamento dell'incarico attribuito al sanitario, al quale compete verificare che il messaggio pubblicitario divulgato non integri gli estremi della concorrenza sleale o dell'illecito accaparramento. *Decisione n. 66 del 16 marzo 2018*

73. Non può ritenersi esente da responsabilità il direttore sanitario per la pubblicità non corretta e/o non veritiera concernente la struttura dallo stesso diretta, in quanto a norma dell'art. 69 Codice deontologico, su di lui incombe l'onere di garantire il rispetto di tutte le normative vigenti nello svolgimento dell'attività professionale. Nel campo della pubblicità sanitaria la responsabilità disciplinare sussiste nel caso in cui il direttore sanitario abbia ommesso di indicare il proprio nominativo nel messaggio pubblicitario, in quanto la specificazione del suo ruolo, essendo funzionale alla trasparenza, costituisce fattore di arricchimento delle informazioni che possono acquisire i potenziali utenti. Nell'ipotesi in cui il direttore sanitario non abbia verificato l'attendibilità e la conformità del messaggio alle prescrizioni di legge, l'Ordine può correttamente irrogare la sanzione disciplinare se ha circoscritto la propria indagine al contenuto del messaggio pubblicitario in relazione alle prescrizioni del Codice deontologico, limitandosi alla verifica del rispetto dei principi di veridicità, responsabilità e trasparenza. *Decisione n. 79 del 5 ottobre 2018*

Marchio registrato

74. Va disattesa la difesa del ricorrente, il quale declini ogni responsabilità per la pubblicità di un marchio, da lui registrato, inerente ad un sito Internet volto a pubblicizzare prestazioni di chirurgia estetica rese da alcuni specialisti presso una struttura sanitaria collegata. Infatti, non vale trincerarsi dietro l'asserzione che "E.Y. è solo un marchio che dispone di un omonimo dominio internet utilizzato per pubblicizzare servizi di chirurgia estetica forniti da alcuni specialisti presso la struttura sanitaria del ricorrente". Pertanto, le dichiarazioni contrarie rese nella fase istruttoria innanzi l'Ordine non possono non essere considerate fuorvianti, dovendosi affermare la responsabilità del ricorrente in qualità di direttore sanitario della struttura collegata (pur restando ferma quella personale dei medici che fornivano consulenze e trattamenti sanitari e che utilizzavano

E.Y. quale marchio e sito internet per pubblicizzare la propria attività). *Decisione n. 8 del 18 gennaio 2018*

Modalità di effettuazione della pubblicità

75. Il provvedimento disciplinare non è in contrasto con la normativa dell'Unione Europea in tema di pubblicità sanitaria laddove l'Ordine, con le varie imputazioni poste a carico del ricorrente, non abbia inteso limitare la libertà di pubblicizzare che oggi ha trovato esplicito riconoscimento anche nelle varie decisioni dell'A.G.C.M., ma abbia semplicemente contestato le modalità attraverso cui è stata effettuata la menzionata pubblicità. *Decisione n. 68 del 16 marzo 2018*

76. È legittimo il provvedimento disciplinare con il quale l'Ordine non abbia posto alcun limite alla possibilità di effettuare pubblicità, ma abbia solo rilevato che le condotte dell'incolpato sono state poste in essere con modalità tali da violare le norme del Codice deontologico. *Decisione n. 68 del 16 marzo 2018*

Principi di correttezza informativa

77. I termini “servizio low-cost” e “gratis” hanno carattere prettamente commerciale e tendenti a persuadere il possibile cliente attraverso concetti comunicativi emozionali, basati su elementi eccedenti l'ambito informativo previsto dal Codice deontologico, concretizzando un tentativo di accaparramento di clientela attraverso un mezzo illecito e l'utilizzo dell'immagine di un dente stilizzato sorridente che sventola la bandiera italiana, per indicare l'attività professionale, ridicolizza la professione. Il Codice consente non una pubblicità indiscriminata, ma attraverso l'informazione sanitaria (art. 55) e la pubblicità dell'informazione sanitaria (art. 56) permette, al fine di consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti, la diffusione di specifiche informazioni sull'attività secondo i principi di correttezza informativa e di decoro professionale. *Decisione n. 66 del 16 marzo 2018*

78. Il principio di correttezza informativa, responsabilità e decoro professionale costituiscono presupposti non modificati dalla riforma sulla pubblicità informativa in campo sanitario, che devono comunque essere rispettati in ragione dell'esistenza di professionalità operanti in settori peculiari e sensibili. Correttamente, quindi, l'Ordine precedente ritiene in contrasto con i principi di correttezza e trasparenza una comunicazione basata prevalentemente sugli aspetti commerciali, attraverso la prospettazione di sconti non meglio specificati e non parametrati a un prezzo di base, modalità questa indispensabile a tutelare il consumatore e indirizzarlo sulla base di una scelta libera e consapevole, così disattendendo la *ratio* della normativa in materia di pubblicità sanitaria. *Decisione n. 66 del 16 marzo 2018*

Pubblicità non rispondente alle aspettative ingenerate

79. La dicitura del messaggio pubblicitario “*Prima visita, diagnosi, radiografia e preventivo gratuiti*”, risultante dalle risultanze documentali in atti, ivi compresi i verbali delle dichiarazioni rese dal ricorrente, non corrisponde a ciò che accade realmente. Siffatta pubblicità non è lesiva del decoro e della dignità della professione, ma non corrisponde esattamente all'aspettativa che ingenera nell'uomo comune: gli accertamenti necessari per effettuare una diagnosi risultano variabili a seconda del caso clinico che viene sottoposto allo specialista. È indubbio che per approntare un preventivo sulle cure dentistiche più frequenti sia sufficiente un esame obiettivo e una radiografia, tuttavia esiste una molteplicità di interventi, parimenti frequenti, che prevede un più particolareggiato approfondimento (rilievo di impronte, analisi dei modelli, setup diagnostici, TAC delle mascellari, sondaggi e schede parodontali ecc.), il quale esula dalle pubblicizzate prestazioni

gratuite e che comunque risulta indispensabile per la definizione di una compiuta diagnosi e del conseguente preventivo di spesa. Sotto tale profilo, una pubblicità siffatta risulta carente dei requisiti di veridicità e correttezza, in quanto incompleta. *Decisione n. 49 del 16 marzo 2018*

Trasparenza e veridicità del messaggio

80. In materia di pubblicità sanitaria vigono prescrizioni legislative e regolamentari, anche di fonte europea, in materia di liberalizzazione pubblicitaria, che vietano restrizioni e limitazioni nella diffusione dei messaggi pubblicitari, in applicazione delle quali, con provvedimento dell'A.G.C.M. n. 25078 del 4 settembre 2014 (pubblicato sul bollettino n. 37 del 24/9/2014), è stata sanzionata la FNOMCEO per aver posto in essere una intesa restrittiva della concorrenza *ex art.* 101 del TFUE, consistente nella approvazione del Codice deontologico del 2006 e delle relative linee guida in materia di pubblicità sanitaria. Tuttavia, il sanitario colpito dalla sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per mesi uno non può invocare il predetto provvedimento quando la decisione dell'Ordine non abbia ad oggetto il divieto di svolgere attività promozionale, ma abbia rilevato soltanto l'arbitrarietà o, quanto meno, profili di non veridicità nel contenuto del messaggio pubblicitario veicolato, senza limitare o porre vincoli alla pubblicità sanitaria, ma prendendo in considerazione il profilo oggettivo del messaggio pubblicitario ritenendolo non corretto per le mancanze riscontrate che avrebbero informato in modo non esauriente o comunque distorto l'utente interessato. Al riguardo, si rileva che – pur prendendo atto delle sopravvenute modifiche normative interne che hanno liberalizzato il settore della pubblicità anche in esecuzione dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi in qualunque ambito territoriale dell'Unione Europea posti dal Trattato U.E. e dalle direttive europee – resta salva la competenza riservata agli Ordini professionali di esercitare un potere di verifica della rispondenza del messaggio pubblicitario ai “criteri di veridicità e trasparenza” così come previsto dal D.L. n. 223/2006, convertito nella L. 248/2006, tenendo conto dei principi deontologici della professione di odontoiatra. Il messaggio pubblicitario addebitato al sanitario a titolo di *culpa in vigilando*, in violazione del suo specifico precipuo obbligo giuridico derivante dalla funzione di garanzia propria del ruolo di direttore sanitario, è meritevole di sanzione quando sia non veritiero, lesivo della dignità della categoria professionale degli odontoiatri e, quindi, in contrasto con le prescrizioni di cui agli artt. 1, commi due e quattro, 55 e 56 C.d. Infatti, porre a comparazione l'immagine del dentista che ama la Porsche, autovettura di lusso di rilevante valore e costo, e lo Studio che invece preferisce investire i propri guadagni nell'acquisto di una TAC 3 D, significa evocare una immagine della categoria dei dentisti che non corrisponde al vero e che oltretutto appare denigratoria della professionalità della categoria interessata. *Decisioni nn. 64 e 65 del 16 marzo 2018*

81. Il comportamento tenuto dal sanitario è da ritenersi deontologicamente scorretto, in quanto disdicevole al decoro professionale, laddove si riscontri mancanza di trasparenza e veridicità della pubblicità effettuata e vi sia correlazione tra l'incolpato e la Società che, pur essendo titolare della pubblicità, sia risultata inattiva e priva di autorizzazione all'esercizio. Infatti, l'effettuazione di pubblicità da parte di una realtà non autorizzata ad operare in un campo degno della massima tutela, perché afferente alla salute dei cittadini, bene costituzionalmente tutelato, rappresenta svolgimento dell'attività professionale da parte dell'odontoiatra sotto forma di pseudonimo, non consentita dalle norme vigenti. Ciò, tra l'altro, se detta Società prospettava terapie a partire da determinati prezzi, mentre chi fatturava le stesse non era la Società stessa ma il sanitario, che proprio per ciò aveva già ricevuto la sanzione della censura, senza però modificare il proprio comportamento a seguito della stessa. *Decisione n. 66 del 16 marzo 2018*

82. La normativa vigente in tema di liberalizzazioni (c.d. “decreto Bersani”), nonché la giurisprudenza formatasi in materia (cfr. sentenza della Corte di Cassazione 9 marzo 2012, n. 3117), ha mantenuto un importante ruolo in capo agli Ordini professionali, pur precisando che gli stessi

devono circoscrivere la propria indagine al contenuto del messaggio pubblicitario in relazione ai principi deontologici, potendo eseguire una verifica della veridicità, del rispetto del principio di responsabilità e della trasparenza. Né appare incidere sui poteri degli Ordini in tema di pubblicità la configurazione degli stessi quali enti esponenziali della categoria, atteso che si versa in materia di professioni regolamentate a tutela di superiori interessi generali, qual è quello della salute. *Decisione n. 66 del 16 marzo 2018*

83. L'utilizzo dei mezzi consentiti (cartelloni, litografie sui mezzi pubblici e volantini) in modo improprio e incompleto e con forma e contenuto irrispettose della normativa, della dignità e decoro professionale, nonché della trasparenza del messaggio, costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 221/1950 e dell'art. 4, comma tre, DPR 7 agosto 2012 n. 137. Per le professioni regolamentate, infatti, le leggi in materia consentono la pubblicità informativa e ne indicano le caratteristiche, laddove nella legge n. 248/2006 all'art. 2, comma uno, lett. b) viene consentito di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio; nel citato DPR n. 137, all'art. 4, comma uno, si specifica ulteriormente che la pubblicità informativa deve avere come oggetto l'attività professionale le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni; infine, al comma due, stabilisce che la pubblicità doveva essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non doveva essere equivoca, ingannevole o denigratoria. *Decisione n. 66 del 16 marzo 2018*

84. Costituisce violazione dell'art. 4, comma 2, DPR 137/2012 in materia di pubblicità ingannevole la pubblicizzazione su carta intestata di prestazioni che non corrispondono esattamente alle attività riconosciute alla struttura attraverso appositi atti amministrativi. È improprio l'uso del titolo di "professore" se non accompagnato dall'indicazione per esteso della tipologia di contratto, della facoltà o dell'istituto presso il quale viene svolto l'incarico e dell'anno accademico di riferimento. È altresì improprio l'uso del titolo di "direttore" da parte di dirigente medico che non sia preposto alla direzione di una struttura complessa, bensì ad una struttura operativa semplice, per la quale la qualifica è quella di Dirigente medico responsabile. *Decisione n. 56 del 4 ottobre 2018*

85. In materia di pubblicità sanitaria l'informazione, che deve rispondere ai criteri di trasparenza e veridicità, deve essere rappresentata in maniera corretta, comprensibile e con esposizione rigorosa sotto il profilo scientifico. Correttamente, quindi, l'Ordine interviene disciplinarmente quando i messaggi promozionali contengono riferimenti che, oltre ad essere tecnicamente non corretti, risultino fuorvianti per gli utenti perché privi degli elementi di correttezza informativa, trasparenza, obiettività e veridicità. La volontà di collaborare in sede di procedimento disciplinare non costituisce causa di esclusione della responsabilità, ma può essere valutata al fine di applicare una sanzione meno afflittiva. *Decisione n. 80 del 5 ottobre 2018*

Uso di dicitura non corretta, titoli inesistenti, termini inappropriati

86. Con riferimento all'utilizzo del termine "estetica", genericamente riferito all'attività praticata nell'ambito della struttura sanitaria, si rinvencono connotati di inappropriata per mancanza di trasparenza rispetto all'ambito specifico in cui vengono effettuati gli interventi estetici o approntate le relative soluzioni "estetiche". *Decisione n. 49 del 16 marzo 2018*

87. È meritevole di sanzione la condotta consistente nell'aver pubblicizzato la propria struttura con la definizione di "clinica", dicitura non corrispondente alla autorizzazione rilasciata dal competente Comune, nella quale sia indicata invece come "ambulatorio odontoiatrico". Infatti, ciò che viene

contestato non è la facoltà di pubblicizzare la struttura, ma il fatto che il sanitario utilizzi una dicitura non veritiera per enfatizzare l'immagine della struttura medesima. *Decisione n. 68 del 16 marzo 2018*

88. È meritevole di sanzione la condotta del sanitario che abbia affermato di essere docente di implantologia presso un Corso di perfezionamento universitario senza averne i titoli: *nulla quaestio* sulla possibilità di pubblicizzare i titoli di specializzazione o gli incarichi di docenza, ma è necessario stabilire la veridicità di quanto affermato in ossequio al principio di trasparenza dell'informazione pubblicitaria, non avendo il ricorrente fornito alcun riscontro alle richieste dell'Ordine sulla titolarità della docenza. *Decisione n. 68 del 16 marzo 2018*

MANCANZE DISCIPLINARI / VETERINARI

Certificato medico veterinario

89. Il certificato medico veterinario è un atto con il quale il sanitario dichiara conformi a verità i fatti di natura tecnica accertati personalmente e che producono certezza legale valutabili ai fini dell'articolo 481 c.p. Poiché il divieto di interventi chirurgici su animali a meri fini estetici coinvolge interessi sensibili e richiede forme di tutela particolarmente attente a causa della estrema diffusione del fenomeno vietato, per effetto della oggettiva difficoltà ad attuare un controllo adeguato, assume maggiore effetto la certificazione, che deve essere accurata e dettagliata, in modo che possa evincersi chiaramente e incontrovertibilmente la necessità dell'intervento come unico rimedio percorribile. A tal fine, anche per la sua correttezza formale, il certificato deve riportare la diagnosi a fronte della problematica riscontrata sull'animale, la tipologia di intervento praticato, oltre che tutti gli elementi probatori quali riscontri fotografici e accertamenti diagnostici atti a supportare e giustificare la scelta del veterinario. *Decisione n. 55 del 17 maggio 2018*

Farmaco destinato all'uso veterinario

90. Solo la presenza in commercio di un farmaco destinato all'uso specificamente veterinario rende illegittima la prescrizione dell'equivalente farmaco destinato ad uso umano; in tal caso, comunque, il professionista è tenuto ad una preliminare valutazione diagnostica della patologia e verifica della assenza di uno specifico medicinale veterinario autorizzato contenente il medesimo principio farmacologico (in conformità della circolare ministeriale n. 8307/2011), compito che, per essere assolto, richiede un adeguato percorso di aggiornamento professionale. *Decisione n. 53 del 17 maggio 2018*

Interventi radicali di amputazione

91. Nel caso in cui il veterinario non ha approntato alcun tentativo terapeutico volto a scongiurare l'intervento definitivo e radicale, se opera nella consapevolezza di non aver verificato la possibilità di risolvere le patologie dichiarate con cure meno invasive, la sua condotta costituisce violazione della disciplina deontologica allorquando pratica interventi chirurgici radicali di amputazione dei padiglioni auricolari e della coda dei cani in quanto questi sono diretti ad assecondare unicamente la volontà dei proprietari. *Decisione n. 54 del 17 maggio 2018*

Limiti alla sindacabilità delle valutazioni a discrezionalità tecnica

92. Ai fini della osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro della professione di medico veterinario, nonché dell'obbligo di rispetto degli animali, rileva particolarmente il corretto svolgimento dell'attività professionale. Pertanto, nell'esercizio della professione, assume valenza

disciplinare la condotta colpevolmente omissiva del professionista che sia stata accertata dalla autorità pubblica in base a valutazioni connotate da discrezionalità tecnica. Tale giudizio, se concorre alla motivazione del provvedimento sanzionatorio, può essere oggetto di sindacato nel procedimento innanzi la Commissione centrale solo in caso presenti vizi logico-giuridici *ictu oculi* rilevabili. *Decisione n. 71 del 17 maggio 2018*

POTERI DEGLI ORDINI

Articolazione interna dell'Ordine

93. La strutturazione del Consiglio dell'Ordine in un consiglio direttivo, che lo rappresenta nei rapporti esterni, e in commissioni istituite all'interno dell'Ordine, che sono organi dello stesso deputati all'espletamento di specifiche funzioni, comporta la ricorrenza di un rapporto organico tra le varie strutture interne e il Consiglio, comportando l'imputabilità al Consiglio degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati dagli organi interni. Pertanto, è sempre sanabile dal competente Consiglio dell'Ordine qualunque vizio di incompetenza relativa a carattere funzionale. *Decisione n. 56 del 4 ottobre 2018*

Sindacato di merito di valutazioni a discrezionalità tecnica

94. Non possono essere sindacate nel merito le scelte dell'organo di disciplina costituenti valutazioni medico-legali, la cui censurabilità è possibile solo per vizi logico-giuridici. *Decisione n. 72 del 17 maggio 2018*

POTESTÀ DISCIPLINARE

Iscrizione a più Albi

95. È infondato il gravame dell'iscritto all'Albo dei medici chirurghi relativo alla violazione del principio del divieto di duplicazione del giudizio per essere egli stato già giudicato e sanzionato per lo stesso fatto e per i medesimi profili di violazione del Codice deontologico dalla Commissione odontoiatri dello stesso Ordine. Al riguardo, va richiamato il costante e consolidato orientamento giurisprudenziale della Commissione Centrale, per cui il professionista titolare della c.d. doppia iscrizione (medico chirurgo e odontoiatra) è tenuto alla osservanza dell'insieme dei doveri inerenti l'iscrizione ad entrambi gli Albi professionali. Conseguentemente, non può essere lamentata la violazione del principio del *ne bis in idem*. D'altra parte, le diverse Commissioni ordinistiche hanno entrambe piena potestà di esercitare nei confronti dell'iscritto i poteri istituzionali loro propri, ivi compreso quello disciplinare: la doppia iscrizione, nella peculiarità che la caratterizza, implica duplicità di doveri e di potestà professionali, rendendo legittimo l'assoggettamento del sanitario al potere disciplinare dei competenti organi dell'Ordine. Pertanto, l'avvio di due procedimenti disciplinari a carico del ricorrente si giustifica ove quest'ultimo risulti iscritto presso due distinti Albi, quello dei medici chirurghi e quello degli odontoiatri, in quanto le infrazioni deontologiche contestate sono qualificabili come mancanze concernenti entrambe le professioni. *Decisione n. 22 del 18 gennaio 2018*

Assoggettamento a più poteri disciplinari

96. Il sanitario che rivesta anche la qualità di pubblico dipendente in servizio presso una Azienda sanitaria è tenuto al rispetto delle norme che regolano i rispettivi rapporti, quello di servizio e quello professionale-deontologico, con conseguente assoggettamento al potere disciplinare sotto duplice profilo. I due procedimenti disciplinari perseguono, tuttavia, diverse finalità: in particolare, il

procedimento dinanzi alla ASL si pone in una fase patologica del rapporto contrattuale di lavoro instaurato con il ricorrente e salvaguarda l'interesse al corretto svolgimento dell'attività lavorativa e a un generale principio di corretto adempimento dell'obbligo del lavoratore, a differenza del procedimento attivato dall'Ordine professionale di appartenenza dell'infermiere, attinente a un rapporto di volontaria adesione a una categoria professionale e conseguente alla violazione di precetti deontologici legati alla tutela del decoro e della dignità della classe professionale. Ancora, le diverse misure sanzionatorie risultano difformi anche negli effetti, stante che, nel caso di specie, la sospensione dall'esercizio professionale disposta dal datore di lavoro determina i propri effetti limitatamente all'ambito del rapporto lavorativo intercorrente tra il ricorrente e la ASL; la sospensione disposta a seguito di provvedimento ordinistico esplica i propri effetti, invece, sull'esercizio dell'attività professionale considerata nel suo complesso, quindi sia rispetto al servizio pubblico prestato dall'infermiere, sia rispetto all'eventuale attività libero professionale dal medesimo svolta, ovvero in forza di eventuali diversi contratti e convenzioni estranee al rapporto di lavoro con l'Azienda sanitaria. Pertanto, non può accogliersi la richiesta del ricorrente di considerare, e quindi di scomputare dalla irroganda sanzione, la sospensione disciplinare a suo tempo disposta dalla ASL presso cui egli presta la propria attività lavorativa, stante il diverso *status* e le diverse sfere cui attengono le norme di deontologia professionale violate, l'irrelevanza del procedimento promosso dalla detta Azienda sanitaria rispetto a quello avviato da parte dell'Ordine professionale di appartenenza. *Decisione n. 37 del 17 maggio 2018*

PRESCRIZIONE

97. In relazione alla dedotta decorrenza del termine prescrizionale per l'esercizio dell'azione disciplinare, va chiarito che, nei casi di contemporanea pendenza del procedimento penale e di quello disciplinare, il Collegio giudicante è legittimato ad avvalersi degli automatici effetti interruttivi scaturenti dalla pendenza del processo penale, non pronunciandosi sino al definitivo esito di questo, vale a dire il passaggio in giudicato della sentenza. Conformemente al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che attribuisce valore interruttivo della prescrizione quinquennale al fatto che sia "iniziato, a carico dell'incolpato un procedimento penale, e tale effetto interruttivo permane per tutto il tempo in cui il procedimento penale abbia corso" (Cass. civ. Sez. III, 2 marzo 2006, n. 4658), il predetto effetto interruttivo non è neppure subordinato all'apertura e contestuale sospensione del procedimento disciplinare da parte dell'Ordine o Collegio, bensì al solo verificarsi del primo degli eventi). Pertanto, alla luce della citata giurisprudenza della Suprema Corte, nonché in base al costante orientamento della Commissione Centrale, il termine di prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare viene interrotto ove sia iniziato un procedimento penale, per tutto il tempo in cui quest'ultimo ha corso e ricomincia a decorrere dalla formazione del giudicato. Il termine *a quo* da cui far decorrere la prescrizione dell'azione disciplinare, quindi, è quello del passaggio in giudicato della sentenza penale e non quello della commissione del fatto. *Decisione n. 18 del 18 gennaio 2018*

98. È pacifico che il termine quinquennale di prescrizione, cui è soggetta l'azione disciplinare nei confronti dell'appartenente all'Ordine professionale, decorre dalla commissione dell'illecito, ma è interrotto dall'eventuale avvio di procedimento penale a carico dell'incolpato. In tale ultima ipotesi, la prescrizione dell'azione disciplinare riprende a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza penale (così Cass., sez. III, sent. n. 10517 del 7 maggio 2009). Il procedimento disciplinare che sia stato aperto e sospeso determina l'interruzione del termine prescrizionale, che inizia nuovamente a decorrere dalla data nella quale si sia avuto il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna. In tal caso, il provvedimento disciplinare deve considerarsi tempestivo. *Decisione n. 33 del 17 maggio 2018*

99. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione e della stessa Commissione Centrale, il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'art. 51 DPR n. 221/1950 non decorre nel caso in cui sia iniziato un procedimento penale a carico dell'incolpato e tale effetto interruttivo permane per tutto il tempo in cui il procedimento penale abbia corso, atteso che – diversamente ragionando – l'azione disciplinare sarebbe il più delle volte già prescritta prima ancora della sua materiale proposizione, considerati i tempi di durata dei procedimenti penali. Inoltre, come pure già affermato in analoghe decisioni della Commissione, ove la sanzione irrogata venga fatta discendere dai fatti per i quali il soggetto è stato condannato in sede penale, il termine prescrizione dell'azione disciplinare comincia a decorrere dalla sentenza irrevocabile di condanna. *Decisione n. 42 del 15 marzo 2018*

100. Nel caso in cui il procedimento penale e quello disciplinare siano contemporaneamente in corso, si applicano gli automatici effetti interruttivi scaturenti dalla pendenza del processo penale sino al definitivo esito di questo, vale a dire il passaggio in giudicato della sentenza. Il nuovo termine inizia a decorrere dalla formale comunicazione della sentenza irrevocabile, rimanendo invece irrilevante la data in cui l'organo di disciplina ha notizia della definitività del procedimento penale. *Decisione n. 92 del 4 ottobre 2018*

101. Non può ritenersi avviato in perenzione dei termini di prescrizione il procedimento disciplinare cui si è dato corso dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale, qualora da tale data sia osservato il termine quinquennale stabilito dall'art. 51 del DPR n. 221/1950, non rilevando il momento in cui l'Ordine ne ha avuto conoscenza. *Decisione n. 97 del 15 novembre 2018*

PROCEDIMENTO

Accertamento dei fatti

102. È infondato il motivo di ricorso sull'erronea ricostruzione dei fatti, atteso che l'accertamento delle circostanze di fatto è stato svolto sulla base di molteplici fonti che hanno condotto all'univoca interpretazione degli accadimenti. *Decisione n. 37 del 17 maggio 2018*

Assistenza legale (limiti)

103. Nel procedimento disciplinare l'assistenza legale è una facoltà del soggetto evocato, il quale può stare in giudizio anche con il ministero proprio senza l'obbligo di difesa tecnica. Pertanto, al ricorrere dell'impedimento del legale per ragioni di organizzazione professionale, essendo peraltro possibile demandare l'assistenza ad altro avvocato, l'Ordine non ha un obbligo di differire la seduta per l'audizione se la richiesta è confacente al solo interesse dell'incolpato. In conseguenza, la mancata comparizione dell'incolpato motivata con la impossibilità o difficoltà del legale a presenziare alle sedute ne determina la contumacia, con ciò potendo il procedimento disciplinare seguire il proprio corso. *Decisione n. 74 del 4 ottobre 2018*

Attività istruttoria svolta dagli Ordini

104. È da ritenere che il collegio giudicante abbia fondato il proprio convincimento su un'istruttoria esaustiva e completa quando risulti che l'Ordine ha acquisito tutti gli elementi in possesso dell'Azienda sanitaria presso la quale il ricorrente prestava servizio, ivi comprese le dichiarazioni dei colleghi che hanno riscontrato le carenze nel servizio, la relazione circostanziata sull'accaduto, le dichiarazioni dei pazienti coinvolti. Il ricorso va quindi respinto ove risulti, dalla disamina della documentazione in atti, che l'attività istruttoria svolta dall'Ordine sia stata pienamente legittima. *Decisione n. 21 del 18 gennaio 2018*

Audizione preliminare

105. Per costante orientamento della CCEPS, la convocazione effettuata dall'Ordine *ex art.* 39 del DPR n. 221/1950, in quanto precede la formale apertura del procedimento disciplinare, ha la mera funzione di acquisizione di sommarie informazioni, che devono poi essere valutate dal collegio giudicante ai fini dell'avvio o meno del procedimento stesso. *Decisioni nn. 87-89 anno 2018*

106. La fase di audizione preliminare, riservata al Presidente dell'Ordine o della Commissione d'albo, non ha finalità decisoria, per cui non vi è obbligo di astensione in caso di situazione di grave inimicizia di esso con l'incolpato. *Decisione n. 93 del 5 ottobre 2018*

107. Sono inammissibili, prima che infondate, le doglianze che afferiscono alla fase prodromica del procedimento, in quanto estranee al procedimento disciplinare, così come tipizzato dalla vigente normativa, e in quanto il ricorrente non abbia prospettato alcun significativo collegamento con vizi di legittimità riferibili al provvedimento impugnato. In particolare, la doglianza relativa alla mancata indicazione dei motivi specifici per cui il sanitario viene convocato per l'audizione preliminare è infondata, trattandosi di audizione informale e preliminare. Per le medesime considerazioni, non ha, altresì, alcuna rilevanza la presenza del legale dell'Ordine in occasione della predetta audizione, soprattutto ove il ricorrente non abbia dedotto alcuno specifico riflesso di illegittimità sull'atto impugnato. *Decisione n. 105 del 15 novembre 2018*

108. È irrilevante la lamentata inesatta menzione di quanto dichiarato dal ricorrente nel corso dell'audizione preliminare: infatti, oltre alla circostanza che alla predetta audizione ha fatto seguito l'invio di una memoria scritta, nella quale evidentemente l'interessato abbia avuto modo di esprimere in modo compiuto le proprie argomentazioni, il gravame va respinto ove non chiarisca in che modo la asserita errata citazione abbia leso i diritti dell'incolpato. *Decisione n. 105 del 15 novembre 2018*

Comunicazioni e notificazioni

109. È infondata l'eccezione di illegittimità dell'intero procedimento per violazione dell'art. 24 Cost. e degli artt. 39 ss. DPR n. 221/1950 perché l'Ordine, malgrado l'espressa elezione di domicilio presso uno studio legale, ha inviato la comunicazione di avvio del procedimento presso indirizzi PEC che egli non aveva fornito ai fini del procedimento, dovendosi ritenere nulla la notifica effettuata dall'amministrazione procedente in un recapito diverso rispetto a quello scelto dall'interessato. Infatti, laddove l'Ordine resistente, nelle proprie controdeduzioni, dichiara di non avere agli atti alcuna valida ed efficace procura speciale ed elezione di domicilio, in quanto nella memoria ricevuta dall'Ordine stesso la procura non sia in calce all'atto, bensì in un foglio a parte, non in originale e senza autentica di firma, da ciò deriva, per consolidato giurisprudenziale (cfr. Cassazione civile, sez. unite, 28 novembre 2005, n. 25032), la nullità/inesistenza della procura stessa, come pure è priva di efficacia l'elezione di domicilio presso lo studio del legale designato. In via riconvenzionale, peraltro, l'Ordine controdeduce che da ciò conseguirebbe la irricevibilità del ricorso per scadenza dei termini previsti dagli artt. 53 e 54 DPR n. 221/1950, stante l'esattezza della procedura esperita dall'Ordine medesimo con l'invio delle comunicazioni all'indirizzo PEC del ricorrente. Si ritiene di superare anche la predetta eccezione, atteso che l'Ordine si è comunque costituito in giudizio. *Decisione n. 67 del 16 marzo 2018*

110. Sulla base del disposto normativo dell'art. 48 del Codice dell'Amministrazione digitale – d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – il quale, al comma 2, sancisce espressamente l'equivalenza della notificazione effettuata a mezzo posta a quella eseguita a mezzo posta elettronica certificata, gli

Ordini professionali, in quanto inclusi tra le pubbliche amministrazioni, possono utilizzare tale mezzo per le loro notificazioni. *Decisione n. 52 del 17 maggio 2018*

111. Legittimamente l'Ordine provvede ad inviare le comunicazioni relative al procedimento disciplinare all'indirizzo di residenza del sanitario incolpato, da questi indicato sin dall'atto di iscrizione nell'Albo, senza che in capo all'Ordine professionale incomba l'obbligo di reperire d'ufficio eventuali cambiamenti di residenza o luoghi di "effettiva abitazione" degli iscritti, atteso che è onere dei medesimi comunicare all'ente di appartenenza ogni variazione di residenza o di domicilio. *Decisione n. 92 del 4 ottobre 2018*

112. Il DPR n. 221/1950 ha individuato espressamente i termini che condizionano in via perentoria il potere disciplinare; per quanto riguarda la durata del procedimento, ovvero la comunicazione del provvedimento finale non ha, invece, previsto termini decadenziali, ritenendo di non dover ulteriormente limitare in senso temporale l'esercizio del potere disciplinare. Pertanto, non sono applicabili automaticamente le omologhe disposizioni contenute nella legge n. 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo in quanto recessive rispetto alla disciplina speciale di cui al DPR n. 221/1950; infatti, qualora il citato DPR non regolamenti in maniera espressa un dato aspetto, non può ritenersi per tale solo fatto automaticamente applicabile la norma corrispondente contenuta nella L. n. 241/1990. Peraltro, attesa la natura sollecitatoria e non perentoria dei termini previsti dalla legge citata, il mancato rispetto di essi non inciderebbe sulla validità del provvedimento finale, soprattutto nel caso in cui l'interessato non abbia assunto alcuna iniziativa finalizzata al superamento della detta inerzia. Pertanto, è infondato il motivo di ricorso concernente la violazione del termine entro il quale effettuare la comunicazione del provvedimento disciplinare. *Decisione n. 101 del 15 novembre 2018*

Diniego di accesso agli atti

113. Non è accoglibile il gravame relativo al diniego di accesso ai documenti richiesto in occasione dell'audizione preliminare, in quanto, trattandosi di fase prodromica, la presunta mancata conoscenza degli atti è superata dal successivo svolgimento del procedimento disciplinare, in seno al quale la ricorrente abbia potuto svolgere compiutamente le proprie difese. *Decisione n. 62 del 5 ottobre 2018*

114. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta di non essere "riuscito ad avere i nominativi dei due segnalanti che avevano determinato l'avvio del procedimento disciplinare" è da respingere in quanto l'interesse riconosciuto meritevole di tutela dall'ordinamento speciale non è quello di conoscere siffatti nominativi, bensì quello di conoscere il contenuto delle segnalazioni in sede di contestazione degli addebiti. *Decisione n. 105 del 15 novembre 2018*

Diritto di difesa – contestazione degli addebiti – genericità

115. Non discende l'automatica lesione del diritto di difesa da ogni ipotesi di inosservanza formale delle modalità previste per la contestazione d'addebito di cui all'art. 39 DPR n. 221/1950. In particolare, deve escludersi la sussistenza di tale lesione nel caso in cui il medico incolpato, comparso personalmente nel giorno fissato per il giudizio ai sensi dell'art. 45 del DPR cit., abbia accettato di rispondere sui fatti addebitati, avendo egli avuto piena cognizione dei fatti per i quali è stata formulata la contestazione nonché regolare accesso agli atti del procedimento. In altre parole, la legittimità dell'atto di contestazione va valutata in relazione all'effettiva possibilità di esercitare tale diritto; pertanto, il provvedimento disciplinare non è viziato ove risulti che – malgrado una certa genericità del predetto atto – l'incolpato abbia potuto conoscere con maggiore precisione nel corso del procedimento gli addebiti mossigli, attraverso la menzione dettagliata degli stessi, e sia

stato quindi posto nelle condizioni di svolgere adeguatamente la proprie difese. *Decisioni nn. 25 del 15 marzo 2018, 64 del 16 marzo 2018 e 105 del 15 novembre 2018*

116. Il ricorrente lamenta la genericità degli addebiti, nonché il fatto che il procedimento si sia articolato in un “subprocedimento illegittimo”, con contestazione orale di addebito (risultante dal verbale di seduta), senza formulazione scritta della stessa e senza comunicazione del diritto a farsi assistere da un difensore di fiducia. Al riguardo, si richiama quanto statuito dalla CCEPS in analoghe circostanze, per cui non discende una lesione del diritto di difesa da ogni ipotesi di inosservanza formale delle modalità previste dall’art. 39 DPR n. 221/1950. In particolare, deve escludersi la sussistenza di tale lesione nel caso in cui l’incolpato, comparso personalmente nel giorno fissato per il giudizio, ai sensi dell’art. 45 DPR cit., abbia accettato di rispondere sui fatti addebitati, avendo egli avuto piena cognizione dei fatti per i quali è stata formulata la contestazione, nonché regolare accesso agli atti del procedimento. Ciò che il ricorrente chiama “subprocedimento” è una fase prodromica nella quale il Presidente della Commissione di disciplina acquisisce l’apporto collaborativo offerto dal ricorrente così come prescritto dall’art. 39 DPR cit.: la predetta iniziativa del Presidente (sentire l’interessato su fatti e circostanze rilevanti ai fini della eventuale apertura del procedimento disciplinare), lungi dal costituire un vizio che travolgerebbe il provvedimento definitivo, assume funzione di garanzia per il ricorrente affinché siano acquisiti tutti gli elementi ed i fatti a suo giudizio rilevanti nel procedimento *de quo*. *Decisione n. 68 del 16 marzo 2018*

117. È infondato il motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione del diritto di difesa per l’omessa precisa indicazione degli addebiti nell’atto di contestazione degli stessi *ex art.* 39 del DPR n. 221/1950, ove dagli atti emerga che il ricorrente era stato informato degli esposti nei quali si segnalava il suo comportamento ritenuto illecito già prima dell’apertura formale di un procedimento disciplinare a suo carico, avendolo l’Ordine informato di tali esposti con nota antecedente rispetto alla seduta in cui veniva deliberato l’avvio del procedimento, nonché ove risulti che, durante l’iter del procedimento stesso, l’incolpato abbia potuto inviare all’Ordine le proprie controdeduzioni dimostrando di essere a conoscenza degli addebiti a lui contestati. In proposito, va richiamato quanto già affermato in circostanze analoghe dalla CCEPS, per cui la genericità degli atti della procedura non può essere considerata di per sé quale motivo di illegittimità della stessa, a meno che il vizio procedurale si sia tradotto in una ingiusta limitazione della facoltà di difesa del soggetto incolpato, ipotesi che non ricorre quando dagli atti emerge che il ricorrente abbia potuto esercitare il proprio diritto alla difesa attraverso la produzione di specifiche controdeduzioni. *Decisioni nn. 64 e 65 del 16 marzo 2018*

Diritto di difesa –contestazione degli addebiti – non circostanziata menzione

118. Sulla base del consolidato orientamento della Commissione Centrale, non sussiste il vizio di omessa circostanziata menzione degli addebiti se nella nota di contestazione si fa riferimento solo ad un esposto, qualora il sanitario sia venuto a conoscenza del contenuto dell’esposto medesimo nel corso dell’audizione preliminare e sia, quindi, comunque a conoscenza dei fatti oggetto della successiva contestazione formale (in tal senso, CCEPS dec. n. 12 del 23 marzo 2015). È pacifico che nella nota di contestazione dell’addebito disciplinare al sanitario sia espressamente richiamata la denuncia/querela formalizzata dalla paziente ed è altresì pacifico che il ricorrente abbia avuto conoscenza dei contenuti della medesima nel corso dell’audizione preliminare dinanzi al Presidente, ragion per cui può ritenersi che egli sia stato messo in condizioni di poter esercitare il proprio diritto di difesa, in quanto abbia avuto esatta consapevolezza dei comportamenti contestatigli. Il motivo di ricorso articolato appare quindi privo di pregio. *Decisione n. 1 del 18 gennaio 2018*

119. È infondato il gravame con il quale il ricorrente contesta la violazione dell’art. 39 del DPR n. 221/1950 per indeterminatezza del capo d’incolpazione, laddove la contestazione degli addebiti,

ritualmente effettuata ai sensi del citato art. 39 e contenente il riferimento alle disposizioni del Codice deontologico di cui l'organo di disciplina ipotizza la violazione, risulti idonea all'esercizio del diritto di difesa. Ciò avuto riguardo al principio, più volte affermato dalla Commissione Centrale, per cui non si concreta il vizio della mancata specificazione dei fatti qualora la nota di contestazione appaia sufficiente, anche in relazione al contenuto dell'audizione preliminare svoltasi innanzi al presidente dell'Ordine, a rendere palesi gli addebiti, nonché a consentire un'adeguata difesa da parte dell'interessato. Nello stesso senso si è pronunciata questa Commissione Centrale in analoghe occasioni, statuendo che, affinché sia soddisfatta la previsione di cui all'art. 39, comma due, lett. a), del DPR n. 221/1950, relativa alla menzione circostanziata degli addebiti, non è necessaria l'indicazione precisa di tutte le circostanze di tempo e luogo e di tutte le modalità relative. L'atto di contestazione, infatti, non deve contenere la minuziosa indicazione dei fatti, essendo sufficiente che esso renda palesi gli addebiti mossi e consenta all'incolpato di fornire le opportune giustificazioni. Ciò, in particolare, ove l'incolpato sia stato messo nelle condizioni di conoscere i fatti per i quali si è proceduto già in fase di prima audizione, tanto da poter articolare puntuale difesa in una propria nota, nonché personalmente in sede di audizione. Pertanto, in casi siffatti si deve concludere che il sanitario sia pienamente a conoscenza degli addebiti ed abbia avuto l'effettiva possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa: come affermato dalla CCEPS in precedenti occasioni, la mancata comunicazione degli addebiti non rappresenta di per sé motivo di illegittimità del procedimento, quando lo stesso sia stato regolarmente convocato e quando il ricorrente, avuto conoscenza delle accuse mosse nei suoi riguardi, abbia potuto esercitare un'adeguata difesa. *Decisione n. 1 del 18 gennaio 2018*

120. Il ricorso non merita accoglimento laddove correttamente l'Ordine abbia esternato nella contestazione dell'addebito disciplinare i profili di censurabilità della condotta tenuta dal sanitario, dando ragione degli aspetti disciplinarmente rilevanti anche e soprattutto al fine di consentire all'incolpato l'articolazione di una compiuta difesa. Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la prospettazione degli aspetti suscettibili di costituire l'addebito disciplinare offre un quadro esaustivo della posizione dell'organo procedente, idoneo a porre il sanitario nella condizione di rispondere su tutti i punti. *Decisione n. 2 del 18 gennaio 2018*

121. Secondo il costante orientamento della CCEPS, la disposizione regolamentare sulla contestazione degli addebiti non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l'illecito, essendo sufficiente che l'incolpato, con la lettura dell'incolpazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace. Affinché sia soddisfatta la previsione di cui all'art. 39, comma due, lett. a), del DPR n. 221/1950, relativa alla menzione circostanziata degli addebiti, non è necessaria l'indicazione precisa di tutte le circostanze di tempo e luogo e di tutte le modalità relative. L'atto di contestazione, infatti, non deve contenere la minuziosa indicazione dei fatti, essendo sufficiente che esso renda palesi gli addebiti mossi e consenta all'incolpato di fornire le opportune giustificazioni. Ciò, in particolare, ove l'incolpato sia stato messo nelle condizioni di conoscere i fatti per i quali si è proceduto già in fase di prima audizione, tanto da poter articolare puntuale difesa in una propria nota, nonché personalmente in sede di audizione. Pertanto, in casi siffatti si deve concludere che il sanitario sia pienamente a conoscenza degli addebiti ed abbia avuto l'effettiva possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa: come affermato dalla CCEPS in precedenti occasioni, addirittura la mancata comunicazione degli addebiti non rappresenta di per sé motivo di illegittimità del procedimento, quando lo stesso sia stato regolarmente convocato e quando il ricorrente, avuto conoscenza delle accuse mosse nei suoi riguardi, abbia potuto esercitare un'adeguata difesa. *Decisione n. 24 del 15 marzo 2018*

122. È infondato il gravame con il quale il ricorrente contesta la violazione dell'art. 39 del DPR n.221/1950 per indeterminatezza del capo d'incolpazione se la contestazione degli addebiti, ritualmente effettuata ai sensi del citato art. 39 e contenente il riferimento alle disposizioni del

Codice deontologico di cui l'organo di disciplina ipotizza la violazione, risulta idonea all'esercizio del diritto di difesa. Per cui non si concreta il vizio della mancata specificazione dei fatti qualora la nota di contestazione appaia sufficiente, anche in relazione al contenuto dell'audizione preliminare svoltasi innanzi al presidente dell'Ordine, a rendere palesi gli addebiti, nonché a consentire un'adeguata difesa da parte dell'interessato. Il procedimento disciplinare e quello penale sono distinti da reciproca autonomia, tanto che, nell'ambito del primo, è bensì possibile addivenire a conclusioni e a giudizi divergenti dal secondo, a fronte di una valutazione delle circostanze accertate e degli elementi probatori basata su criteri diversi, connaturati alle caratteristiche e alle finalità di ciascuno dei due ambiti (penale e disciplinare). *Decisione n. 58 del 17 maggio 2018*

123. È infondato il motivo di ricorso, relativo all'omessa menzione circostanziata degli addebiti. Al riguardo, va richiamato il consolidato orientamento della Commissione Centrale, secondo il quale la legittimità dell'atto di contestazione va valutata in relazione all'effettiva possibilità di esercitare il diritto di difesa. Addirittura, la mancata comunicazione degli addebiti non sarebbe di per sé motivo di illegittimità del procedimento, quando l'interessato sia stato regolarmente convocato e, avuta conoscenza delle accuse mosse nei propri riguardi, abbia potuto esercitare una adeguata difesa. *Decisione n. 105 del 15 novembre 2018*

Diritto di difesa –contestazione degli addebiti – modificazione

124. Non vi è lesione del diritto di difesa, lamentata dal ricorrente perché la modificazione degli addebiti è stata effettuata durante l'ultima audizione, quando non era più possibile produrre osservazioni scritte, e perché l'organo di disciplina lo ha sanzionato su circostanze che non sono mai state oggetto di specifica contestazione, non avendo quindi avuto modo di difendersi compiutamente per disculparsi dalle accuse di connivenza con altro professionista. Infatti, la procedura seguita dall'Ordine è corretta laddove la contestazione dell'addebito formulata inizialmente abbia esattamente enucleato il fatto oggetto del procedimento disciplinare, nonché di quello penale svoltosi sui medesimi fatti. Gli ulteriori elementi emersi, anche nel corso del processo penale, rispetto al quale il giudizio disciplinare era stato correttamente sospeso, vanno considerati aderenti alla contestazione sollevata e funzionali all'espletamento del procedimento disciplinare già contestualizzato. In altri termini, gli elementi citati dal ricorrente non si configurano come nuove e ulteriori contestazioni, bensì quali risultanze istruttorie del medesimo procedimento, esattamente conoscibili dall'incolpato attraverso l'esercizio del proprio diritto di accesso agli atti, esperibile a seguito della contestazione dell'addebito. Ciò in particolare ove le circostanze contestate abbiano formato oggetto del procedimento penale celebrato e risultino pertanto ben conosciute al sanitario, il quale sia stato altresì udito dal consiglio di disciplina in diverse occasioni. *Decisione n. 24 del 15 marzo 2018*

Diritto di difesa – contestazione degli addebiti – rinvio ai fatti penali

125. Per costante giurisprudenza della Commissione Centrale, la contestazione degli addebiti per essere valida deve contenere gli elementi essenziali a far conoscere all'interessato le ragioni che inducono ad aprire il procedimento disciplinare. Non sussiste quindi lesione del diritto di difesa ove sia stato fatto espresso rinvio ai fatti per i quali pendeva giudizio penale relativi ad abusi o mancanze nell'esercizio della professione di cui all'art. 38 DPR n. 221/1950, se la contestazione degli addebiti – a prescindere dal contenuto più o meno dettagliato – risulta completa di tutti i requisiti richiesti dalla legge, così da rendere il sanitario pienamente consapevole delle infrazioni contestate e da porlo nelle condizioni di svolgere puntualmente e compiutamente le proprie argomentazioni difensive. La *ratio* della norma che prescrive la circostanziata menzione degli addebiti è infatti di consentire all'incolpato di articolare le proprie difese; pertanto, la legittimità

dell'atto di contestazione va valutata in relazione alla effettiva possibilità di esercitare tale diritto. *Decisioni nn. 25 del 15 marzo 2018 e 64 del 16 marzo 2018*

Diritto di difesa – fase del contraddittorio

126. L'art. 45 del DPR n. 221/1950 fissa il limite oltre il quale non è più ammessa la partecipazione dell'incolpato, il quale, dovendo essere allontanato al termine della trattazione, non può presenziare alla procedura oltre tale fase. Nessuna disposizione impone la conclusione del procedimento in un'unica seduta, ovvero contestualmente alla fase di contraddittorio. Anzi, come emerge dall'art. 45 cit., ultimo comma, il procedimento si svolge in due fasi: quella della trattazione, cui partecipa l'incolpato, e quella decisoria in sede camerale, senza la partecipazione del medesimo. Conclusa la prima fase, nessuna norma pone ragioni ostative a che la decisione, nel rispetto della forma prescritta, venga assunta in una seduta successiva, atteso che la consequenzialità tra la fase di trattazione e la fase deliberativa deve sussistere sotto il profilo logico-giuridico e funzionale, ma non necessariamente anche cronologico. *Decisione n. 62 del 5 ottobre 2018*

127. Nel procedimento disciplinare non è prevista la obbligatorietà di ammettere la parte ad avvalersi della assistenza tecnica dell'esperto di fiducia, quando sia già assistito da un avvocato, se è il sanitario, in relazione alle questioni discusse, è ritenuto in grado, per la professionalità che deve possedere, di valutare le questioni tecniche. Pertanto, la rappresentanza e tutela dell'incolpato attraverso la presenza di una delle due figure contemplate alternativamente dalla legge, che risponde alle esigenze di economicità del procedimento disciplinare, è condizione sufficiente per intendersi garantito il diritto di difesa nei confronti del sanitario. *Decisione n. 53 del 17 maggio 2018*

128. Non vi è violazione del diritto di difesa quando il prevenuto, mostrando di conoscere i fatti in addebito, nonostante la mancata audizione orale, ha nel corso del procedimento formulato compiute deduzioni a discolta, se non dimostra che nella fase omessa del contraddittorio avrebbe potuto introdurre nel procedimento, rispetto a quelli già allegati, elementi nuovi ed inediti idonei a determinare un diverso opinamento dell'organo giudicante, ovvero portare il procedimento disciplinare ad un diverso e più favorevole esito (c.d. prova di resistenza). *Decisione n. 74 del 4 ottobre 2018*

129. Se l'incolpato, nell'ambito del procedimento disciplinare, svolge senza riserve una compiuta ed esauriente difesa, si presume che lo stesso abbia avuto conoscenza potuta conoscere sia i fatti sui quali si basano gli addebiti di natura deontologica, sia tutti gli altri elementi presi in considerazione. *Decisione n. 79 del 5 ottobre 2018*

130. In ossequio al principio della c.d. effettività, è soddisfatto il requisito della specificità della contestazione qualora l'incolpato abbia avuto contezza esaustiva dell'addebito nel corso del procedimento ed abbia in maniera esaustiva svolto le proprie difese, non assumendo rilievo eventuali mancanze espositive nella comunicazione di avvio del procedimento, soprattutto nel caso in cui l'incolpato abbia dimostrato nelle difese svolte di aver compreso il contenuto della contestazione. *Decisione n. 100 del 15 novembre 2018*

Diritto di difesa – mancata convocazione a seduta disciplinare

131. Deduce la ricorrente che il procedimento disciplinare si sarebbe svolto con due successive sedute, con la partecipazione dell'incolpata solo alla prima di essa, nella quale sarebbe stata sentita dal Consiglio; la decisione, invece, sarebbe stata adottata nella seconda delle sedute indicate, alla quale l'incolpata non avrebbe partecipato in quanto non convocata. Da qui l'invocata illegittimità della decisione per presunta violazione del diritto di difesa e per mancata attuazione del

contraddittorio. Il motivo di ricorso è infondato ove risulti agli atti che la ricorrente ha partecipato alla prima seduta, durante la quale, oltre ad essere stata ascoltata, ha rappresentato la propria posizione: ciò è da ritenere di per sé sufficiente a considerare assolti gli oneri posti dalla normativa indicata a garanzia dell'incolpato, il quale abbia avuto compiuta conoscenza degli addebiti, preso visione degli atti, prodotto una propria memoria e sia stato ascoltato. *Decisione n. 62 del 5 ottobre 2018*

Diritto di difesa – ricusazione

132. Non sussiste violazione del diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost. quando risulti dalle evidenze documentali (in particolare dal verbale dell'audizione) che il legale di parte ricorrente sia stato ammesso a esporre i motivi di ricusazione del collegio giudicante e il collegio medesimo abbia riscontrato detta richiesta, legittimamente negando la sussistenza dei profili di astensione, con ciò procedendo alla disamina del caso. Ne discende che nessuna compressione del diritto di difesa o della legittima esplicazione del contraddittorio possa effettivamente verificarsi in siffatte circostanze. *Decisione n. 16 del 18 gennaio 2018*

Diritto di difesa – termine

133. La doglianza riguardante la violazione del termine di venti giorni intercorrente tra la convocazione e la celebrazione del procedimento è priva di pregio laddove risulti che il ricorrente abbia presenziato alla celebrazione del procedimento a proprio carico ed abbia avuto modo di esporre la propria posizione in merito agli addebiti contestati, in tal modo sanando l'eventuale lamentata violazione procedurale astrattamente configurabile. *Decisione n. 1 del 18 gennaio 2018*

Duplicazione del procedimento

134. È infondato il motivo di ricorso con cui viene dedotta illegittimità del provvedimento per duplicazione del procedimento sul medesimo capo di imputazione, in considerazione della circostanza per cui il capo di incolpazione del procedimento disciplinare, che ha visto il ricorrente responsabile di fatti analoghi a quelli contestati in tale sede e che si è concluso con la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi cinque, ha riguardato un diverso procedimento penale, vertente su fatti verificatisi in momenti diversi rispetto a quelli ivi contestati. Ciò ove detta circostanza sia chiaramente evincibile *per tabulas*, emergendo dagli atti dei giudizi penali acquisiti in ambedue i procedimenti disciplinari. *Decisione n. 26 del 15 marzo 2018*

Iter procedurale - correttezza

135. È corretto il provvedimento disciplinare adottato dopo che l'Ordine abbia posto in essere tutte le fasi procedurali legislativamente prescritte, antecedenti all'instaurazione del procedimento disciplinare, ivi compresi numerosi tentativi di convocazione del sanitario all'audizione preliminare dinanzi al Presidente dell'Ordine, al fine di valutare compiutamente l'opportunità di attivare un procedimento disciplinare. Detti accertamenti prodromici sono risultati infruttuosi per ragioni imputabili esclusivamente all'incuria del medico nei rapporti con l'Ordine di appartenenza e nell'effettuazione delle necessarie comunicazioni. *Decisione n. 8 del 18 gennaio 2018*

136. È infondato il gravame relativo alla violazione dell'art. 39 DPR n. 221/1950 per mancata convocazione ed audizione dell'interessato nella fase preliminare all'apertura del procedimento disciplinare, ove risulti che il sanitario sia stato regolarmente convocato per l'audizione prima dell'apertura del procedimento disciplinare e sia stato ascoltato, in detta sede, in ordine alla vicenda che ha successivamente costituito il capo di incolpazione a base del procedimento disciplinare. Ne

discende che il diritto di difesa del medico non è in alcun modo pregiudicato, in quanto correttamente reso edotto degli addebiti che sarebbero stati poi formalizzati nella contestazione disciplinare e ha avuto modo di esporre la propria posizione anche prima della seduta disciplinare medesima, su fatti che già avevano costituito oggetto di responsabilità penale accertata nella sede competente. *Decisione n. 42 del 15 marzo 2018*

137. È priva di pregio la doglianza circa la pretesa irregolarità della seduta disciplinare per la mancata esposizione in seduta, da parte del relatore, dei fatti addebitati: la relazione scritta presente agli atti rende superfluo l'intervento orale del predetto giudice disciplinare. *Decisione n. 105 del 15 novembre 2018*

Legittimazione a chiedere l'avvio di un procedimento

138. È privo di pregio il motivo di ricorso concernente la mancata attivazione del procedimento disciplinare nei confronti di un collega medico, nonostante l'intervenuto accertamento sul suo comportamento iniquo e discriminatorio, in ragione della carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente sulla mancata adozione di un provvedimento disciplinare nei confronti di un collega. *Decisione n. 17 del 18 gennaio 2018*

Mancata comunicazione all'Ordine

139. La mancata comunicazione all'Ordine di appartenenza di qualsivoglia mutamento della propria condizione che influisca sulla reperibilità e sulle possibilità di interrelazione tra Ordine e iscritto, costituisce infrazione di carattere disciplinare regolamentata espressamente dal Codice deontologico. *Decisione n. 8 del 18 gennaio 2018*

Non conoscenza degli atti

140. È infondato il gravame con cui il ricorrente deduce la non conoscenza degli atti del procedimento svolto nei propri confronti, laddove risulti che lo stesso era stato ripetutamente invitato, in osservanza alla normativa che regola la materia, a comparire nel corso del procedimento disciplinare, rendendosi ingiustificatamente irreperibile. *Decisione n. 16 del 18 gennaio 2018*

Principio del *ne bis in idem*

141. La tesi del ricorrente secondo la quale il procedimento sanzionatorio si sarebbe estinto con una delibera del Consiglio di disciplina e quello successivamente azionato costituirebbe violazione del *ne bis in idem* non è fondata, in quanto con la prima delibera il Consiglio, preso atto della perdurante pendenza del procedimento penale sugli stessi fatti per opposizione al provvedimento di archiviazione, non abbia definito il procedimento disciplinare, ma ne abbia disposto la sospensione, senza emettere alcun provvedimento definitivo. Peraltro, per costante orientamento della CCEPS, è legittima la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale. *Decisione n. 60 del 5 ottobre 2018*

142. Non sussiste violazione del principio del divieto del *ne bis in idem* ove i fatti contestati al ricorrente con successiva delibera dell'Ordine differiscano notevolmente da quelli presi in considerazione in un primo procedimento, nonché dai relativi addebiti contestati al ricorrente. Secondo il consolidato orientamento della CCEPS, è infondato il gravame con cui si deduca che l'Ordine ha esercitato per due volte il potere disciplinare nei propri confronti, incorrendo nel divieto imposto dal principio generale *ne bis in idem*, qualora sia diverso l'oggetto della contestazione dell'addebito disciplinare rispetto al primo caso di irrogazione della sanzione. Va rilevato anche che

il predetto istituto giuridico è, peraltro, tipico del procedimento penale e si ritiene che la sua applicazione non possa essere estesa comunque in via analogica. *Decisione n. 68 del 16 marzo 2018*

143. Se dal punto di vista del perfezionamento della fattispecie penale risulta sufficiente utilizzare il criterio della occasionalità necessaria, ciò non integra in sé la sussistenza di un illecito deontologico, per il quale la condotta deve essere accertata in maniera incontrovertibile come incidente sull'etica professionale in modo tale da suscitare disdoro per la professione. Pertanto, in virtù del principio di autonomia che caratterizza i due procedimenti, non costituisce reiterazione del medesimo procedimento e, dunque, non viola il principio del *ne bis in idem*, il giudizio disciplinare avente ad oggetto la medesima condotta già valutata nel giudizio penale. *Decisione n. 108 del 15 novembre 2018*

Prove a difesa

144. Il ricorso non è suscettibile di essere accolto in ragione della mancata produzione, da parte del ricorrente, di riscontri probatori, espressamente richiesti dalla Commissione Centrale in via istruttoria, riguardanti il carattere patologico della tossicodipendenza dalla quale il sanitario afferma di essere affetto e concernenti l'asserito percorso riabilitativo intrapreso. *Decisione n. 2 del 18 gennaio 2018*

Prove documentali

145. Non vi è carenza di elementi probatori laddove gli allegati all'esposto a carico del sanitario, unitamente alla dettagliata relazione a mezzo della quale viene segnalato l'accaduto, risultino esaustivi sul piano probatorio, essendo comprensivi sia dello scambio intercorso a mezzo mail tra le parti, sia dei referti clinico-diagnostici relativi alle problematiche occorse. *Decisione n. 9 del 18 gennaio 2018*

146. È legittimo il provvedimento impugnato ove i fatti posti dall'organo di disciplina a base dello stesso risultino comprovati da elementi sia testimoniali che documentali acquisiti nel corso del procedimento disciplinare, secondo quanto ampiamente argomentato nel provvedimento stesso, e le difese dell'incolpato siano state tenute in considerazione, esaminate e contestualmente dichiarate inattendibili alla luce dei rilievi probatori (anche documentali) acquisiti. Ne consegue la legittimità dell'operato dell'Ordine e del provvedimento sanzionatorio. *Decisione n. 28 del 15 marzo 2018*

Regole di ermeneutica

147. Il ricorrente ritiene censurabile il *modus procedendi* dell'Ordine, il quale avrebbe dato corso ad un nuovo procedimento disciplinare per i medesimi fatti già oggetto di procedimento. Il motivo non è fondato ove dalla lettura del verbale successivo risulti che il Consiglio di disciplina, nel prendere atto della archiviazione definitiva del procedimento penale sulla cui scorta era stato sospeso il procedimento disciplinare, sostanzialmente, ad immutata contestazione, pur formalmente rubricando in delibera l'adempimento come apertura di procedimento disciplinare, ha sostanzialmente riattivato quello sospeso. Tanto corrisponde ad un principio generale dell'ordinamento, secondo cui, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, le regole della ermeneutica di cui all'art. 1362 ss. c.c. si applicano oltre l'ambito negoziale (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, V, n. 238/2013). Pertanto, anche nel campo dei procedimenti disciplinari innanzi gli Ordini professionali, l'interpretazione degli atti non può prescindere dal loro contenuto sostanziale ed il loro significato è evincibile, al di là delle espressioni letterali utilizzate, anche attraverso il collegamento sistematico della intera sequenza procedimentale. *Decisione n. 60 del 5 ottobre 2018*

Termini del procedimento

148. Quanto alla lamentata violazione del c.d. giusto procedimento, la complessità della vicenda così come risultante dagli atti e documenti prodotti dalle parti, in mancanza di ulteriori e più specifiche allegazioni, fa ritenere congruo il tempo attraverso il quale il procedimento ha trovato svolgimento, senza che possa profilarsi alcuna condotta dilatoria da parte dell'Ordine procedente. Sul punto si osserva, più in generale, che non vi è alcuna disposizione che imponga un termine acceleratorio del procedimento ed il pregiudizio che l'incolpato potrebbe subire dai tempi del procedimento disciplinare risulta temperato dalla garanzia del contraddittorio sin dall'avvio del procedimento medesimo. *Decisione n. 60 del 5 ottobre 2018*

PROVVEDIMENTO

Apprezzamento autonomo da parte dell'Ordine

149. È da respingere la doglianza con cui il ricorrente contesta la mancata valutazione degli elementi presentati a discolta, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 47 DPR n. 221/1950, dell'art. 27 Cost. e dell'art. 653 c.p.p., in ragione della circostanza per la quale risulta che l'Ordine, per raggiungere il convincimento di colpevolezza, non si è limitato a recepire le sole emergenze istruttorie a carico del sanitario, ma ha effettuato un autonomo apprezzamento della rilevanza e della gravità, sotto il profilo deontologico, della condotta tenuta dall'incolpato. Conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. Civ., sez. III, 9 maggio 2000, n. 5885), la decisione risulta adeguatamente motivata *in re ipsa* se è presente un rinvio ai fatti circostanziati menzionati nella sentenza definitiva di condanna, nonché l'indicazione delle norme deontologiche violate, e se emerge, dalla documentazione in atti, che detti presupposti ricorrono nel caso di specie e risultano idonei a rendere legittima la pronuncia dell'Ordine. *Decisione n. 2 del 18 gennaio 2018*

150. È infondato il gravame con cui il ricorrente contesta mancata valutazione degli elementi presentati a discolta, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 47 DPR n. 221/1950, dell'art. 27 Cost. e dell'art. 653 c.p.p., laddove risulti che l'Ordine, per raggiungere il convincimento di colpevolezza, non si sia limitato a recepire le sole emergenze istruttorie a carico del sanitario, ma abbia effettuato un autonomo apprezzamento della rilevanza e della gravità, sotto il profilo deontologico, della condotta tenuta dall'incolpato. *Decisione n. 28 del 15 marzo 2018*

Comunicazione del dispositivo

151. È infondato il gravame con il quale si deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato per essersi l'organo di disciplina limitato a comunicare il dispositivo della decisione presa, così impedendo la conoscenza dei fatti addebitati, delle motivazioni e degli altri elementi necessari in base all'art. 47 DPR n. 221/1950. Infatti, gli Ordini ben possono comunicare all'interessato il dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni in seguito: si tratta di una procedura che, benché non espressamente prevista dalla specifica disciplina delle professioni sanitarie, non è lesiva del diritto alla difesa del sanitario. Come già rilevato dalla Commissione Centrale in analoghe circostanze, l'art. 47 cit. ha bensì la finalità di garantire il diritto di difesa in ogni fase del procedimento disciplinare, ma lo stesso è immune da vizi se l'interessato ha avuto piena conoscenza del provvedimento, la comunicazione da parte dell'Ordine riportando l'essenza della medesima quanto al dispositivo e alla motivazione: non costituisce causa di nullità la circostanza che sia stato notificato, invece del provvedimento integrale, lo stralcio dello stesso, purché il dispositivo e la motivazione riportati nella comunicazione permettano al sanitario di impugnare tempestivamente la decisione. *Decisione n. 2 del 18 gennaio 2018*

Elementi posti a base del provvedimento

152. È legittimo il provvedimento impugnato ove i fatti posti dall'organo di disciplina a base dello stesso risultino comprovati da elementi sia testimoniali che documentali acquisiti nel corso del procedimento disciplinare, secondo quanto ampiamente argomentato nel provvedimento stesso, e le difese dell'incolpato siano state tenute in considerazione, esaminate e contestualmente dichiarate inattendibili alla luce dei rilievi probatori (anche documentali) acquisiti. Ne consegue la legittimità dell'operato dell'Ordine e del provvedimento sanzionatorio. *Decisione n. 28 del 15 marzo 2018*

153. È infondato il gravame laddove non sussistano elementi probatori prodotti dall'incolpato a sostegno della circostanza dichiarata. *Decisione n. 41 del 15 marzo 2018*

154. È infondato il motivo relativa alla mancanza di riscontro probatorio della condotta sanzionata, con cui si lamenta la violazione dei principi di imparzialità, legalità e buon andamento dell'azione amministrativa disciplinare, laddove nel provvedimento impugnato sia fornita l'indicazione dei mezzi di prova acquisiti sulla cui base si è provveduto a sanzionare il sanitario (dichiarazioni di colleghi e di clienti, che, secondo quanto emerge dalla relazione della Guardia di Finanza, troverebbero conferma negli accertamenti di polizia giudiziaria eseguiti). In proposito, si richiama l'orientamento della CCEPS secondo cui la dichiarazione in sede penale circa la insufficienza dei fatti a promuovere l'azione penale comporta l'accoglimento del ricorso sulla sanzione disciplinare solo qualora non esista l'effettiva prova dell'addebito. *Decisione n. 60 del 5 ottobre 2018*

Errore materiale

155. Il gravame con il quale viene dedotta nullità dell'incolpazione per manifesta erroneità ed indeterminatezza dei fatti contestati è da ritenersi del tutto destituito di fondamento (ai limiti della temerarietà), atteso che il mero errore di battitura della data di uno dei molteplici fatti addebitati al ricorrente non integra lesione del diritto di difesa laddove la circostanza risulti chiaramente individuabile dall'atto di contestazione, in relazione al quale l'incolpato abbia potuto articolare la propria difesa nel corso del procedimento disciplinare. *Decisione n. 21 del 18 gennaio 2018*

Indicazione di termine e Autorità cui ricorrere

156. È consolidato l'orientamento della Commissione Centrale nel senso di ritenere infondata la doglianza con la quale il ricorrente contesta, sotto il profilo procedurale, la nullità del procedimento per mancata indicazione del termine e dell'autorità a cui ricorrere *ex art. 47 DPR n. 221/1950*. Il Consiglio dell'Ordine costituisce un soggetto autonomo avente natura privatistica, al quale non risulta pertanto pedissequamente estensibile la disciplina in materia di procedimento amministrativo dettata per gli enti pubblici e i soggetti di diritto pubblico ivi specificamente contemplati. In ogni caso, risulterebbe dubbia l'applicazione delle disposizioni sul procedimento amministrativo ad una procedura disciplinare, che risulta più propriamente assimilabile a un procedimento a carattere giudiziale (nel contesto del cui provvedimento conclusivo non è contemplata la menzione del termine e dell'autorità alla quale ricorrere). Il regolamento per la disciplina delle professioni sanitarie, che costituisce la *lex specialis* volta a cristallizzare anche le norme tipiche del procedimento disciplinare in questo contesto specifico, non menziona, all'art. 47 né in alcuna altra disposizione, tra gli elementi strutturali costitutivi del provvedimento sanzionatorio, l'indicazione dell'autorità alla quale ricorrere e del relativo termine di impugnazione. La giurisprudenza sul punto, peraltro, non configura come vizio autonomo di illegittimità la mancata indicazione del termine e dell'Autorità alla quale ricorrere, ma come una mera irregolarità suscettibile di sanatoria, in presenza della conseguente tempestiva proposizione del gravame da parte del destinatario del

provvedimento (in questi termini si è pronunciato Cons. Stato, sent. n. 3964/2014, TAR Lazio sent. n. 4752/2014, Cass. civ., sent. nn. 1372/2013 e 1766/2012). *Decisione n. 3 del 18 gennaio 2018*

157. È infondata la doglianza relativa alla omessa indicazione dei termini e dell'autorità alla quale ricorrere nel provvedimento disciplinare, in quanto la violazione delle regole procedurali non determina l'invalidità del provvedimento laddove il vizio resti limitato ad un piano meramente formale, non avendo pregiudicato l'esercizio dei diritti di difesa riconosciuti al soggetto coinvolto. *Decisione n. 38 del 17 maggio 2018*

Motivazione

158. Il provvedimento disciplinare risulta legittimamente motivato e coerente nel percorso logico-giuridico seguito, laddove in esso vengano prese in considerazione le dichiarazioni rese dal ricorrente, al pari degli elementi scaturenti dall'istruttoria documentale condotta e dalle risultanze acquisite dall'ente segnalante. La circostanza che il medico non abbia fornito le dichiarazioni in chiave confessoria non ne esclude l'utilizzabilità ai fini della coerente ricostruzione degli accadimenti, che risultano certi e incontestati sulla base degli accertamenti svolti e dell'istruttoria compiuta. Per tali ragioni, l'iter argomentativo posto a base del provvedimento sanzionatorio è da considerarsi coerente ed esaustivo. *Decisione n. 14 del 18 gennaio 2018*

159. È infondato il gravame relativo alla motivazione del provvedimento sanzionatorio, quando il Collegio giudicante si sia esaustivamente espresso nella parte in cui condivide l'assunto del giudice penale circa la responsabilità del comportamento consistente non solo nell'acquisizione indebita di registrazioni di conversazioni private, ma indiscriminatamente e ampiamente diffondendo i contenuti delle medesime, abusando del proprio status professionale. Correttamente l'Ordine motiva la sanzione irrogata osservando che il sanitario ben avrebbe potuto avvalersi dei mezzi leciti per denunciare condotte lesive verso di sé, ma ha scelto di procedere diversamente, manifestando un intento di rivalsa che mal si concilia con l'esigenza di autotutela. Pertanto, si ritiene che in siffatte circostanze la motivazione sia ben articolata e completa. *Decisione n. 17 del 18 gennaio 2018*

160. Per costante giurisprudenza sull'irrogazione delle sanzioni disciplinari, l'organo giudicante non è tenuto a motivare su ogni elemento allorquando le motivazioni addotte a sostegno del provvedimento siano idonee a giustificare l'entità della sanzione inflitta in rapporto all'addebito contestato ed accertato, nonché sul comportamento dell'incolpato, che correttamente sia stato ritenuto deontologicamente scorretto e lesivo della sua reputazione e della dignità della classe sanitaria. *Decisione n. 25 del 15 marzo 2018*

161. È infondato il motivo di ricorso con cui viene dedotta illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione, laddove il provvedimento disciplinare risulti adeguatamente argomentato sulla base di un iter logico giuridico valido, supportato da elementi probatori scaturenti dalle risultanze del procedimento penale. *Decisione n. 26 del 15 marzo 2018*

162. È infondato il gravame con il quale si lamenta il vizio di insufficiente motivazione del provvedimento impugnato, ove risulti che l'organo di disciplina abbia ampiamente esaminato la documentazione e le attestazioni disponibili ed esaurientemente vagliato gli elementi a sostegno degli addebiti contestati. Come già affermato dalla Commissione Centrale in precedenti analoghe occasioni, non è viziato da difetto di motivazione il provvedimento dal quale sia possibile desumere l'iter logico-giuridico che ha determinato la valutazione di non correttezza del comportamento contestato. La completezza della motivazione va valutata con riguardo anche alle premesse in fatto e non solo con riferimento al dispositivo della decisione, sicché non sussiste carenza di motivazione del provvedimento se, nella descrizione del comportamento addebitato e dell'istruttoria effettuata,

sono chiaramente contenuti i motivi che hanno spinto la commissione disciplinare ad applicare la sanzione. *Decisione n. 28 del 15 marzo 2018*

163. L'impugnato provvedimento è corredato da sufficiente motivazione, anche con riferimento ai profili di quantificazione della sanzione inflitta, anche in ragione del richiamo per *relationem* a documenti e atti istruttori del procedimento disciplinare che comprovano la gravità dei fatti, ove risulti, dalla disamina degli atti, che il provvedimento disciplinare irrogato dall'Ordine scaturisce da circostanze e comportamenti rilevati e contestati, nonché sottoposti al vaglio dell'organo disciplinare della ASL presso la quale il ricorrente presta servizio. La medesima segnalazione all'Ordine è in effetti pervenuta dal predetto datore di lavoro. *Decisione n. 37 del 17 maggio 2018*

164. Il lamentato difetto di motivazione del provvedimento impugnato non può essere ritenuto sussistente quando nello stesso siano puntualmente individuati tutti gli elementi acquisiti dall'organo di disciplina nel corso del procedimento e, in più, il medesimo organo, oltre a dare atto di aver sentito le giustificazioni fornite dall'incolpato, abbia indicato chiaramente le ragioni per le quali il comportamento tenuto dal sanitario è stato giudicato disciplinarmente rilevante, enucleando specificamente i comportamenti ad esso attribuiti e ponendoli in diretta correlazione con le norme deontologiche che si considerano violate. Non ci si può discostare dalle precedenti decisioni assunte in materia dalla CCEPS, per cui da un provvedimento sanzionatorio così strutturato è inequivocabilmente evincibile l'iter logico giuridico che ha condotto l'Ordine al convincimento ivi espresso, poiché esso riporta in modo esauriente le ragioni sulle quali è fondato ("il provvedimento sanzionatorio, letto unitamente ai verbali relativi alle sedute di discussione, è sufficientemente motivato, sia pure in modo sintetico, se risulta individuabile l'iter logico seguito dal collegio giudicante per concludere nel senso della responsabilità disciplinare del sanitario"). *Decisioni nn. 60 del 5 ottobre 2018 e 68 del 16 marzo 2018*

165. È fondato il gravame con il quale il sanitario ha impugnato la decisione finale per vizi formali riconducibili alla violazione dell'art. 47 DPR n. 221/1950 perché priva della parte motiva che permetta di ricostruire l'iter logico-giuridico che ha condotto alla formazione del convincimento. Infatti, l'obbligo di motivazione non è soddisfatto quando la decisione, così come è strutturata, non consenta la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso il quale la Commissione è giunta alla sua conclusione. In particolare, l'onere di specificità della motivazione appare disatteso laddove il Consiglio di disciplina si sia limitato, nella decisione impugnata, ad elencare gli atti del procedimento e le attività svolte durante il suo iter (audizione dell'incolpato e del relatore), senza che il provvedimento sanzionatorio evidenzi alcun apprezzamento delle specifiche circostanze emerse nel corso del giudizio, tantomeno sulle deduzioni difensive dell'incolpato. Tanto più ove il provvedimento riscontri solo in via assertiva la condotta sanzionabile che il medesimo avrebbe tenuto nell'occasione (con la formula: "Ritenuto che nei fatti esposti si riscontra un comportamento disdicevole per il decoro professionale e che disattende il Codice deontologico"). *Decisione n. 61 del 5 ottobre 2018*

166. Non sussiste il difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio perché conterrebbe il solo richiamo a disposizioni deontologiche o farebbe ricorso a formule stereotipate, senza menzionare gli argomenti a difesa portati dall'incolpata sia nella propria memoria scritta, sia in forma orale nell'audizione davanti al Collegio giudicante. È infatti legittimo il provvedimento dal quale emerga la sufficienza ed adeguatezza motivazionale del giudizio, venendo in esso dato atto che i fatti non sono in contestazione in quanto pacificamente ammessi dalla ricorrente; gli stessi sono stati valutati nella loro valenza disciplinare, anche con riferimento alle norme deontologiche violate; sono state considerate le difese dell'incolpata. *Decisione n. 62 del 5 ottobre 2018*

Notifica provvedimento (domicilio)

167. In mancanza di una contraria disposizione normativa, il provvedimento con cui viene irrogata la sanzione disciplinare può essere notificata all'indirizzo del ricorrente risultante agli atti dell'Ordine anche quando vi sia stata elezione di domicilio. *Decisione n. 72 del 17 maggio 2018*

Segnalazione anonima

168. È legittimo il provvedimento che si fonda su segnalazione pervenuta bensì in forma anonima, ma corredata da elementi probatori oggettivi, che forniscano all'Ordine un riscontro obiettivo e facilmente verificabile nella sua veridicità, supportate dall'assunzione in contraddittorio delle prove testimoniali. *Decisione n. 41 del 15 marzo 2018*

Sottoscrizione

169. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 39 e 47 del DPR n. 221/1950 per vizio formale della decisione e vizi procedurali, secondo un principio generale dell'ordinamento deve ritenersi sufficiente la sola sottoscrizione della decisione disciplinare da parte del presidente e dell'estensore, avuto riguardo ad evidenti esigenze di semplificazione della formazione dell'atto che racchiude la decisione e considerato che la completezza della sottoscrizione delle sentenze non è funzionale ad esigenze di tutela delle parti del giudizio o di corretto svolgimento del processo. Pertanto, la norma regolamentare contenuta nell'art. 47 cit. deve essere disapplicata, in ragione del sopravvenuto contrasto con un principio generale dell'ordinamento, ritenendosi sufficiente la sottoscrizione del presidente e dell'estensore, in conformità alla disciplina generale prevista per le decisioni di natura giurisdizionale, da valere, a maggior ragione, per le decisioni conclusive di procedimenti amministrativi di tipo contenzioso, qual è il procedimento disciplinare. Si aggiunga che la Commissione Centrale si è più volte espressa nel senso che la decisione dell'organo di disciplina non è viziata quando risulti sottoscritta dal presidente e dal segretario della stessa. L'obbligo di sottoscrizione di tutti i componenti dell'organo di disciplina che abbiano partecipato alla decisione non è infatti previsto a pena di nullità. Come stabilito dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 16075/2002), anche l'originale del verbale che non sia sottoscritto da tutti i partecipanti alla decisione conserva la sua validità, purché la composizione dell'organo di disciplina sia documentata in modo certo e incontestabile. *Decisione n. 2 del 18 gennaio 2018*

Valutazione condotta dall'organo di disciplina

170. È corretto l'operato dell'organo di disciplina che abbia condotto una autonoma valutazione delle risultanze probatorie e delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento. La considerazione del grado relativo alla personale corresponsabilità del sanitario nella dinamica dei fatti non si configura come mera affermazione di stile, bensì quale conclusione alla quale l'organo di disciplina è addivenuto a seguito dell'istruttoria eseguita e del percorso logico intrapreso, chiaramente evincibile dalla lettura complessiva del provvedimento, il quale va considerato, secondo costante giurisprudenza della CCEPS, nella sua interezza, formandone parte costitutiva anche le premesse in punto di fatto, proprio in quanto idonee a rappresentare il punto di partenza del ragionamento logico seguito nella valutazione delle circostanze. *Decisioni nn. 4-5 del 18 gennaio 2018*

RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E ALTRI PROCEDIMENTI

Accertamento della sussistenza del fatto

171. Va ritenuta priva di pregio la doglianza relativa all'insussistenza di elementi atti a sostenere l'addebito, qualora le conclusioni scaturite ad esito delle indagini compiute risultino essere il frutto di una molteplicità di accertamenti disposti in sede penale. *Decisione n. 19 del 18 gennaio 2018*

172. Il giudicato penale è produttivo di effetti nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto materiale, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso, le risultanze emerse in sede penale assumendo valore di prova anche nel procedimento disciplinare. È necessario, naturalmente, che gli elementi provenienti dal processo penale siano rivalutati dall'organo di disciplina, affinché vengano trasposti nel diverso contesto, al fine di una valutazione svolta in modo critico e secondo un autonomo apprezzamento sotto il profilo deontologico e professionale. *Decisione n. 69 del 16 marzo 2018*

Annullamento sentenza di condanna – effetti sul procedimento disciplinare

173. È infondato il gravame del sanitario condannato per due reati in primo grado e in appello, laddove la Cassazione annulli senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di truffa perché il fatto non sussiste e la rigetti nel resto, non potendosi sostenere che le motivazioni poste a base dell'imputazione per truffa – poi venuta meno – abbiano influito in chiave accusatoria sul reato strumentale e funzionale dell'altro reato (esercizio abusivo della professione). Va osservato, in primo luogo, che quest'ultima fattispecie delittuosa non può essere strumentale e funzionale alla truffa, ma sarebbe semmai coerente sostenere il contrario, vale a dire che la truffa viene realizzata in funzione dell'esercizio abusivo della professione e al fine di consentire questo. In ogni caso, si tratta di due fattispecie di reato diverse per loro natura e caratteristiche e, in quanto tali, perfettamente autonome e non interdipendenti nella propria configurazione, di tal che l'accertamento di una delle due non implica, neppure nel passaggio motivazionale, la realizzazione dell'altra. *Decisione n. 10 del 18 gennaio 2018*

Autonomia della decisione disciplinare

174. È corretto il provvedimento disciplinare nel quale la sentenza pronunciata in appello sugli stessi fatti non costituisca il fondamento della decisione sanzionatoria, né ne rappresenti la motivazione principale, ma si configuri come un mero richiamo all'epilogo del giudizio penale con l'evidente intenzione di dare conto dell'autonoma valutazione svoltasi in sede disciplinare, pur tenuto conto di una sentenza penale di assoluzione. A tale proposito, l'intento dell'organo di disciplina di superare il disposto penale che assolve l'imputato in punto di rito, è evidente dalla locuzione utilizzata nella contestazione dell'addebito (“considerato che non è intervenuta sentenza di assoluzione con formula piena”), con il chiaro scopo di motivare l'espletamento del giudizio disciplinare sulla base di un'autonoma disamina degli elementi probatori e delle dichiarazioni in atti, legittima anche in presenza di una sentenza assolutoria, proprio perché quest'ultima non è espressa con formula piena. Pertanto, in casi simili è da ritenersi che il provvedimento sanzionatorio, lungi dal trovare esclusivo fondamento nella sentenza penale, se ne discosti espressamente, avendo l'Ordine svolto un percorso motivazionale logico-argomentativo proprio. *Decisioni nn. 4-5 del 18 gennaio 2018*

175. È infondata la doglianza relativa alla avvenuta archiviazione del procedimento penale sui medesimi fatti per i quali è stata avviata l'azione disciplinare nei confronti del ricorrente. Infatti, l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, per la natura degli interessi tutelati, nonché per le finalità sottese, legittima il discostamento tra gli esiti dei due giudizi, che ben possono divergere, essendo la medesima condotta suscettibile di censurabilità sul piano deontologico, anche se non su quello penalistico. *Decisione n. 14 del 18 gennaio 2018*

176. Va ribadito il principio di autonomia sussistente tra i giudizi penale e disciplinare, alla luce della consolidata giurisprudenza sul punto e la conseguente piena legittimità dell'operato del Collegio giudicante nel disporre l'apertura del procedimento disciplinare, in considerazione della pendenza del procedimento penale e delle relative imputazioni. Non è dato configurarsi un automatismo nella trattazione del procedimento disciplinare ove risulti che, contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente, l'Ordine abbia correttamente contestato all'incolpato le circostanze oggetto del capo di imputazione in ambito penalistico, con espressa indicazione del relativo procedimento. Ne scaturisce la legittimità del richiamo *de relato* ai fatti contestati, poiché le informazioni fornite risultano sufficientemente circostanziate e puntuali, nonché attinenti a un giudizio di cui il medico era certamente a conoscenza. Al riguardo, va richiamato l'art. 44 DPR n. 221/1950, in relazione alla circostanza che in capo al sanitario sia stato avviato un procedimento disciplinare, allo stato non ancora concluso – e quindi rispetto al quale non vi era stato proscioglimento – il quale imponeva all'Ordine di non avvalersi dell'istituto della radiazione di diritto prevista dall'ormai disapplicato art. 42 DPR cit., ma di avviare un compiuto procedimento disciplinare con relativa istruttoria. *Decisione n. 17 del 18 gennaio 2018*

177. È infondato il motivo di ricorso concernente l'illegittimità della decisione per anticipazione di giudizio quando sia pendente un procedimento penale sui medesimi fatti, dovendosi ribadire come la valutazione e la conseguente decisione espressa in sede disciplinare sia autonoma e disgiunta rispetto a quella adottata in ambito penalistico, di tal che gli accertamenti effettuati nel corso del procedimento penale possono costituire fondamento del procedimento disciplinare, ma sono oggetto di una valutazione sensibilmente diversa, basata su criteri e parametri difformi. Nell'ambito della decisione assunta in sede disciplinare, non rileva il percorso logico-argomentativo e deduttivo compiuto dalla autorità giudiziaria penale, in quanto la verifica disposta sotto il profilo disciplinare assume a parametri di valutazione criteri diversi dalla violazione dell'ordine sociale, ma prende in considerazione il prestigio della professione medica, il decoro della medesima e il comportamento del sanitario deontologicamente orientato al primario interesse della salute del paziente, scevro da interferenze relative all'illegittimo perseguimento di interessi personali. *Decisione n. 17 del 18 gennaio 2018*

178. In relazione alla natura del bene tutelato in ambito disciplinare, quale è il decoro della professione e l'integrità morale della categoria, è sufficiente l'esistenza di un solo caso comprovato, atto a palesare la sussistenza di un comportamento deontologicamente scorretto, per giustificare l'irrogazione di una sanzione; inoltre, gli atti delle indagini preliminari ben possono costituire elemento di prova in sede di giudizio disciplinare. Infatti, secondo il costante orientamento della CCEPS, peraltro conforme alla giurisprudenza di Cassazione, è consentito all'organo di disciplina – fatta salva l'esigenza di proprie valutazioni autonome sotto il profilo deontologico – fondare le determinazioni di propria competenza sulle risultanze emerse in sede penale ed essenzialmente riferibili agli atti delle indagini preliminari, a cui va attribuito carattere probatorio, tanto più in quanto accertati nel corso del processo penale e posti a fondamento della sentenza di condanna. Ne consegue che gli elementi probatori posti a fondamento del procedimento disciplinare risultano legittimamente acquisiti e autonomamente valutati dall'Ordine, conformemente al corretto andamento della procedura in contestazione. *Decisione n. 17 del 18 gennaio 2018*

179. È pacifico il principio di autonomia dei giudizi penale e disciplinare: il medesimo fatto può costituire il presupposto per l'attivazione di entrambi i procedimenti e può astrattamente configurare una potenziale responsabilità in ambedue gli ambiti; gli elementi istruttori acquisiti nel procedimento penale e le risultanze scaturite possono bensì costituire i presupposti per un accertamento di natura disciplinare, purtuttavia i relativi giudizi concernono profili diversi di valutazione e assumono a parametri dei criteri diversi sui quali fondare la configurazione di responsabilità, come ampiamente condiviso dalla giurisprudenza CCEPS e di Cassazione. La

circostanza che il decreto penale di condanna sia stato revocato non comporta l'automatica decadenza della responsabilità di natura disciplinare. *Decisione n. 48 del 16 marzo 2018*

180. Nel caso di coesistente procedimento penale, in ossequio al principio della autonomia del procedimento disciplinare, perché l'Ordine possa legittimamente avvalersi delle risultanze di tale giudizio è necessario che esse siano sottoposte ad una valutazione propria da parte dell'organo di disciplina, correlando i fatti accertati in sede penale ai principi deontologici. *Decisione n. 70 del 16 marzo 2018*

181. Il procedimento disciplinare è autonomo anche se il fatto per il quale si procede ha rilevanza penale. Infatti, nel caso in cui l'illecito disciplinare assuma anche rilevanza penale, non costituiscono il giudizio penale e la sua stessa definizione un antecedente logico-giuridico necessario della decisione dell'organo di disciplina, essendo differenti il presupposto (violazione di regole professionali e deontologiche, anziché penali) e l'interesse tutelato, i quali caratterizzano la promozione di due differenti giudizi di responsabilità, in ossequio al principio di separazione introdotto dal nuovo codice di procedura penale, in forza del quale è venuta meno la c.d. "pregiudiziale penale". Conseguentemente può la Commissione di disciplina assumere i fatti posti a base dell'imputazione di natura penale come presupposto e base giuridica per l'avvio di un autonomo procedimento disciplinare. *Decisione n. 93 del 5 ottobre 2018*

Indicazione del movente del reato penale commesso

182. È infondata la doglianza relativa alla mancata menzione, nel provvedimento impugnato, del movente, ovvero l'insussistenza dell'elemento soggettivo del medico per il reato commesso, laddove la realizzazione della fattispecie delittuosa, così come la relativa responsabilità in capo al sanitario, siano stati accertati in sede penale e quindi recepiti in ambito disciplinare. *Decisione n. 10 del 18 gennaio 2018*

Patteggiamento

183. Conformemente all'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia, la sentenza emessa a seguito di patteggiamento può ritenersi equiparabile ad una pronuncia di condanna. Infatti, per effetto della novella dell'art. 653 c.p.p., introdotta con la legge n. 97/2001, la sentenza di condanna e quella pronunciata *ex art. 444 c.p.p.* hanno efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alla pubblica autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto materiale, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. La richiesta di applicazione della pena rappresenta una forma di ammissione di responsabilità da parte dell'imputato, il quale implicitamente e volontariamente rinuncia ad avvalersi della presunzione di non colpevolezza, la cui tutela rimane affidata al potere del giudice di emettere una sentenza di proscioglimento *ex art. 129 c.p.p.* *Decisioni nn. 19 e 22 del 18 gennaio 2018, 41 del 15 marzo 2018*

184. È infondato il motivo con cui il ricorrente contesta che il patteggiamento in sede penale costituisca prova vincolante nel giudizio disciplinare. In base all'art. 653, comma uno-*bis*, c.p.p., nonché alla luce del costante orientamento interpretativo della giurisprudenza, "l'autorità disciplinare è vincolata al giudicato penale per quanto concerne gli elementi di fatto e di diritto che sono stati presi in esame e sono serviti a formare il convincimento del magistrato penale". Pertanto, all'organo di disciplina resta il libero apprezzamento dei fatti così come accertati dall'autorità giurisdizionale, al fine di valutarne le conseguenze sotto il profilo deontologico. Nel provvedimento impugnato, dall'iter logico seguito si deve evincere la rilevanza determinante degli accertamenti compiuti in sede penale e acquisiti nel contesto disciplinare, tali da comprovare la sussistenza di una condotta innegabilmente violativa dei precetti deontologici, successivamente valutata dall'Ordine

nel rispetto del proprio ambito di competenza e sulla base dei parametri propri del contesto disciplinare (dignità, decoro della categoria professionale, correttezza e così via). *Decisioni nn. 19 e 22 del 18 gennaio 2018*

185. Il motivo di ricorso sull'errata qualificazione degli effetti giuridici del patteggiamento nell'ambito del procedimento disciplinare è privo di pregio quando le conclusioni scaturite ad esito delle indagini compiute dai NAS risultino essere il frutto di una molteplicità di accertamenti disposti sia presso i luoghi coinvolti (Casa di cura, ASL, Farmacia), sia rispetto alla documentazione esistente. Ne deriva la legittimità del provvedimento disciplinare, laddove recepisce come accertati i fatti oggetto di sentenza di patteggiamento. *Decisione n. 41 del 15 marzo 2018*

Prescrizione del reato

186. È priva di fondamento la tesi per cui gli atti del procedimento penale, pur se concluso con la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non hanno effetto alcuno nel giudizio disciplinare. In base a quanto disposto dall'art. 653, comma uno-*bis*, c.p.p., nonché alla luce del costante orientamento interpretativo della giurisprudenza, anche della Commissione Centrale, "l'autorità disciplinare è vincolata al giudicato penale per quanto concerne gli elementi di fatto e di diritto che sono stati presi in esame e sono serviti a formare il convincimento del magistrato penale". Pertanto, all'organo di disciplina resta il libero apprezzamento dei fatti così come accertati dall'autorità giurisdizionale, al fine di valutarne le conseguenze sotto il profilo deontologico. Al tempo stesso, non è affatto vietato che l'organo di disciplina possa fondare le valutazioni che gli competono su quelle stesse risultanze, non essendo necessario che esse trovino diretto riscontro in sede disciplinare, ove esso le ritenga sufficienti. Ciò che rileva, ai fini della legittimità della decisione, è che l'organo di disciplina conduca il proprio ragionamento con criticità e autonomo apprezzamento, ben potendo limitarsi a correlare il rilievo dei fatti emersi ai principi di deontologia professionale. In altre parole, nel provvedimento disciplinare deve essere manifesto il percorso logico che conduca al convincimento di colpevolezza, consolidatosi sulla profonda dicotomia esistente tra buona fede e trasparenza e il coinvolgimento dell'inquisito in comportamenti contrari alle norme di etica professionale che trasmodano in illiceità della condotta. *Decisione n. 15 del 18 gennaio 2018*

Sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito del giudizio penale

187. In relazione al motivo di ricorso inerente la mancata sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale, correttamente l'organo di disciplina assume la determinazione di portare avanti e concludere il procedimento disciplinare indipendentemente da quello penale, ove reputi, in forza di un ragionamento logico-giuridico incardinato su principi deontologici fondamentali, che sia ascrivibile al sanitario la responsabilità di una condotta disdicevole al decoro e al corretto esercizio della professione. Infatti, conformemente al consolidato orientamento della Commissione Centrale, in virtù del principio di autonomia che regola il rapporto tra il procedimento disciplinare e quello giurisdizionale, ben può ritenere l'organo di disciplina di avere elementi sufficienti per pronunciarsi nel merito del ricorso e, pertanto, decidere di non accogliere la richiesta del ricorrente di sospensione del giudizio in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria sugli stessi fatti oggetto del procedimento disciplinare. Ciò in applicazione del consolidato principio di autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale (*ex multis* Cass. Civ., sez. III, 29 settembre 2006, n. 21251). I due procedimenti sono tra loro strutturalmente e teleologicamente indipendenti – caratteristica, questa, che influisce sull'autonomia anche dei rispettivi provvedimenti da essi scaturenti – in quanto trovano fondamento su due ratio sostanzialmente diverse: l'una, quella del procedimento penale, mirante alla repressione di condotte contrarie al vivere civile che integrino una fattispecie considerata reato per l'ordinamento giuridico;

l'altra, inerente al procedimento disciplinare, che tutela il prestigio e il decoro di una categoria di professionisti attraverso una serie di regole deontologiche, fondate piuttosto su principi di correttezza e irreprensibilità della condotta dei relativi componenti. Giova altresì evidenziare che il giudizio penale ed il relativo esito non costituiscono un antecedente logico-giuridico necessario della decisione dell'organo disciplinare, essendo differenti il presupposto (violazione di regole professionali e deontologiche, anziché penali) e l'interesse tutelato, e ciò anche in ossequio al principio di separatezza dei procedimenti, introdotto dal nuovo codice di procedura penale, in forza del quale è venuta meno la c.d. "pregiudiziale penale" (in tal senso, Cass. Sez. Un., sent. nn. 187 e 1532/1997 e n. 14629/2003). Proprio in relazione alla argomentata indipendenza dei due giudizi instaurati parallelamente, è legittima la decisione dell'organo di disciplina che, in linea con la tipica natura del procedimento da essa seguito, valuti lo svolgimento dei fatti e la condotta tenuta dal professionista su un piano squisitamente deontologico. *Decisione n. 1 del 18 gennaio 2018*

188. Se la sospensione del giudizio disciplinare non si palesa necessaria atteso che l'organo di disciplina ha la facoltà – non l'obbligo – di sospendere il procedimento disciplinare e può comunque definirlo laddove, espressamente valutando l'autonoma rilevanza disciplinare dei fatti addebitati, ritenga che il quadro probatorio sia sufficientemente chiaro, si rende necessario coordinare gli esiti dei giudizi penale e disciplinare, atteso che il provvedimento dell'Ordine trova fondamento nell'accertamento dei fatti in sede penale e l'eventuale riforma della sentenza di primo grado in grado di appello, in termini di non sussistenza del fatto o per non averlo l'imputato commesso, travolge inevitabilmente il giudizio disciplinare. In altri termini, sussiste un'ipotesi di pregiudizialità, non rispetto al profilo valutativo della condotta – che risponde a principi e criteri diversi nei due ambiti – ma rispetto all'accertamento del fatto e della configurazione della responsabilità, non disponendo l'Ordine di elementi istruttori autonomi tali da consentire una verifica della sussistenza dei fatti e dell'effettiva responsabilità dell'incolpato. Pertanto, fatti salvi gli effetti della sospensione del procedimento disciplinare a suo tempo disposta in attesa della definizione del procedimento penale pendente e tenuto conto degli automatici effetti interruttivi del procedimento penale stesso, secondo i richiamati orientamenti giurisprudenziali, va annullato il provvedimento sanzionatorio che sia fondato sull'erronea e falsa presupposizione della intervenuta conclusione del procedimento penale. Vanno rimessi, quindi, gli atti al Consiglio dell'Ordine affinché, successivamente alla comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza penale relativa alla vicenda in argomento, proceda alla riapertura e definizione del procedimento disciplinare ad essa correlato. Resta ferma la piena autonomia valutativa dell'Ordine, in capo al quale permane la possibilità di acquisire le risultanze penali e gli accertamenti disposti in quella sede, per poi interpretarli e giudicarli alla luce dei parametri deontologici. *Decisione n. 18 del 18 gennaio 2018*

189. È pienamente legittimo l'operato dell'Ordine precedente che abbia disposto l'apertura e la contestuale sospensione del procedimento disciplinare in attesa della conclusione di quello penale. Infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, correttamente l'Ordine, avuta conoscenza di procedimento penale pendente a carico di un proprio iscritto, ha aperto e contestualmente sospeso il procedimento disciplinare in attesa della formazione del giudicato. Per costante orientamento della CCEPS, la pendenza di un procedimento penale non obbliga l'Ordine a procedere disciplinarmente nel caso in cui ragioni di opportunità suggeriscano di attendere le risultanze processuali definitive. L'organo di disciplina ben può interamente fondare le proprie contestazioni e deduzioni sulle risultanze dell'istruttoria svolta in sede penale, vincolando in tal modo l'esito del procedimento disciplinare agli accertamenti espletati in ambito penalistico in merito alla sussistenza del fatto e alla circostanza che l'imputato lo abbia commesso, non ritenendo di dover acquisire ulteriori e distinti elementi istruttori, oltre alle dichiarazioni dell'interessato. Legittimamente la commissione può iniziare il procedimento di propria competenza, nell'esercizio di quell'autonomo potere disciplinare che le è attribuito, alla luce del principio ripetutamente

sancito nella giurisprudenza della Suprema Corte e dei conformi orientamenti della Commissione Centrale, secondo cui il giudizio disciplinare comporta un diverso apprezzamento dei medesimi fatti emersi in sede penale, in quanto orientato a una valutazione di carattere deontologico. Tuttavia, attesa la necessità che i fatti sui quali sono fondati gli addebiti contestati al ricorrente siano cristallizzati dal passaggio in giudicato della sentenza penale e risultino, pertanto, tali da garantire la certezza del diritto a tutela dell'interessato, si rende inevitabile subordinare la pronuncia dell'organo di disciplina alla irrevocabilità della sentenza penale, fermo restando il permanere dell'autonomia di giudizio da parte dell'Ordine e la correlata possibilità di procedere all'adozione di un autonomo provvedimento sanzionatorio. Nel caso di un procedimento disciplinare che sia stato aperto per gli stessi fatti contestati in sede penale, quindi, è da ritenersi privo di fondamento il gravame quando la commissione si sia limitata a effettuare un rinvio ai fatti oggetto del procedimento penale, tanto più ove nel provvedimento disciplinare sia stato fatto richiamo alle norme deontologiche a cui quei fatti sono stati in quella sede ricondotti. *Decisione n. 33 del 17 maggio 2018*

Utilizzo delle risultanze del giudizio penale

190. È legittimo il recepimento in sede disciplinare delle risultanze scaturite dagli accertamenti effettuati nel corso di un procedimento penale e, se per un verso dette risultanze istruttorie possono essere utilizzate a fondamento di una responsabilità disciplinare anche ove quella penale non sia accertata, a maggior ragione il giudicato su un capo di imputazione, quale è nel caso di specie l'agevolazione nell'esercizio abusivo della professione medica, fa stato in quanto tale nel procedimento disciplinare, ove legittimamente e correttamente cristallizza la relativa responsabilità in capo al condannato. È pacifico che la sentenza della Corte di Cassazione rinvii alla Corte d'Appello esclusivamente per la determinazione della pena, sancendo la “definitività della decisione sull'accertamento del reato [ex art. 348 c.p.] e della responsabilità dell'imputato”. *Decisione n. 10 del 18 gennaio 2018*

191. Il provvedimento disciplinare si configura come ampiamente e correttamente motivato, nonché munito di un valido riscontro probatorio in atti, laddove le conclusioni a cui sia addivenuta la commissione di disciplina abbiano trovato riscontro anche negli atti acquisiti dalla Procura della Repubblica, dai quali sia emerso che, per i medesimi fatti contestati in sede disciplinare, il medico era stato ritenuto responsabile in sede penale dalla Corte d'Appello, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado. *Decisione n. 21 del 18 gennaio 2018*

192. Secondo il costante orientamento della CCEPS, peraltro conforme alla giurisprudenza di Cassazione, è consentito all'organo di disciplina – fatta salva l'esigenza di proprie valutazioni autonome sotto il profilo deontologico – fondare le determinazioni di propria competenza sulle risultanze emerse in sede penale ed essenzialmente riferibili, in caso di sentenza di patteggiamento, agli atti delle indagini preliminari, cui va attribuito carattere probatorio. A prescindere dall'esito del giudizio penale, l'organo di disciplina ha piena facoltà di porre a base del proprio convincimento le risultanze emerse in sede penale, rendendole oggetto di autonoma valutazione sotto il profilo disciplinare (Cass., sez. III civ., 1° ottobre 2004, n. 19658). In applicazione di tale orientamento, l'Ordine può far proprie alcune risultanze del procedimento penale di primo grado dandone adeguata motivazione nel provvedimento sanzionatorio. *Decisione n. 23 del 18 gennaio 2018*

193. Alla luce del principio ripetutamente sancito nella giurisprudenza della Suprema Corte e della CCEPS, l'autonomia del giudizio disciplinare comporta un diverso apprezzamento dei medesimi fatti sotto il profilo penale e sotto quello deontologico. Infatti, ove il procedimento disciplinare sia stato aperto per gli stessi fatti contestati in sede penale, l'organo di disciplina ben può porre a base del proprio convincimento le risultanze emerse in sede penale, purché ne faccia oggetto di autonoma valutazione sotto il profilo deontologico (Cass., sez. III civ., 1° ottobre 2004, n. 19658).

In altri termini, l'Ordine può legittimamente fondare le proprie decisioni sulle risultanze dell'istruttoria svolta in sede penale, rinviando agli accertamenti espletati in ambito penalistico in merito alla sussistenza del fatto e alla circostanza che l'imputato lo abbia commesso, senza dover acquisire ulteriori elementi istruttori. In applicazione di tale orientamento, l'organo di disciplina ben può far proprie alcune risultanze del procedimento penale, dandone adeguata motivazione nel provvedimento sanzionatorio. *Decisioni nn. 15 del 18 gennaio 2018 e 27 del 15 marzo 2018*

194. È legittimo il provvedimento disciplinare che si basi sulle risultanze delle indagini preliminari compiute in sede penale, ove il relativo giudizio si sia poi concluso con una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art. 444 c.p.p.*, nel caso in cui la commissione di disciplina ha rivalutato gli elementi probatori emersi in sede penale giungendo a contestare all'incolpato violazioni aventi rilevanza deontologica. *Decisione n. 93 del 5 ottobre 2018*

195. Anche gli atti delle indagini preliminari, cui va attribuito carattere probatorio, possono costituire elemento di prova in sede di giudizio disciplinare su cui l'organo di disciplina può fondare le determinazioni di propria competenza. *Decisione n. 93 del 5 ottobre 2018*

Valutazione sul piano deontologico

196. Il ricorso non è suscettibile di essere accolto in presenza della completezza e fondatezza delle argomentazioni esposte dal Consiglio dell'Ordine nella decisione impugnata, le cui motivazioni siano ampiamente ed esaustivamente articolate. Ciò ove, per un verso, il collegio di disciplina si sia correttamente attenuto alle circostanze accertate in sede penale, facendo proprie le relative risultanze probatorie, come dimostrato dalla riproduzione, nel provvedimento disciplinare, di passaggi significativi degli atti tratti dal procedimento penale; e, per altro verso, abbia articolato un iter logico-giuridico tale da addivenire a una coerente valutazione sul piano deontologico dei comportamenti riscontrati. Il giudizio disciplinare è, in effetti, per sua natura differente da quello penalistico sino a risultare, sotto determinati profili, addirittura più stringente e gravoso, in ragione del diverso interesse sotteso e suscettibile di essere tutelato, quale è il decoro e il prestigio della professione medica e dell'intera categoria, e in molti casi è tale da individuare violazioni di carattere deontologico in comportamenti penalmente non sanzionabili. *Decisione n. 20 del 18 gennaio 2018*

197. Nell'ambito della decisione assunta in sede disciplinare, non rileva il percorso logico argomentativo e deduttivo compiuto dalla autorità giudiziaria penale nella persona del Pubblico Ministero, in quanto la verifica disposta sotto il profilo disciplinare assume a parametri di valutazione criteri diversi dalla violazione dell'ordine sociale, ma prende in considerazione il prestigio della professione medica, il decoro della medesima e il comportamento del sanitario deontologicamente orientato al primario interesse della salute del paziente, scevro da interferenze relative all'illegittimo perseguimento di interessi personali. *Decisione n. 23 del 18 gennaio 2018*

198. Le motivazioni addotte a sostegno del provvedimento disciplinare risultano idonee a giustificare l'entità della sanzione inflitta in relazione agli addebiti contestati ed accertati, ove a ciò conduca la plurima violazione delle norme deontologiche correttamente elencate dall'organo giudicante, nonché la valutazione di merito condotta dall'Ordine sulla condotta del sanitario, posta in essere senza che sussistesse alcun motivo idoneo a giustificarla. Al riguardo, è necessario tenere presente che la valutazione del medesimo fatto in sede disciplinare è svolta sulla base dei parametri relativi alla peculiarità di tale apprezzamento, il quale si espleta sulla base di criteri sensibilmente diversi rispetto a quelli di un giudizio amministrativo o penale, fondati sulla correttezza deontologica del comportamento del sanitario, in relazione al rispetto e al decoro della professione, con particolare riguardo anche alle ripercussioni negative, che sono suscettibili di prodursi

sull'intera categoria di professionisti, dalla condotta non consona tenuta dal collega. *Decisioni nn. 23 e 41 del 18 gennaio 2018*

199. È pacificamente assunto dalla consolidata giurisprudenza che, indipendentemente dall'esito del giudizio penale, l'organo di disciplina ha piena facoltà di porre a base del proprio convincimento le risultanze emerse in sede penale, rendendole oggetto di autonoma valutazione sotto il profilo disciplinare (Cass., sez. III civ., 1° ottobre 2004, n. 19658). In applicazione di tale orientamento, l'Ordine può far proprie alcune risultanze del procedimento penale di primo grado dandone adeguata motivazione nel provvedimento sanzionatorio. È pertanto infondato il gravame con cui il sanitario lamenta che la responsabilità disciplinare poggia su un giudicato penale censurabile in quanto non sorretto da un adeguato supporto probatorio. *Decisioni nn. 15 del 18 gennaio 2018, 27 del 15 marzo 2018*

200. Nell'ambito della decisione assunta in sede disciplinare, non rileva l'esito del giudizio penale, in quanto la verifica disposta sotto il profilo disciplinare assume a parametri di valutazione criteri diversi dalla violazione dell'ordine sociale, ma prende in considerazione il prestigio della professione medica, il decoro della medesima e il comportamento del sanitario deontologicamente orientato al primario interesse della salute del paziente, scevro da interferenze relative all'illegittimo perseguimento di interessi personali. Per quanto concerne la valutazione della condotta tenuta, correttamente l'organo di disciplina ravvisa una infrazione nel non avere il sanitario approntato tutte le cautele richieste per l'esecuzione di un intervento medico, fondando la sanzione disciplinare sulle testimonianze e sulla documentazione acquisite in sede di indagine penale e recepite nel provvedimento disciplinare ivi impugnato. *Decisione n. 27 del 15 marzo 2018*

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

Attinenza con l'esercizio della professione

201. È infondato il gravame con il quale il ricorrente sostiene che i fatti contestati e le dichiarazioni attribuite non hanno alcuna attinenza con l'esercizio della professione, in quanto svoltisi al di fuori del luogo di lavoro. Infatti, l'art. 38 del DPR n. 221/1950 contempla l'infrazione disciplinare in tutti i casi in cui il professionista si renda responsabile di comportamenti integranti abusi o mancanze nell'esercizio della professione, o "comunque di fatti disdicevoli al decoro professionale", rientrando inequivocabilmente, in tale ultima categoria di condotte, anche quelle tenute al di fuori dello stretto contesto lavorativo, che pur tuttavia, per loro natura e caratteristiche, siano riconducibili alla categoria professionale di appartenenza e siano idonee a pregiudicarne la dignità e l'onorabilità. Il comportamento del ricorrente è suscettibile di integrare una violazione censurabile sotto il profilo deontologico laddove le opinioni postate sul proprio profilo *facebook* e rese note a una molteplicità di soggetti attengano inequivocabilmente a persone e circostanze – peraltro sufficientemente specificate – che appartengono al contesto professionale di riferimento. *Decisione n. 38 del 17 maggio 2018*

202. Sussiste violazione dell'art. 1 del Codice di deontologia medica, il quale impone al sanitario di mantenere un comportamento consono al decoro e alla dignità della professione anche al di fuori dell'esercizio della stessa, in ragione dell'accertato omesso versamento degli emolumenti contributivi e assistenziali ai propri dipendenti. *Decisione n. 48 del 16 marzo 2018*

Buona fede – esclusione

203. La circostanza che il medesimo comportamento violativo delle disposizioni deontologiche sia stato ripetuto e soprattutto la volontarietà *a posteriori* di rendere dichiarazioni false al fine di trarne

un beneficio economico, costituiscono elementi atti ad escludere la buona fede del ricorrente o la sussistenza di un mero errore “trascrittivo” (relativo alla falsa attestazione della propria presenza in servizio presso una ASL). *Decisione n. 14 del 18 gennaio 2018*

Colpa professionale

204. Il rispetto in concreto dei canoni e criteri di cura assistenziale e attenzione agli aspetti umani del rapporto medico-paziente costituisce specifico obbligo deontologico. In particolare, appare grave la mancata esecuzione del taglio cesareo in presenza di un tracciato che mostra anomalie del battito fetale. La sospensione è sanzione commisurata alla gravità della mancanza commessa in caso di morte del paziente per colpa professionale. *Decisione n. 51 del 18 gennaio 2018*

Consapevolezza delle funzioni proprie del sanitario

205. Riguardo alla doglianza circa la mancata considerazione della tesi difensiva volta a sostenere una truffa perpetrata da altri soggetti che abbia indotto il comportamento illecito del ricorrente, va osservato che connaturata al ruolo e alla professionalità del medico è l'esatta consapevolezza delle funzioni ad esso attribuite, ivi compresa quella certificativa, e delle modalità attraverso le quali espletarla, nonché dei presupposti indispensabili e legislativamente prescritti in presenza dei quali porre in essere una determinata attività o esercitare un certo potere. È quindi legittima la sanzione irrogata ove non risulti dimostrato alcun raggiro perpetrato in danno del medico, né alcuna permanente o temporanea incapacità di intendere e di volere, risultando invece provata la realizzazione di certificazioni attestanti fatti, stati e capacità non direttamente rilevate dal medico e in realtà non sussistenti. *Decisione n. 15 del 18 gennaio 2018*

Dovere di rispettare la salute fisica e psichica

206. La disposizione di cui all'art. 1 del Codice di deontologia medica concerne il dovere del medico di rispettare la salute fisica e psichica dell'uomo. La *ratio* di tale norma è volta a tutelare la persona nei confronti della quale il sanitario esplica la propria attività professionale, concretando un dovere proprio di colui il quale appartiene alla categoria medica. *Decisione n. 48 del 16 marzo 2018*

Elemento psicologico

207. In base ai principi più volte affermati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e già recepiti in precedenti decisioni della Commissione Centrale (tra le altre, cfr. decisione 7 marzo 2003, n. 1), nella concreta determinazione della responsabilità dell'inquisito, l'organo di disciplina non può prescindere dall'elemento psicologico collegabile all'infrazione commessa e, conseguentemente, nell'irrogare la sanzione, non può non tener conto dei precedenti personali del soggetto interessato e di tutte le circostanze atte a determinare la sua personalità, in analogia con quanto avviene per l'esercizio del potere punitivo del giudice penale *ex art. 133 c.p.* *Decisione n. 94 del 5 ottobre 2018.*

Riconoscimento del danno

208. La circostanza che non sia stato riconosciuto dal Tribunale un danno biologico ulteriore a quello morale e patrimoniale in favore delle parti offese, non esclude la sussistenza dell'illecito. *Decisione n. 10 del 18 gennaio 2018*

209. In ordine alla dedotta infondatezza delle contestazioni, si ritiene legittima la disamina svolta sul punto dalla commissione di disciplina, comprensiva delle motivazioni articolate nella decisione impugnata, le quali risultano mutate dagli accertamenti disposti in sede penale, che ben possono

costituire il fondamento della responsabilità disciplinare. Ciò in particolare ove lo stesso ricorrente abbia ammesso la propria consapevolezza che i pazienti non fossero affetti da emofilia e, ciononostante, non si sia preoccupato di controllare come il relativo piano terapeutico si conciliasse con la cura dell'HIV da cui erano affetti e nulla avesse argomentato in merito alla palese sproporzione dei quantitativi di farmaci prescritti. *Decisione n. 24 del 15 marzo 2018*

Risarcimento del danno – effetti

210. L'intervenuto risarcimento del danno alle parti offese non è idoneo a rappresentare un ravvedimento degno di considerazione favorevole nei confronti del medico, dal momento che risulta un atto dovuto a seguito della specifica condanna comminata in sede penale. *Decisione n. 10 del 18 gennaio 2018*

211. Laddove, nel corso dell'udienza svolta innanzi l'Ordine e in considerazione degli atti acquisiti, pur tenendo conto della gravità dei fatti occorsi, si sia potuto constatare che il medico, successivamente agli accadimenti dei quali si è reso disciplinarmente e penalmente responsabile, ha tenuto una condotta resipiscente e improntata a un ravvedimento operoso mediante il risarcimento del danno alle parti lese nell'ambito della vicenda in questione, la Commissione può ritenere di accogliere il ricorso limitatamente alla domanda subordinata di riduzione della sanzione. *Decisione n. 20 del 18 gennaio 2018*

212. Il motivo di ricorso relativo alla contestazione circa il mancato ravvedimento del ricorrente non è meritevole di accoglimento in quanto la circostanza che il medico non abbia precedenti non è indicativa di una resipiscenza rispetto al comportamento tenuto in violazione delle norme deontologiche, laddove la lesione del decoro e del prestigio della professione appaia grave e palese a fronte della gravità del comportamento tenuto, della consistenza del danno economico provocato, nonché della risonanza mediatica che la vicenda ha provocato. *Decisione n. 24 del 15 marzo 2018*

213. È possibile accedere alla richiesta subordinata del ricorrente di riduzione della sanzione irrogata, in considerazione delle attenuanti riconosciute in sede penale al sanitario, nonché al risarcimento del danno dallo stesso effettuato. *Decisione n. 25 del 15 marzo 2018*

214. Qualora il ricorrente risulti avere risarcito, almeno in parte, il danno cagionato al Servizio Sanitario Nazionale, è possibile accedere ad una richiesta di riduzione della sanzione disciplinare irrogata. *Decisione n. 41 del 15 marzo 2018*

215. È legittima la sanzione irrogata quando risulti accertato che il ricorrente, a carico del quale è stata accertata la grave responsabilità deontologica di aver favorito l'abusivismo presso il proprio studio odontoiatrico, ha tentato di non risarcire gli ingenti danni inferti alla paziente, o comunque ne ha ritardato la liquidazione, sottraendosi al dovere morale di reintegrare la persona danneggiata quale espressione di rincrescimento per l'illecita condotta perpetrata e di impegno a emendare la stessa. *Decisione n. 69 del 16 marzo 2018*

Trascuratezza e mancato controllo

216. In ordine alla dedotta infondatezza delle contestazioni, si ritiene legittima la disamina svolta sul punto dalla commissione di disciplina, comprensiva delle motivazioni articolate nella decisione impugnata, le quali risultano mutate dagli accertamenti disposti in sede penale, che ben possono costituire il fondamento della responsabilità disciplinare. Ciò in particolare ove lo stesso ricorrente abbia ammesso la propria consapevolezza che i pazienti non fossero affetti da emofilia e, ciononostante, non si sia preoccupato di controllare come il relativo piano terapeutico si conciliasse

con la cura dell'HIV da cui erano affetti e nulla avesse argomentato in merito alla palese sproporzione dei quantitativi di farmaci prescritti. *Decisione n. 24 del 15 marzo 2018*

SANZIONI

Applicazione automatica

217. L'entità della sanzione inflitta sul piano disciplinare appare proporzionata all'infrazione accertata e correttamente motivata, in presenza di un comportamento lesivo del decoro professionale, del buon nome e della professionalità della categoria, laddove con il provvedimento impugnato non venga disposta in maniera automatica una misura sanzionatoria, ma venga espletato un compiuto procedimento disciplinare che consenta di adeguare detta misura al caso di specie. In tal caso, il provvedimento è legittimo, le giustificazioni addotte dal ricorrente ben potendo valere come attenuante del comportamento sanzionatorio, e non, come vorrebbe il ricorrente stesso, quale esimente della sua responsabilità. *Decisioni nn. 27 e 41 del 15 marzo 2018*

Circostanze attenuanti

218. Laddove prenda atto della assenza di precedenti specifici, così come della mancata reiterazione dell'infrazione, la Commissione Centrale può ritenere opportuno accogliere la richiesta subordinata di riduzione della sanzione irrogata. *Decisione n. 14 del 18 gennaio 2018*

Computo di periodi già scontati

219. È fondato il ricorso nella parte in cui viene dedotta la mancata riduzione della sanzione irrogata, non avendo l'organo di disciplina tenuto conto, in sede di determinazione dell'entità della sanzione stessa, che il ricorrente aveva già scontato tre mesi di sospensione dall'esercizio professionale a titolo di misura cautelativa disciplinare, tanto più in considerazione della circostanza che l'Ordine non ha precisato espressamente, nella decisione impugnata, che nella esecuzione della stessa è stato tenuto in conto il periodo di sospensione già scontato dal ricorrente in sede di sospensione cautelare dall'esercizio professionale. In generale, e conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, l'Ordine deve scomputare dalla durata della sanzione irrogata al ricorrente il periodo di sospensione da lui già patito in applicazione di una misura cautelativa. Ciò in ossequio al principio, che risulta dal combinato disposto degli artt. 40 e 43 DPR n. 221/1950, secondo cui l'applicazione della misura cautelativa della sospensione del medico dall'esercizio della professione non osta alla successiva applicazione allo stesso medico della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione, ma non esclude che la misura cautelativa precedentemente applicata possa essere detratta dalla sanzione disciplinare successivamente inflitta. L'anzidetta detrazione, trattandosi di misure omogenee, pur non potendosi ritenere automatica ed obbligatoria, risponde ad un più generale principio di ragionevolezza che trova espressione nell'art. 137 c.p. (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 592 del 17 gennaio 2001). *Decisione n. 2 del 18 gennaio 2018*

220. È fondato il gravame con il quale il ricorrente chiede la riduzione della sanzione irrogata, dal momento che l'organo di disciplina non ha tenuto conto, in sede di determinazione dell'entità della sanzione stessa, che il ricorrente aveva già scontato due mesi di sospensione dall'esercizio professionale a titolo di misura cautelare disposta dalla Autorità giudiziaria. *Decisione n. 42 del 15 marzo 2018*

221. Relativamente all'entità della sanzione, non vi deve essere necessaria commisurazione della sospensione disciplinare irrogata dall'Ordine e il periodo di sospensione già scontato in attuazione

di misura cautelare penale, in quanto nel provvedimento ordinistico, se compiutamente argomentato, può giustificare l'applicazione della sanzione disciplinare. Pertanto, non merita accoglimento la richiesta avanzata dal ricorrente di riduzione della sanzione per la durata del periodo di sospensione presofferto se l'Ordine dà conto, nella decisione impugnata, della congruità della misura afflittiva in rapporto alla gravità dei fatti addebitati, precisando al contempo che nella esecuzione della stessa è stato tenuto in conto il periodo di sospensione già scontato dal ricorrente in sede di sospensione cautelare dall'esercizio professionale. *Decisione n. 59 del 5 ottobre 2018*

Congruietà

222. Attesa la gravità della condotta posta in essere e la considerevole entità del discredito arrecato alla categoria professionale di appartenenza, tenuto conto del rilievo spiccatamente deontologico dell'infrazione commessa, è da reputarsi adeguata la sanzione inflitta al ricorrente (sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi sei). *Decisione n. 16 del 18 gennaio 2018*

223. È congrua l'entità della sanzione ove l'Ordine non abbia comminato il massimo edittale previsto dall'ordinamento in ambito di sospensione dall'esercizio professionale, così dimostrando di aver tenuto conto delle circostanze attenuanti sussistenti, pur non trascurando la considerazione di una sentenza penale di condanna emessa a carico del ricorrente e dell'ammissione di colpevolezza del medesimo, in ordine a un comportamento innegabilmente caratterizzato da un forte disvalore sul piano deontologico prima ancora che penalistico. *Decisione n. 17 del 18 gennaio 2018*

224. Va respinta la doglianza mossa dal ricorrente circa l'entità della sanzione irrogata, ove questa sia congrua ai fatti accertati e comprovati, nonché alle conseguenze scaturite dal comportamento del sanitario in ordine al grave discredito arrecato alla categoria professionale di appartenenza. Quindi è da confermare il provvedimento sanzionatorio che prenda atto dei fatti accertati e ragionevolmente ne riconduca il disvalore alla rilevanza di carattere disciplinare, la sanzione irrogata apparendo congrua alla gravità e al disvalore del comportamento tenuto. *Decisione n. 19 del 18 gennaio 2018*

225. È da respingere la richiesta di riduzione della sanzione irrogata, laddove la diffusione mediatica della vicenda renda di particolare intensità la gravità della violazione delle disposizioni deontologiche richiamate dall'Ordine. *Decisione n. 27 del 15 marzo 2018*

Determinazione dell'entità

226. Il profilo di censura articolato dal sanitario attinente alla mancanza di idonea motivazione a sostegno della determinazione dell'entità della sanzione deve ritenersi fondato ove risulti che l'Ordine abbia proceduto all'irrogazione della sanzione edittale massima prevista per la sospensione dall'esercizio professionale in assenza di specifiche motivazioni a sostegno della scelta *de qua*. *Decisione n. 1 del 18 gennaio 2018*

227. Può trovare accoglimento la doglianza mossa dal ricorrente sulla violazione dell'art. 1 ("Definizione") del Codice di deontologia medica, atteso che essa non ha carattere immediatamente precettivo, bensì si configura quale presupposto indispensabile e indicatore generale per l'applicazione delle successive disposizioni disciplinari, quando il professionista risulti aver legittimamente operato nel rispetto dei principi di veridicità e decoro. Di ciò può tenersi conto ai fini della valutazione della richiesta in via subordinata relativa all'attenuazione della misura afflittiva. *Decisione n. 1 del 18 gennaio 2018*

228. Dalla documentazione in atti, nonché dal successivo ravvedimento dell'incolpata, può desumersi il difetto di intenzionalità della condotta e, quindi, dell'elemento psicologico, non

evincendosi prova della consapevolezza in ordine alla liceità disciplinare; ciò, se non può spingersi fino all'accoglimento del ricorso, stante l'obiettiva violazione della deontologia professionale, giustifica senz'altro l'accoglimento della subordinata domanda riduttiva, con conseguente riduzione della sanzione irrogata alla misura dell'avvertimento. *Decisione n. 62 del 5 ottobre 2018*

229. Non può essere accolta la richiesta di riduzione della sanzione irrogata laddove gli addebiti accertati a carico del sanitario siano particolarmente gravi, avendo egli tenuto un comportamento non consono al decoro ed alla dignità della professione, per di più nello svolgimento di funzioni pubbliche affidategli. *Decisione n. 29 del 15 marzo 2018*

230. Come da consolidato orientamento della CCEPS, la gravità dei fatti di cui si è reso colpevole il sanitario non consentono allo stesso di lamentare l'eccessiva severità della sanzione, ove le motivazioni addotte a sostegno del provvedimento disciplinare risultino idonee a giustificare l'entità della sanzione inflitta in relazione agli addebiti contestati ed accertati, nonché rispetto al comportamento dell'incolpato, che venga ritenuto deontologicamente scorretto e lesivo della reputazione e della dignità della classe sanitaria. *Decisione n. 29 del 15 marzo 2018*

231. Considerato che i fatti di cui è causa traggono origine da vicende risalenti molto addietro nel tempo, si ritiene di poter accedere alla richiesta di parte ricorrente volta ad ottenere la riduzione della sanzione disciplinare irrogata dalla misura della sospensione per un mese a quella della censura. *Decisione n. 32 del 17 maggio 2018*

232. L'espressione della sanzione in giorni (45) e non in mesi può rendere apprezzabile la subordinata domanda del ricorrente di riduzione della sanzione, con conseguente riduzione della stessa in mesi uno. *Decisione n. 60 del 5 ottobre 2018*

233. In relazione all'episodicità del fatto addebitato, e ove non risultino a carico dell'incolpato altri procedimenti disciplinari, il ricorso può essere accolto limitatamente alla richiesta di riduzione della sanzione della censura, rideterminandola nell'avvertimento. *Decisione n. 63 del 16 marzo 2018*

234. Va respinta la richiesta subordinata di attenuazione della misura sanzionatoria ("interdizione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore ad un anno"), atteso che la sua determinazione rientra nelle prerogative dell'organo di disciplina, il quale correttamente faccia applicazione della legge n. 175/1992, intesa a reprimere un fenomeno tanto diffuso quanto nefasto. *Decisione n. 69 del 16 marzo 2018*

235. Ferma restando l'autonomia di valutazione propria dell'organo di disciplina con riguardo al grado ed alla rilevanza degli illeciti commessi dal sanitario, nell'ambito del rapporto individuato dall'art. 653, comma uno *bis*, c.p.p., la presenza di attenuanti consente di rideterminare l'entità della sanzione. *Decisione n. 94 del 5 ottobre 2018.*

Dolo o colpa

236. Ai fini della configurazione dell'infrazione disciplinare, è sufficiente la realizzazione della condotta illecita in sé e per sé considerata, potendo eventualmente incidere la sussistenza del dolo o della colpa solo sulla graduazione della sanzione da irrogare. *Decisione n. 10 del 18 gennaio 2018*

Indicazione della sanzione applicabile – differenze con le sanzioni penali

237. Il ricorrente lamenta omessa indicazione della sanzione applicabile alla violazione della norma, in quanto nel provvedimento impugnato la commissione di disciplina avrebbe richiamato le singole

norme violate del Codice deontologico senza accorgersi che queste ultime non farebbero riferimento ad alcuna sanzione specifica. Il gravame è infondato laddove, per la comminatoria della sanzione, si possa fare riferimento ad una norma deontologica che consente all'organo di disciplina di commisurare la sanzione all'effettiva entità e gravità del fatto commesso: infatti, la predetta norma, al contrario di ciò che avviene nel campo penale, non deve contenere la specifica sanzione correlata al precetto violato, ma è sufficiente la enucleazione della sola norma prescrittiva, trovando nella clausola generale ivi contenuta l'esplicito riferimento alla potestà sanzionatoria. *Decisione n. 68 del 16 marzo 2018*

Principi in materia di sanzioni disciplinari

238. Non sussiste la lamentata violazione e falsa applicazione dei principi in materia di sanzioni disciplinari, nonché del principio *nullum crimen sine poena*, ove nella delibera di apertura del procedimento a carico del sanitario si faccia esplicito riferimento agli illeciti dallo stesso commessi e poi vengano citate le norme del Codice deontologico ritenute violate; con successiva nota l'Ordine, notiziando l'incolpato della formale apertura di un procedimento a suo carico, dia atto dei fatti illeciti commessi e delle norme deontologiche violate; nella delibera con cui viene irrogata la sanzione siano specificati sia i fatti illeciti commessi sia le norme deontologiche violate. *Decisione n. 68 del 16 marzo 2018*

Principio di proporzionalità

239. È infondato il gravame con cui si contesta la mancata valutazione degli elementi presentati a discolora laddove risultino invece presenti, in motivazione, i predetti elementi a supporto della scelta della sanzione irrogata per tipologia e per entità, non sussistendo quindi il lamentato difetto di proporzionalità tra fatto e sanzione per non essere stati correttamente valutati e valorizzati alcuni aspetti dedotti come attenuanti dal ricorrente. In tal caso è da ritenersi, pertanto, che l'Ordine abbia acquisito e vagliato tutti gli elementi probatori ed abbia compiuto un'adeguata valutazione circa la veridicità e l'attendibilità dei medesimi tali da far risultare la sanzione assolutamente proporzionata alle gravi violazioni commesse. *Decisione n. 28 del 15 marzo 2018*

240. Non vi è la pretesa eccessiva afflittività della sanzione laddove la misura sanzionatoria risulti del tutto proporzionata alla gravità e pluralità delle condotte poste in essere dal ricorrente, che denotano una scarsa considerazione dei doveri professionali e un inadeguato rispetto del paziente affidato alle sue cure. In proposito, la Commissione Centrale può ritenere di segnalare alla ASL presso cui presta servizio il sanitario di valutare l'opportunità di procedere ad una verifica della sussistenza o meno nel medesimo delle condizioni di idoneità psico-fisica all'esercizio della professione. *Decisione n. 37 del 17 maggio 2018*

241. È infondato il gravame con cui si contesta la mancata valutazione degli elementi presentati a discolora laddove risultino presenti, nella parte in motivazione, i necessari elementi di valutazione che supportano la scelta della sanzione irrogata per tipologia e per entità, non sussistendo quindi il lamentato difetto di proporzionalità tra fatto e sanzione per non essere stati correttamente valutati e valorizzati alcuni aspetti dedotti come attenuanti dal ricorrente. In tal caso è, pertanto, da ritenersi che l'Ordine abbia acquisito e vagliato tutti gli elementi probatori ed abbia compiuto un'adeguata valutazione circa la veridicità e l'attendibilità dei medesimi tali da far risultare la sanzione assolutamente proporzionata alle gravi violazioni commesse. *Decisione n. 41 del 15 marzo 2018*

Recidiva

242. Non si configura la reiterazione del comportamento violativo dei precetti deontologici, suscettibile di assurgere a elemento determinante nella graduazione della sanzione, quando vi sia insussistenza della reiterazione di condotte analoghe alle precedenti, e gli accadimenti ai quali si fa riferimento risultano essersi verificati ben oltre i due anni antecedenti all'infrazione per la quale si proceda. La recidiva non può quindi, in siffatte condizioni, costituire oggetto di valutazione nella corretta graduazione della sanzione disciplinare. *Decisione n. 16 del 18 gennaio 2018*

243. È infondato il motivo di ricorso relativo alla mancata contestazione della recidiva quando il richiamo ai precedenti disciplinari dell'incolpato sia limitato ad un inciso che non appare rivestire, nell'economia della decisione impugnata, la rilevanza che il ricorrente intende attribuirgli. Al riguardo, la Commissione Centrale ha avuto modo di precisare in analoghe occasioni che la recidiva "è un elemento storico su cui l'Ordine fonda la propria decisione nella determinazione dell'entità della sanzione da irrogare, tenendo quindi in debito conto pregressi comportamenti già sanzionati, che non vanno contestati ma semplicemente valutati dall'organo disciplinare". *Decisione n. 64 del 16 marzo 2018*

244. Va tenuto conto della recidività del comportamento del ricorrente, il quale sia già incorso in una sanzione disciplinare per l'effettuazione di pubblicità ritenuta non corretta. *Decisione n. 66 del 16 marzo 2018*

ELEZIONI

CONVOCAZIONE

245. È infondato il ricorso concernente anomalie nella comunicazione agli iscritti della convocazione della assemblea laddove dalla documentazione in atti risulti che le convocazioni sono state eseguite con posta elettronica certificata, per chi ne risultava in possesso, ovvero con raccomandata semplice per gli altri iscritti, in conformità a quanto prescritto dall'art. 2 d. lgs. C.p.S. n. 233/1946, nel quale sono tipizzate le modalità di convocazione dei comizi elettorali. Né può valere come causa di invalidazione dell'intera procedura elettorale la omessa informazione nell'avviso di convocazione dei membri del Consiglio uscente, poiché ciò, laddove ipoteticamente riscontrato, non costituirebbe causa di invalidazione dell'intera procedura elettorale in quanto si tratterebbe all'esito di una mera irregolarità non concorrendo l'elemento omesso ad impedire, né limitare l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo. *Decisione n. 39 del 17 maggio 2018*

246. In materia di avviso di convocazione delle elezioni, va richiamata la novella di cui all'art. 2, comma 4-*sexies* della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, per effetto della quale il quinto comma dell'art. 2 d. lgs. C.p.S. n. 233/1946 prevede ora che “La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti [...], per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni”. *Decisione n. 47 del 17 maggio 2018*

INELEGGIBILITÀ

247. Non sussiste la denunciata ineleggibilità di un componente eletto al Consiglio direttivo per violazione della L. n. 190/2012 (c.d. legge Severino), essendo pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Commissione adita. Infatti, la Corte di Cassazione ritiene sussistere in materia una riserva assoluta di giurisdizione in favore del Giudice ordinario (“La giurisdizione sulle controversie aventi a oggetto le cause di sospensione o di decadenza dal mandato elettorale, ai sensi del d.lgs. n. 235/2012, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo che dichiara la sospensione o la decadenza, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo; di conseguenza, non rileva che l'applicazione della norma e l'operatività della causa di cessazione sia mediata dalla pronuncia di un provvedimento amministrativo il quale ha, peraltro, carattere vincolato”, Cass. civ. [ord.], sez. un., 28-05-2015, n. 11131).Comunque, a prescindere da ciò, la normativa è chiaramente riferita alla formazione delle sole Assemblee elettive, enti ed organismi dalla stessa indicati, organismi tra i quali non sono inclusi gli ordini professionali (Parlamento Europeo, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni); pertanto, anche nel merito non sarebbe possibile accogliere il motivo di doglianza sulla base della rappresentata violazione di legge. *Decisione n. 39 del 17 maggio 2018*

LEGITTIMAZIONE A RICORRERE

248. È fondata l'eccezione dell'Ordine resistente relativa alla posizione della ricorrente che, risultando eletta al Consiglio direttivo, abbia agito in carenza di interesse. L'eccezione è condivisibile in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso, rispetto alla conseguita elezione alla carica, non potrebbe portare in favore della ricorrente maggiore vantaggio; da qui il difetto di legittimazione passiva, con ciò volendosi intendere che, rispetto a tutti gli atti eventualmente lesivi

che fanno parte del procedimento elettorale, vi è carenza di interesse alla impugnativa. *Decisione n. 39 del 17 maggio 2018*

NOTIFICAZIONI

Omessa notifica del ricorso agli eletti ed al ministero

249. Come confermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 215/2016), nei ricorsi elettorali il Ministro della Salute è parte necessaria nel procedimento innanzi la CCEPS, per cui l'omessa notifica del ricorso al medesimo costituisce vizio insanabile nella instaurazione del contraddittorio. Nella medesima materia la notifica del ricorso a tutti i membri eletti negli organi direttivi, in quanto controinteressati, costituisce un presupposto di ammissibilità dell'azione; la mancata notifica è rilevabile d'ufficio dalla Commissione e comporta la inammissibilità del ricorso. *Decisione n. 102 del 15 novembre 2018*

OPERAZIONI ELETTORALI

Diniego di accesso

250. Non merita accoglimento la censura relativa al diniego di accesso all'elenco degli iscritti all'Albo, poiché la questione si pone oltre i limiti entro i quali alla Commissione Centrale è conferita la competenza a conoscere la *res* controversa, specialmente nel caso in cui i fatti contestati siano avvenuti prima e fuori della procedura elettorale, non essendo sufficiente a conferirgli la diversa valenza interdittiva la sola finalizzazione ad opera della parte istante della conoscenza degli atti al successivo svolgimento della assemblea per il rinnovo degli organi collegiali. Infatti, in materia di accesso alla documentazione amministrativa sussiste una riserva di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo. In proposito, si richiamano i precedenti giurisprudenziali della CCEPS, che ha già avuto modo di affermare, in sede di contenzioso elettorale, la propria incompetenza a giudicare se il Collegio abbia o meno violato le norme relative al diritto di accesso alla documentazione amministrativa, tutelabile in altra sede. *Decisione n. 39 del 17 maggio 2018*

251. Non può essere accolto il motivo di ricorso secondo cui gli esponenti sono stati di fatto esclusi sia dalla possibilità di presentare una lista di candidati, sia dalla possibilità di controllare il corretto svolgimento delle elezioni per non aver avuto accesso agli atti riguardanti le operazioni elettorali. L'assunto è conforme a quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione, che ha riconosciuto come esclusiva del Giudice amministrativo la giurisdizione stabilita dall'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indipendentemente dalle finalità dell'accesso: "La materia del diritto di accesso ai documenti amministrativi - diritto riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti dall'art. 22 L. n. 241 - è riservata (stante l'espressa previsione dell'art. 25, comma quinto, stessa legge, non modificato, in parte qua, dall'art. 17 L. 11 febbraio 2005, n. 15) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza che rilevi la distinzione, ai fini della giurisdizione, tra accesso «partecipativo» ed accesso «informativo»" (Cass. civ. [ord.], sez. un., 28 giugno 2005, n. 13832). La rilevata inammissibilità assorbe ogni altra questione sul punto, perché il generico riferimento ai principi generali di trasparenza non rende il motivo di impugnativa recensibile sotto tale profilo per difetto di specifica allegazione e perché la presunta violazione degli artt. 2 e 3 del DPR n. 221/1950 non potrebbe comunque costituire vizio inficiante il procedimento elettorale, atteso che dette norme, è vero che dispongono la pubblicazione degli albi, ma nessuna delle due si pone in collegamento strutturale e funzionale in termini condizionali con quanto disposto dal capo II del DPR cit. per il rinnovo del Consiglio e delle altre cariche elettive, non essendovi alcuna menzione in esse di una valenza della pubblicazione ai fini dello svolgimento della assemblea (criterio letterale), né un collegamento

sistematico tra detta pubblicazione ed elezioni in considerazione del fatto che le due materie sono disciplinate in capi diversi del Regolamento (rispettivamente I e II) e che tra le rispettive norme non vi è alcun rinvio, né richiamo. *Decisione n. 39 del 17 maggio 2018*

Irregolarità - identificazione degli elettori

252. È infondato il gravame con il quale si deduce irregolarità nella identificazione degli elettori e nella sottoscrizione autografa degli elenchi dei votanti. Infatti, le norme vigenti in materia di elezioni per il rinnovo degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie non richiedono l'apposizione di firme su registri degli elettori, i quali devono essere identificati secondo le modalità previste dalle predette norme. *Decisione n. 47 del 17 maggio 2018*

Irregolarità - mancata richiesta di verbalizzazione

253. Il ricorso per l'annullamento delle elezioni per l'asserita illegittimità delle decisioni assunte dal seggio elettorale in ordine alla scorretta attribuzione di alcuni voti espressi è inammissibile ove non risulti dagli atti, e particolarmente dai verbali, che sia stata sollevata la relativa contestazione avanti ai componenti del seggio elettorale nel corso delle operazioni di scrutinio. Al riguardo, la CCEPS ha più volte osservato che "... le doglianze circa le irregolarità del voto non possono costituire motivo di ricorso innanzi la Commissione Centrale, laddove siffatte circostanze non siano state contestate davanti ai componenti del seggio elettorale nel corso delle operazioni elettorali e comunque quando le stesse non risultino dai verbali delle operazioni elettorali medesime, i quali fanno fede fino a querela di falso". A norma dell'art. 2, comma quattro, del d.lgs. C.p.S. n. 233/1946, sugli eventuali profili di regolarità delle operazioni elettorali, è prerogativa del Presidente della assemblea elettiva decidere in via immediata su reclami e contestazioni, di cui deve essere fatta esatta menzione nel verbale unitamente alla decisione adottata. Pertanto, è inammissibile il gravame sulla violazione degli artt. 15 e 16 del DPR n. 221/1950 proposto da chi non abbia eccepito le irregolarità nel corso delle operazioni elettorali e non abbia chiesto che le stesse fossero verbalizzate: non possono formare oggetto di ricorso circostanze che non siano state contestate ai componenti del seggio elettorale durante le operazioni elettorali medesime e che, di conseguenza, non risultino dai relativi verbali, i quali fanno fede fino a querela di falso. Infatti, in materia d'impugnazione delle operazioni elettorali vige il principio generale secondo cui è inammissibile ogni contestazione "a posteriori" in ordine alla regolarità delle operazioni stesse, posto che ogni doglianza deve essere contestata tempestivamente con relativa menzione a verbale. *Decisioni nn. 30, 31, 36, 44-46 del 17 maggio 2018*

254. In materia d'impugnazione delle operazioni elettorali vige il principio generale secondo cui è inammissibile ogni contestazione "a posteriori" in ordine alla regolarità delle operazioni stesse. Pertanto, non sono ammissibili contestazioni a posteriori in quanto, a norma dell'art. 2, comma 4, d.lgs. C.p.S. n. 233/1946, è prerogativa del Presidente dell'assemblea elettiva decidere in via immediata sui reclami e contestazioni dei voti, di cui deve essere fatta esatta menzione nel verbale unitamente alla decisione adottata. In conseguenza possono formare oggetto di ricorso circostanze che non siano state contestate ai componenti del seggio elettorale durante le operazioni elettorali medesime e che, di conseguenza, non risultino dai relativi verbali, i quali fanno fede fino a querela di falso, con presunzione *iuris et de iure* valevole non solo per le circostanze attestate, ma anche per le circostanze di cui sia stata omessa la attestazione. In mancanza di querela di falso *ex art. 221 ss. c.p.c.* contro l'atto pubblico di cui si chiede l'invalidazione, la forza fidefacente del verbale non può essere altrimenti contrastata. *Decisione n. 50 del 17 maggio 2018*

Irregolarità - presenza di terzi

255. È infondato il gravame con il quale il ricorrente asserisca che la presenza del legale dell'Ordine ha comportato il "condizionamento delle operazioni di voto ed il loro regolare ed imparziale svolgimento", mancando da parte del medesimo ricorrente la concreta dimostrazione di come tale conseguenza si sia prodotta, e non risultando inibito l'avvalersi, da parte dell'ente che organizza le operazioni elettorali, di una consulenza legale in merito. *Decisione n. 47 del 17 maggio 2018*

Verbali

256. I verbali delle operazioni elettorali costituiscono atto pubblico e fanno piena prova delle operazioni in essi descritte fino a querela di falso; la presunzione *iuris et de iure* vale non solo per le circostanze attestate, ma anche per le circostanze di cui sia stata omessa la attestazione. Su questo aspetto, va rilevato che è onere specifico del soggetto che lamenta la erronea o omessa rappresentazione di un fatto avvalersi dello strumento di cui all'art. 221 ss. c.p.c., ossia della querela di falso contro l'atto pubblico di cui si chiede l'invalidazione (cfr. Cass. n. 8500/2005; C. Stato, V, n. 2361/2015). Laddove non risulti che la parte istante abbia provveduto a tale onere, la forza fidefacente del verbale non può essere, in sede di ricorso alla CCEPS, efficacemente contrastata. *Decisioni nn. 30, 31, 36, 44-46 del 17 maggio 2018*

257. Con orientamento confermato anche di recente, la CCEPS ha più volte osservato che i verbali delle operazioni elettorali costituiscono atto pubblico e fanno piena prova delle operazioni in essi descritte fino a querela di falso. Su questo aspetto, si rileva che è onere specifico del soggetto che lamenta la erronea rappresentazione di un fatto avvalersi dello strumento di cui all'art. 221 ss. c.p.c., ossia della querela di falso contro l'atto pubblico di cui si chiede l'invalidazione (cfr. Cass. n. 8500/2005; C. Stato, V, n. 2361/2015). La relativa contestazione va respinta ove risulti che la parte istante non ha provveduto a tale onere, per cui la presunzione di validità del verbale non può essere in questa sede efficacemente contrastata. Infatti, anche la acquisizione officiosa della documentazione si rivelerebbe inutile, per l'evidente difetto di giurisdizione della Commissione a desumere la fondatezza della doglianza da atti di cui non sia stata ritualmente denunciata la falsità. Per di più ove la parte istante abbia mancato di spiegare compiutamente l'incidenza sostanziale delle denunciate violazioni sul risultato elettorale, omissione in sé decisiva in considerazione del principio, più volte affermato da questa Commissione Centrale, per cui non ogni irregolarità accertata nello svolgimento delle operazioni elettorali determina l'annullamento di esse, ma solo quelle che possono essere influenti sui risultati, di guisa che le predette operazioni avrebbero potuto conseguire esito diverso se le irregolarità medesime non si fossero verificate. *Decisione n. 39 del 17 maggio 2018*

RICORSI ALLA COMMISSIONE CENTRALE

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

258. Nel caso di rigetto della istanza di iscrizione all'Albo [di una Società tra professionisti], la successiva iscrizione [della predetta Società] nell[la sezione speciale dell]'Albo medesimo comporta la cessazione della materia del contendere. *Decisione n. 98 del 15 novembre 2018*

IMPUGNAZIONI

Contestazione dei verbali dell'Ordine

259. È infondato il gravame relativo all'erroneo riferimento dell'illecito ad un periodo anteriore a quello ritenuto reale, atteso che eventuali contestazioni circa il contenuto dei verbali predisposti dall'Ordine devono essere fatte valere esclusivamente a mezzo di querela di falso. Ad ogni modo, la censura risulta inammissibile laddove il ricorrente ometta di dar prova che le circostanze lamentate hanno determinato illegittimità dell'atto conclusivo del procedimento disciplinare. *Decisione n. 105 del 15 novembre 2018*

Effetto sospensivo del provvedimento impugnato

260. Con riferimento al ricorso avverso la delibera con la quale è disposta l'esecutività di sanzione irrogata in precedenza, va osservato che la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata nel senso che, in relazione ai provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, la proposizione del ricorso alla Commissione Centrale ha effetto sospensivo degli stessi quando sia proposto avverso i provvedimenti di cancellazione dall'Albo o avverso i provvedimenti disciplinari (ad eccezione di quelli previsti dagli artt. 42 e 43 del DPR n. 221/1950); qualora sia proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione Centrale, l'esecutività di detta decisione non è di per sé sospesa, né essa può essere sospesa in applicazione dell'art. 373 c.p.c., ed appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto alla possibilità di chiedere la sospensione prevista, in riferimento alle decisioni del Consiglio nazionale forense, nei confronti degli avvocati, dall'art. 56, quarto comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, che è norma eccezionale. Tuttavia, in caso di cassazione della decisione della Commissione centrale, rivive l'effetto sospensivo conseguente alla proposizione del ricorso dinanzi ad essa (Cass., sez. III, sent. n. 13427 del 20 luglio 2004). È appena il caso di considerare che l'art. 10 del d. lgs. C.p.S. n. 233/1946 è stato abrogato dall'art. 4, comma uno, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, che ha disposto la sostituzione degli originari Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 16, con gli attuali Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 8; pertanto il presente articolo non è stato ricompreso nella suddetta sostituzione. Tutto ciò premesso, va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse in capo alla ricorrente, essendo già stato scontato il periodo di sospensione. *Decisione n. 43 del 15 marzo 2018*

INAMMISSIBILITÀ

Ricorso avverso atti endoprocedimentali

261. Il ricorso è manifestamente inammissibile ove sia proposto avverso il provvedimento di avvio del procedimento disciplinare, atto infraprocedimentale e – in quanto tale – privo di autonoma lesività. Conseguentemente, il gravame va dichiarato inammissibile per difetto di interesse, anche in

considerazione del fatto che il provvedimento disciplinare successivamente adottato dall'Ordine resistente risulta oggetto di autonoma impugnazione, che sia stato definito contestualmente al primo con separata decisione. *Decisione n. 34 del 17 maggio 2018*

Ricorso meramente esplorativo

262. Per superare il vaglio di ammissibilità, i motivi di contestazione nel ricorso devono presentare il carattere della specificità; nel caso in cui esse siano generiche, il ricorso deve essere considerato meramente esplorativo. *Decisione n. 50 del 17 maggio 2018*

INTERESSE A RICORRERE

Sopravvenuta carenza di interesse

263. Va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso, riguardante vicende risalenti molto addietro nel tempo, relativamente al quale – pur in presenza di atti idonei ad interrompere i termini di prescrizione, quale l'ordinanza istruttoria e le successive note di Segreteria con l'invito ad ottemperarvi – nulla sia accaduto nel corso degli anni, con specifico riferimento alla possibilità di accedere alla documentazione in atti. Ciò, in particolare, laddove il modulo di consenso informato sottoscritto dalla paziente prima dell'intervento risulti sottoposto a sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria competente, determinando così l'impossibilità di prenderne visione, anche in considerazione del fatto che lo stesso Procuratore della Repubblica che ha promosso il ricorso non ha svolto, successivamente all'instaurazione del giudizio, alcuna attività al riguardo. Deve quindi ritenersi, anche in relazione al cospicuo decorso del tempo rispetto ai fatti di causa (oltre vent'anni), che sia venuto meno l'interesse a far dichiarare illegittimo il provvedimento sanzionatorio che pure è stato adottato dall'Ordine competente. *Decisione n. 40 del 17 maggio 2018*